

IO DECIDO

Contratto di assicurazione sulla vita Rendita vitalizia differita

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- Scheda sintetica
- Nota informativa
- Condizioni contrattuali comprensive del Regolamento della gestione separata Zurich Style
- Glossario
- Modulo di Proposta

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della Proposta di assicurazione

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda sintetica e la Nota Informativa.

Indice

Scheda sintetica

Nota informativa

Condizioni contrattuali contratto di rendita vitalizia differita rivalutabile a premio unico

Condizioni contrattuali contratto di rendita vitalizia differita rivalutabile a premio annuo costante

Condizioni contrattuali contratto di rendita vitalizia differita rivalutabile a premio annuo con rivalutazione annua della rendita e del premio

Allegato A

Informativa Privacy

Glossario

Modulo di proposta

Scheda sintetica

La presente Scheda sintetica è redatta secondo lo schema predisposto da ISVAP, ora IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.

La presente Scheda sintetica è volta a fornire al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto e deve essere letta congiuntamente alla Nota informativa.

1. Informazioni generali

1.a) Società di assicurazione

Zurich Investments Life S.p.A. (di seguito la Società) - Società a socio unico - soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia, Società appartenente al Gruppo Zurich Italia.

1.b) Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società

L'ammontare del patrimonio netto è pari a euro 408.190.896 di cui:

- la parte relativa al capitale sociale è pari a euro 164.000.000;
- la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali è pari a euro 232.258.898;
- la parte relativa agli utili portati a nuovo è pari a euro 11.640.167.

L'indice di solvibilità 1,16 riferito alla gestione vita, rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile pari a 348,4 milioni di euro e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari a 300,9 milioni di euro.

I dati sono relativi all'ultimo Bilancio presentato in Consiglio d'Amministrazione.

1.c) Denominazione del contratto

Il nome commerciale del presente contratto è "Io Decido".

1.d) Tipologia del contratto

La sottoscrizione del presente contratto è riservata alle persone fisiche.

Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dalla Società e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una gestione separata di attivi.

1.e) Durata

La durata del differimento del presente contratto varia da un minimo di 5 anni ad un massimo di 30 anni. La durata del contratto coincide con la vita dell'Assicurato.

Il contratto prevede la facoltà di esercizio del diritto di riscatto nel periodo di differimento.

E' possibile esercitare il diritto di riscatto totale solo dopo aver versato tre annualità di premio per le tariffe che prevedono il versamento di un premio annuo e trascorso un anno per la tariffa che prevede il versamento del premio in unica soluzione.

1.f) Pagamento dei premi

Il contratto prevede tre differenti tariffe, in base alla forma scelta il pagamento dei premi può essere: annuo di importo costante, annuo di importo variabile oppure unico.

Il pagamento del premio annuo può essere frazionato in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili.

Con riferimento alla tariffa a premio unico il cumulo premi massimo, al netto dei premi relativi agli eventuali riscatti parziali, che il singolo Contraente può versare, tenendo conto di tutti i contratti collegati a gestioni separate sottoscritti con la Società, non potrà risultare complessivamente superiore a euro 1.000.000,00.

Il predetto limite massimo non crea alcun collegamento negoziale tra i diversi contratti collegati a gestioni separate sottoscritti dal medesimo Contraente, che restano pertanto giuridicamente indipendenti ed autonomi l'uno dall'altro.

2. Caratteristiche del contratto

Io Decido è un contratto di assicurazione sulla vita e caratterizzato dalla finalità prevalente di costruire una rendita permanente rivalutabile integrativa del reddito e in base al presente contratto, la Società si impegna a corrispondere all'Assicurato, alla scadenza del periodo di differimento, una rendita posticipata annua vitalizia rivalutabile annualmente fino alla scadenza della rata di rendita precedente il suo decesso.

Una parte del premio versato viene utilizzata dalla Società per far fronte ai rischi demografici previsti dal contratto (rischio di mortalità) e pertanto tale parte, così come quella trattenuta a fronte dei costi del contratto, non concorre alla formazione della rendita assicurata iniziale che sarà pagata, rivalutata annualmente, fino al decesso dell'Assicurato.

Si rimanda al Progetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni e del valore di riscatto contenute nella Sezione E della Nota informativa per la comprensione del meccanismo di partecipazione agli utili.

La Società è tenuta a consegnare il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.

3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

Prestazioni in caso di vita

In caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del periodo di differimento, la Società si impegna a corrispondere all'Assicurato una rendita annua posticipata vitalizia rivalutata calcolata come indicato all'articolo n. 1 – "Prestazioni assicurate" delle Condizioni contrattuali.

Prestazioni in caso di decesso:

- Nel caso di rendita differita a premio unico

In caso di decesso dell'Assicurato, verificatosi nel periodo di differimento, il pagamento ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente, di un importo calcolato come indicato all'articolo n. 1 – "Prestazioni assicurate" delle Condizioni contrattuali.

- Nel caso di rendita differita a premio annuo costante

In caso di decesso dell'Assicurato, verificatosi nel periodo di differimento, il pagamento ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente di un importo calcolato come indicato all'articolo n. 1 – "Prestazioni assicurate" delle Condizioni contrattuali.

- Nel caso di rendita differita a premio annuo rivalutabile

In caso di decesso dell'Assicurato, verificatosi nel periodo di differimento, il pagamento ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente di un importo calcolato come indicato all'articolo n. 1 – "Prestazioni assicurate" delle Condizioni contrattuali.

Opzioni contrattuali

Al termine del differimento il Contraente può richiedere la conversione della rendita:

a) in una rendita pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni e successivamente fino a che l'Assicurato è in vita. Nei primi 5 o 10 anni la rendita certa è pagata in ogni caso all'Assicurato o, in caso di suo decesso in tale

periodo, alle persone da lui designate; dopo i primi 5 o 10 anni la rendita continuerà ad essere corrisposta solo in caso di esistenza in vita dell'Assicurato;

- b) in una rendita vitalizia da corrispondersi fino al decesso dell'Assicurato e successivamente reversibile, in misura totale o parziale a scelta dell'Assicurato stesso, a favore della seconda testa fino a che questi è in vita. L'identificazione della seconda testa assicurata e la percentuale di reversibilità della rendita (100%, 60% o 50%) devono essere stabilite al momento della richiesta dell'opzione.
I coefficienti di conversione saranno quelli in vigore alla data della richiesta.

La rendita annua inizialmente assicurata non potrà essere inferiore a 500,00 euro né superiore a 60.000,00 euro e sarà determinata in base alla durata del differimento.

Il contratto prevede il riconoscimento di un tasso tecnico dell'1,00% annuo: tale tasso viene riconosciuto in via anticipata nel calcolo della rendita assicurata iniziale.

Il tasso di rendimento dell'1,00% sarà garantito in caso di decesso, alla scadenza del periodo di differimento e in fase di erogazione della rendita, senza consolidamento annuale; ciò vuol dire che la rendita assicurata, ad ogni rivalutazione, potrà aumentare, rimanere invariata o diminuire.

In caso anticipata risoluzione del contratto per riscatto il Contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore ai premi versati.

In caso di mancato versamento del minimo di annualità di premio previste, nel caso di tariffe che prevedono il versamento di un premio annuo, il contratto si risolve e il Contraente perde i premi versati.

Maggiori informazioni sono fornite in Nota informativa alla Sezione B – "Informazioni sulle prestazioni assicurative e garanzie offerte". In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dall'articolo n.1 – "Prestazioni assicurate" e dall'articolo n. 6 – "Modalità di rivalutazione della rendita" delle Condizioni contrattuali di ciascuna tariffa.

4. Costi

La Società, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota Informativa alla Sezione C – "Informazioni sui costi, sconti, regime fiscale".

I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla gestione separata "Zurich Trend" riducono l'ammontare delle prestazioni.

Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato, secondo criteri stabiliti dall'IVASS, l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo".

Il "Costo percentuale medio annuo" indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione che ipoteticamente non fosse gravata da costi. Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su livelli prefissati di premio, durate e età dell'Assicurato ed impiegando un'ipotesi di rendimento della gestione separata che è soggetta a discostarsi dai dati reali.

Il "Costo percentuale medio annuo"(CPMA) è calcolato con riferimento al premio della prestazione principale e non tiene pertanto conto dei premi delle coperture complementari e/o accessorie.

Il Costo percentuale medio annuo in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.

Gestione separata "Zurich Trend"
Rendita differita a premio unico – tariffa 988E

Ipotesi adottate

Premio unico: 15.000,00 euro

Sesso / Età: qualsiasi - 45 anni

Durata differimento: 15, 20 e 25 anni

Anno	CPMA
5	7,57%
10	3,08%
15	1,53%

Anno	CPMA
5	9,91%
10	4,30%
15	2,36%
20	1,38%

Anno	CPMA
5	13,30%
10	5,56%
15	3,22%
20	2,03%
25	1,31%

Rendita differita a premio annuo costante – tariffa 98EC

Ipotesi adottate

Premio annuo: 1.500,00 euro

Sesso / Età: qualsiasi - 45 anni

Durata differimento: 15, 20 e 25 anni

Anno	CPMA
5	13,90%
10	5,97%
15	2,83%

Anno	CPMA
5	18,38%
10	8,64%
15	4,64%
20	2,55%

Anno	CPMA
5	23,05%
10	11,54%
15	6,62%
20	4,01%
25	2,43%

Rendita differita a premio annuo rivalutabile - tariffa 98E

Ipotesi adottate

Premio annuo iniziale: 1.500,00 euro

Sesso / Età: qualsiasi - 45 anni

Durata differimento: 15, 20 e 25 anni

Anno	CPMA
5	14,01%
10	6,08%
15	2,91%

Anno	CPMA
5	18,51%
10	8,80%
15	4,77%
20	2,64%

Anno	CPMA
5	23,22%
10	11,75%
15	6,81%
20	4,15%
25	2,54%

Assicurazione di Rendita Vitalizia Differita

Importi del Capitale da convertire in rendita al termine del periodo di differimento (*)

Sesso: qualsiasi

Rateazione rendita: annuale

Età al termine	Rendita annua (in euro)		
	12.000,00	24.000,00	36.000,00
55	345.271,20	690.542,40	1.035.813,60
60	304.232,40	608.464,80	912.697,20
65	262.180,80	524.361,60	786.542,40

(*) il valore indicato in tabella è pari al valore di riscatto al termine del periodo di differimento, a prescindere dall'anno di nascita

5. Illustrazione dei dati storici di rendimento della gestione separata

In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla gestione separata "Zurich Style" negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli Assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni e con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

Dati storici di rendimento della gestione separata

Anno	Rendimento realizzato dalla gestione separata Zurich Style ¹	Rendimento minimo riconosciuto agli Assicurati (*)	Rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni	Inflazione
2011	3,84%	3,04%	4,89%	2,73%
2012	3,82%	3,02%	4,64%	2,97%
2013	3,98%	3,88%	3,35%	1,17%
2014	4,15%	3,33%	2,08%	0,21%
2015	4,16%	3,34%	1,19%	- 0,17%

¹I rendimenti storici indicati sono riferiti alla gestione separata ZED 2000 che a decorrere dal 1 giugno 2016 è stata rinominata Zurich Style.

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

*** Al lordo del tasso tecnico dell'1,00%**

6. Diritto di ripensamento

Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la Sezione D della Nota informativa.

=====

Zurich Investments Life S.p.A. è responsabile dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda sintetica.

**Il Rappresentante legale
Dott. Paolo Penco**



I dati e le informazioni contenuti nella presente Scheda sintetica sono aggiornati al 1 Giugno 2016.

Nota informativa

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto da ISVAP, ora IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni contrattuali prima della sottoscrizione della polizza.

Il Contraente ha l'obbligo di consegnare a Zurich tutte le informazioni necessarie per il compimento dell'adeguata verifica della clientela ai fini antiriciclaggio.

Si rimanda all'apposito articolo delle Condizioni contrattuali per ulteriori dettagli.

A. Informazioni sulla Società di assicurazione

1. Informazioni generali

Zurich Investments Life S.p.A. - Società a socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia, con Sede legale e Direzione a Milano Italia - Via Benigno Crespi n. 23, Cap 20159.

Iscritta all'Albo Imprese IVASS il 3/1/08 al n. 1.00027, Società appartenente al Gruppo Zurich Italia, iscritto all'Albo Gruppi IVASS il 28.5.08 al n. 2.

Recapito telefonico +39 025966.1 - Indirizzo PEC: Zurich.Investments.Life@pec.zurich.it

Sito Internet: www.zurich.it - E-mail: customerlife@it.zurich.com.

Zurich Investments Life S.p.A. è una Società di diritto italiano, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto Ministeriale del 7.11.1953 (G.U. del 3.2.1954 n. 27).

B. Informazioni sulle prestazioni assicurative e garanzie offerte

2. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

La sottoscrizione del presente contratto è riservata alle persone fisiche.

La durata del differimento del presente contratto varia da un minimo di 5 anni ad un massimo di 30 anni. La durata del contratto coincide con la vita dell'Assicurato.

L'età minima prevista all'ingresso è 18 anni, l'età massima è fissata a 75 anni; è inoltre fissata l'età massima al termine del differimento pari a 85 anni.

Il contratto può essere sottoscritto da una persona fisica, domiciliata in Italia, in possesso di codice fiscale italiano e residente in Italia ai fini fiscali.

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazione:

Prestazioni principali

Prestazione in caso di vita

In caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del periodo di differimento, la Società si impegna a corrispondere all'Assicurato una rendita posticipata annua vitalizia rivalutata pari al massimo tra:

- la rendita annua vitalizia inizialmente assicurata, rivalutata annualmente al tasso di rendimento di anno in anno riconosciuto e la rendita annua vitalizia inizialmente assicurata.

Prestazione in caso di decesso

Nel caso di rendita differita a premio unico: in caso di decesso dell'Assicurato, verificatosi nel periodo di differimento, la Società garantisce il pagamento ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente, di un importo pari al massimo valore tra:

- il premio unico versato, al netto del caricamento implicito, rivalutato nella proporzione in cui la rendita annua, quale risulta all'anniversario della data di decorrenza della polizza che precede la data di decesso, sta a quella inizialmente assicurata e
- il premio unico versato al netto del caricamento implicito.

Nel caso di rendita differita a premio annuo costante: in caso di decesso dell'Assicurato, verificatosi nel periodo di differimento, la Società garantisce il pagamento ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente di un importo pari al massimo tra:

- la somma dei premi versati, comprese eventuali frazioni, al netto del caricamento implicito, rivalutati fino alla ricorrenza annuale precedente la data di ricezione della denuncia di decesso, nella proporzione in cui la rendita assicurata rivalutata all'anniversario che precede la data del decesso sta alla rendita inizialmente assicurata e
- la somma dei premi versati, comprese eventuali frazioni, al netto del caricamento implicito.

Nel caso di rendita differita a premio annuo rivalutabile: in caso di morte dell'assicurato nel corso del periodo di differimento, la società garantisce il pagamento, ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente, di un importo pari al massimo tra:

- l'ultimo premio pagato al netto del caricamento implicito, moltiplicato per il numero di premi annui pagati, comprese eventuali frazioni e
- l'importo del premio iniziale al netto del caricamento implicito, moltiplicato per il numero di premi annui pagati, comprese eventuali frazioni.

Si precisa che il capitale liquidabile a scadenza del contratto è il risultato della capitalizzazione del/i premio/i versato/i al netto dei costi e dell'eventuale premio relativo ai rischi demografici se previsti.

Per maggiori informazioni sulle prestazioni assicurate si rinvia all'articolo n. 1-“Prestazioni assicurate” e all'articolo n. 6 – “Modalità di rivalutazione della rendita” delle Condizioni contrattuali di ciascuna tariffa.

L'Intermediario assicurativo non può assumere anche qualifica di Beneficiario o vincolatario o creditore pignoratorio delle prestazioni previste dal contratto.

Opzioni:

L'Assicurato può scegliere, mediante richiesta scritta, entro 60 giorni prima del termine del differimento, alla Direzione della Società, la conversione della rendita vitalizia in una delle seguenti forme:

- a) una rendita certa per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia: detta rendita certa è pagata in ogni caso all'Assicurato o, in caso di suo decesso, alle persone da lui designate; dopo i primi 5 o 10 anni la rendita continuerà ad essere corrisposta solo in caso di esistenza in vita dell'Assicurato;
- b) una rendita vitalizia reversibile su un'altra testa: detta rendita è corrisposta all'Assicurato finché è in vita e successivamente, in misura totale o parziale, alla seconda testa. L'identificazione della seconda testa assicurata e la percentuale di reversibilità della rendita (100%, 60% o 50%) devono essere stabilite al momento della richiesta dell'opzione.

Per maggiori informazioni sulle opzioni si rinvia all'articolo “Opzioni” delle Condizioni contrattuali di ciascuna tariffa.

Una parte del premio versato viene utilizzata dalla Società per far fronte ai rischi demografici previsti dal contratto (rischio di mortalità) e pertanto tale parte, così come quella trattenuta a fronte dei costi del contratto, non concorre alla formazione della rendita assicurata iniziale.

Il contratto prevede il riconoscimento di un tasso tecnico dell'1,00% annuo: tale tasso viene riconosciuto in via anticipata nel calcolo della rendita assicurata iniziale

Il tasso di rendimento dell'1,00% sarà garantito in caso di decesso, alla scadenza del periodo di differimento e in fase di erogazione della rendita, senza consolidamento annuale; ciò vuol dire che la rendita assicurata, ad ogni rivalutazione, potrà aumentare, rimanere invariata o diminuire.

3. Premi

Il premio è il corrispettivo dovuto dal Contraente per l'ottenimento delle prestazioni previste in polizza. In base alla tariffa prescelta il Contraente deve corrispondere il premio che può essere:

- **unico**, in unica soluzione alla sottoscrizione del contratto;
- **annuo costante**, per tutta la durata del differimento;
- **annuo rivalutabile**, ad ogni ricorrenza annuale; la rivalutazione del premio avviene come indicato all'articolo n. 7 delle Condizioni contrattuali. Il Contraente ha la facoltà, ad ogni ricorrenza annua, di interrompere il meccanismo di rivalutazione del premio, in questo caso il contratto diviene a premio costante, conseguentemente il meccanismo di rivalutazione si modifica. **Maggiori dettagli sui meccanismi di rivalutazione del premio e del capitale, in caso di rifiuto della rivalutazione del premio, sono indicati agli articoli n. 7 - "Rivalutazione del premio" e n. 8 - "Modalità di rivalutazione del capitale in caso di rifiuto della rivalutazione del premio" delle Condizioni contrattuali.**

Il Contraente ha la facoltà di interrompere il versamento dei premi annui in qualsiasi momento.

Se l'interruzione del pagamento dei premi avviene prima di aver versato le annualità di premio minime previste, il contratto si risolve ed i premi restano acquisiti alla Società.

Se invece la sospensione avviene dopo aver versato tre annualità di premio, il contratto rimane in vigore, libero da ulteriori premi, per il valore delle prestazioni ridotte ed il Contraente acquisisce la facoltà di esercitare il diritto di riscatto.

L'importo del premio unico e per le tariffe a premio annuo l'eventuale frazionamento (annuale, semestrale, trimestrale o mensile) sono definiti alla sottoscrizione del contratto.

Per i costi relativi al frazionamento si rimanda al punto 5.1.1. della presente Nota informativa.

I premi possono essere pagati:

- Nel caso di polizza sottoscritta attraverso un Intermediario assicurativo scelto dal cliente ed autorizzato all'incasso dalla Società attraverso i seguenti mezzi di pagamento:
 - Assegno non trasferibile intestato alla Società o all'Intermediario assicurativo o bonifico bancario su c/c intestato alla Società o all'Intermediario assicurativo;
 - Carte di debito (bancomat o carte prepagate) o carta di credito, salvo non vi sia l'oggettiva impossibilità tecnica all'utilizzo.
- Nel caso di contratto sottoscritto presso un Istituto Bancario, attraverso il seguente mezzo di pagamento:
 - Addebito su proprio c/c intrattenuto con la Banca e contestuale accredito sul c/c della Società oppure, transitoriamente, su altro c/c della Banca;
 - Carte di debito (bancomat o carte prepagate) o carta di credito, salvo non vi sia l'oggettiva impossibilità tecnica all'utilizzo.

Qualora il Contraente estingua il conto corrente presso l'Istituto Bancario dove ha sottoscritto la polizza, dovrà comunicarlo per iscritto alla Società che provvederà a gestire il contratto direttamente.

Per i premi successivi al primo, dove previsto in tariffa, è ammesso anche il pagamento mediante autorizzazione permanente di addebito diretto (S.D.D. – Sepa Direct Debit) su conto corrente intestato al Contraente.

Si precisa che l'importo complessivo dei premi versati nella gestione separata di riferimento da un unico Contraente, o da più Contraenti collegati ad un medesimo soggetto, anche attraverso rapporti partecipativi, nei 12 mesi successivi alla data di decorrenza del primo contratto stipulato, non potrà risultare superiore a 30 milioni di euro.

Si precisa inoltre che, fermo restando il limite sopra indicato, il cumulo dei premi complessivamente versati nella gestione separata di riferimento da un unico Contraente, o da più Contraenti collegati ad un medesimo soggetto, anche attraverso rapporti partecipativi, non potrà risultare superiore a 90 milioni di euro.

Con riferimento alla tariffa a premio unico il cumulo premi massimo, al netto dei premi relativi agli eventuali riscatti parziali, che il singolo Contraente può versare, tenendo conto di tutti i contratti collegati a gestioni separate sottoscritti con la Società, non potrà risultare complessivamente superiore a euro 1.000.000,00.

Il predetto limite massimo non crea alcun collegamento negoziale tra i diversi contratti collegati a gestioni separate sottoscritti dal medesimo Contraente, che restano pertanto giuridicamente indipendenti ed autonomi l'uno dall'altro.

4. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili

Io Decido prevede la rivalutazione annuale delle prestazioni assicurate, come modalità di partecipazione agli utili. La rivalutazione annua è determinata in base al rendimento conseguito dalla gestione separata "Zurich Style disciplinata da apposito regolamento facente parte integrante delle Condizioni contrattuali.

Per maggiori dettagli sul meccanismo di rivalutazione di rinvia all'articolo n. 6 – “ Modalità di rivalutazione della rendita” delle Condizioni contrattuali di ciascuna tariffa e al Regolamento della gestione separata che forma parte integrante delle stesse.

Per conoscere gli effetti del meccanismo di rivalutazione delle prestazioni, si rimanda alla Sezione E contenente un Progetto esemplificativo dello sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurate e dei valori di riduzione e riscatto.

La Società si impegna a consegnare al Contraente, al più tardi alla conclusione del contratto il progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

C. Informazioni sui costi, sconti, regime fiscale

5. Costi

5.1. Costi gravanti direttamente sul Contraente

5.1.1. Costi gravanti sul premio Rendita differita a premio unico

Caricamento proporzionale

- calcolato sul premio unico dedotto il caricamento implicito, e in funzione della durata.

Tabella 1.a - Caricamenti

<i>Durata differimento</i>	<i>Caricamento %</i>
5	5,40%
6	5,90%
7	6,40%
8	6,90%
9	7,40%
10	8,00%
11	8,30%
12	8,60%
13	8,90%
14	9,20%
15	9,50%
16	9,50%
17	9,50%
18	9,50%

<i>Durata differimento</i>	<i>Caricamento %</i>
19	9,50%
20	9,50%
21	9,50%
22	9,50%
23	9,50%
24	9,50%
25	9,50%
26	9,50%
27	9,50%
28	9,50%
29	9,50%
30	9,50%
Caricamento implicito	3,00 euro

Rendita differita a premio annuo

Costi di frazionamento	
- frazionamento semestrale	1,50%
- frazionamento trimestrale	2,25%
- frazionamento mensile	3,50%
- applicati su ogni rata di premio	
Caricamento implicito	
- applicato su base annua al premio	5,00 euro

Caricamento proporzionale	
- calcolato sul premio annuo, al netto dell'eventuale costo di frazionamento e del caricamento implicito, e in funzione della durata.	

Tabella 1.b – Caricamento proporzionale

<i>Durata differimento</i>	<i>Caricamento %</i>
5	11,625%
6	11,900%
7	12,175%
8	12,450%
9	12,725%
10	13,000%
11	13,275%
12	13,550%
13	13,825%
14	14,100%
15	14,375%
16	14,650%
17	14,925%

<i>Durata differimento</i>	<i>Caricamento %</i>
18	15,200%
19	15,475%
20	15,750%
21	16,025%
22	16,300%
23	16,575%
24	16,850%
25	17,125%
26	17,400%
27	17,675%
28	17,950%
29	18,225%
30	18,500%

5.1.2. Costi per riscatto**Rendita differita a premio unico****Tabella 2.a Costi gravanti sul contratto in caso di riscatto**

In funzione della durata residua

<i>Durata residua anno</i>	<i>Tasso di sconto 3,40%</i>
1	2,30%
2	4,50%
3	6,60%
4	8,62%
5	10,54%
6	12,38%
7	14,14%
8	15,82%
9	17,42%
10	18,95%
11	20,41%
12	21,79%
13	23,12%
14	24,38%
15	25,57%
16	26,71%
17	27,79%
18	28,82%
19	29,79%
20	30,72%
21	31,59%
22	32,42%
23	33,20%
24	33,93%
25	34,63%
26	35,28%
27	35,89%
28	36,47%
29	37,01%

Nel caso di riscatto al termine del periodo di differimento, non è prevista alcuna riduzione del valore assicurato.

Rendita differita a premio annuo

Tabella 2.b Costi gravanti sul contratto in caso di riscatto

Rend.diff. a premio annuo costante o rivalutabile

In funzione della durata residua e degli anni trascorsi

	<i>Per anni trascorsi</i>	
	<i>Inferiori a 5</i>	<i>Da 5 in poi</i>
	<i>Tasso di sconto 4,00%</i>	<i>Tasso di sconto 3,40%</i>
1	2,86%	2,30%
2	5,57%	4,50%
3	8,16%	6,60%
4	10,62%	8,62%
5	12,95%	10,54%
6	15,17%	12,38%
7	17,28%	14,14%
8	19,28%	15,82%
9	21,18%	17,42%
10	22,97%	18,95%
11	24,67%	20,41%
12	26,29%	21,79%
13	27,81%	23,12%
14	29,25%	24,38%
15	30,61%	25,57%
16	31,89%	26,71%
17	33,10%	27,79%
18	34,24%	28,82%
19	35,31%	29,79%
20	36,32%	30,72%
21	37,26%	31,59%
22	38,14%	32,42%
23	38,97%	33,20%
24	39,74%	33,93%
25	40,47%	34,63%
26	41,14%	
27	41,76%	

Nel caso di riscatto al termine del periodo di differimento, non è prevista alcuna riduzione del valore assicurato.

5.1.3. Costi per l'erogazione della rendita

Costo annuo per spese di pagamento rendita	
- calcolato sulla rendita annua assicurata	1,25%

5.2. Costi applicati in funzione delle modalità di partecipazione agli utili

Spese di gestione annuali
Pari allo 0,8% in caso di rendimento della gestione separata fino al 4% aumentabile dello 0,02% per ogni 0,1% aggiuntivo di rendimento della gestione

Valore trattenuto in punti percentuali sul rendimento della gestione separata	0,8%
Intervallo di rendimento della gestione separata	% assoluta di incremento del valore trattenuto
Pari o superiore al 4,1% e inferiore al 4,2%	0,02
Pari o superiore al 4,2% e inferiore al 4,3%	0,04
Pari o superiore al 4,3% e inferiore al 4,4%	0,06
...	...
Per ogni ulteriore intervallo di rendimento di un decimo di punto percentuale, il valore trattenuto aumenta di 0,02 punti percentuali assoluti	

=====

La quota percepita dall'Intermediario riferita all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari circa al 34% per le tariffe a premio annuo e al 14% per la tariffa a premio unico.

6. Sconti

La Società ha la facoltà di prevedere specifici sconti. In tale caso, informazioni dettagliate sulla loro misura e sulle relative modalità di applicazione verranno messe a disposizione presso la rete di vendita della Società.

7. Regime fiscale

I premi delle assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad imposte di assicurazione.

I premi, relativi alla sola parte di premio che assicura il caso morte e invalidità permanente superiore al 5% , sono detraibili nei termini e con le modalità previste dall'articolo 15, comma 1 lett. f) DPR 917/89 (c.d.TUIR) e successive modifiche e integrazioni, a condizione che i relativi importi siano pagati nell'anno per il quale si intende godere della detrazione fiscale. Per beneficiare della detrazione è necessario che l'Assicurato, se diverso dal Contraente, sia fiscalmente a carico di quest'ultimo.

Tassazione delle somme corrisposte

a) le somme corrisposte da Zurich in caso di decesso dell'Assicurato sono esenti dall'IRPEF ai sensi dell'art. 34, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e s.m.i, esclusivamente per la quota parte del capitale ascrivibile alla copertura del rischio di premorienza (c.d. "rischio demografico");

b) le somme corrisposte da Zurich in caso di decesso dell'Assicurato che esulano dalla quota parte del capitale a copertura del rischio di premorienza (c.d. "rischio demografico"), nonché le prestazioni corrisposte in caso di vita (come ad esempio in caso di scadenza, riscatto, etc.) e in caso di rendita sia durante il periodo di differimento che di riscossione, sono soggette alla seguente disciplina fiscale a seconda che il soggetto avente diritto alla prestazione sia persona fisica residente in Italia o persona giuridica (soggetto esercente attività d'impresa):

- nel caso in cui il soggetto avente diritto alla prestazione sia una persona fisica, le prestazioni sono assoggettate ad un'imposta sostitutiva ai sensi dell'art. 26-ter, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e s.m.i così come modificato dal Decreto Legge 138/2011, calcolata sulla differenza tra le somme corrisposte da Zurich e i premi pagati dal Contraente, eventualmente riproporzionati in caso di riscatti parziali (art. 45, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e s.m.i-T.U.I.R.);
- nel caso in cui il soggetto avente diritto alla prestazione sia una persona giuridica (soggetto esercente attività d'impresa), le prestazioni erogate da Zurich concorrono a formare il reddito in base alle regole stabilite dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 in materia di determinazione del reddito d'impresa.

Tutte le prestazioni corrisposte in caso di decesso dell'Assicurato sono esenti dall'imposta sulle successioni.

Variazioni transnazionali di residenza

Il presente contratto è stato concepito nel rispetto della normativa legale e fiscale applicabile ai Contraenti e agli Assicurati aventi residenza o sede legale in Italia.

Qualora il Contraente/Assicurato trasferisca la propria residenza o sede legale in un paese diverso dall'Italia, il contraente potrebbe non avere più diritto a versare premi sulla sua polizza e il contratto potrebbe non incontrare più i bisogni individuali del Contraente/Assicurato stesso.

Il Contraente/Assicurato deve informare per iscritto Zurich di ogni eventuale cambio di residenza, domicilio o sede legale intervenuto nel corso del Contratto verso uno Stato diverso dall'Italia, prima che il cambiamento stesso abbia effetto.

In tal caso, previo assenso da parte del Contraente/Assicurato, Zurich può trasferire i dati personali del Contraente/Assicurato, ad un'altra Società facente parte del Gruppo Zurich Insurance Group operante nel nuovo Stato di residenza, domicilio o sede legale del Contraente/Assicurato, in modo che sia eventualmente possibile proporgli soluzioni in linea con la sua nuova situazione.

Zurich non offre consulenza sul trattamento fiscale del Contratto.

Per ogni valutazione sulle modifiche al trattamento fiscale a seguito di cambio di residenza, domicilio o sede legale sarà a carico del Contraente ottenere un'adeguata consulenza fiscale indipendente, che lo informi delle conseguenze derivanti da tale variazione.

La variazione di residenza potrebbe consentire a Zurich di sospendere e /o sciogliere il contratto. In caso di scioglimento, il contraente può sempre richiedere il pagamento del valore del contratto stesso.

Per i dettagli sulla normativa Statunitense FATCA e sulle disposizioni concernenti lo Scambio Automatico di Informazioni, ai sensi della legge 18 giugno 2015 n. 95. si rinvia al relativo articolo delle Condizioni contrattuali.

D. Altre informazioni sul contratto

8. Modalità di perfezionamento

Per le modalità di perfezionamento del contratto e la decorrenza delle coperture assicurative, si rinvia all'articolo "Conclusione del contratto ed entrata in vigore dell'assicurazione" delle Condizioni contrattuali di ciascuna tariffa.

9. Risoluzione del contratto per sospensione del pagamento dei premi

Il Contraente ha la possibilità, in qualsiasi momento di risolvere il contratto e nel caso di tariffa a premio annuo di sospendere il pagamento dei premi.

Se la sospensione del pagamento dei premi avviene prima di aver versato le annualità di premio minime previste dal contratto, il contratto si risolve ed i premi restano acquisiti dalla Società.

Se la sospensione dei premi avviene dopo aver versato tre annualità di premio, il contratto rimane in vigore fino al termine del differimento per una rendita ridotta.

Per maggiori informazioni sugli effetti della sospensione del pagamento dei premi si rinvia all'articolo "Interruzione del pagamento dei premi: risoluzione del contratto e riduzione della rendita assicurata" delle Condizioni contrattuali di ciascuna tariffa a premio annuo.

10. Riscatto e riduzione

Il Contraente, sempre che sussistano le condizioni per ottenere l'eventuale valore di riduzione, ha la facoltà di esercitare il diritto di riscatto.

Il Contraente, nel caso di tariffa a premio unico, trascorsa un'annualità, può richiedere alla Società, la corresponsione del valore di riscatto maturato, determinando la risoluzione del contratto.

Nel caso di rendita differita a premio annuo, il contratto, versate almeno tre annualità di premio riconosce al Contraente che intende sospendere il pagamento dei premi, il diritto di mantenere in vigore il contratto per il valore della rendita ridotta.

Il riscatto non è consentito durante il periodo di godimento della rendita.

Per le modalità di determinazione dei valori di riduzione e di riscatto, si rinvia all'articolo "Riscatto" delle Condizioni contrattuali di ciascuna tariffa, e per i relativi costi al precedente punto 5.1.2.

In caso di risoluzione del contratto per interruzione del pagamento dei premi, il Contraente entro dodici mesi dall'interruzione del pagamento ha la facoltà di riattivare il contratto pagando le rate arretrate aumentate degli interessi come indicato all'articolo "Riattivazione" delle Condizioni contrattuali di ciascuna tariffa.

Si richiama l'attenzione del Contraente sulla possibilità che il valore sopra riportato risulti inferiore al premio versato.

E' possibile richiedere alla Società, in qualsiasi momento, la quantificazione del valore di riscatto, rivolgendosi a: **Zurich Investments Life S.p.A. - Customer Assistance - Via Benigno Crespi n. 23 - 20159 Milano - Telefono nr. 02/59663000 - Fax nr. 02/26622266 - E-mail: customerlife@it.zurich.com.**

Si rinvia al Progetto esemplificativo riportato alla Sezione E per l'illustrazione dell'evoluzione dei valori di riscatto. Per conoscere i valori riferiti alle caratteristiche del proprio contratto, è possibile consultare il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

Si precisa che l'importo massimo riscattabile da prodotti collegati alla gestione separata di riferimento del presente prodotto da un unico Contraente, o da più Contraenti collegati ad un medesimo soggetto, anche attraverso rapporti partecipativi, in ciascun periodo di 12 mesi intercorrenti tra due anniversari della data di decorrenza del primo contratto, non potrà risultare complessivamente superiore a 30 milioni di euro incrementati della quota parte relativa alla rivalutazione delle prestazioni.

11. Revoca della proposta

Fino al momento in cui il contratto non è perfezionato il Contraente può revocare la proposta inviando una comunicazione scritta tramite una delle seguenti modalità:

- lettera raccomandata A.R. a: **Zurich Investments Life S.p.A. - Life Claims & UW - Ufficio Life Underwriting - Via Benigno Crespi n. 23 - 20159 Milano;**

- PEC (posta elettronica certificata), per i mittenti possessori, specificando in oggetto "revoca della proposta", a: **Zurich.Investments.Life@pec.zurich.it**

La Società, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca, rimborserà al Contraente l'eventuale somma versata all'atto della sottoscrizione della proposta.

12. Diritto di recesso

Il Contraente può recedere dal contratto inviando entro 30 giorni dalla data di conclusione una comunicazione scritta tramite una delle seguenti modalità:

- lettera raccomandata A.R. a: **Zurich Investments Life S.p.A. - Life Claims & UW - Ufficio Life After Sales - Via Benigno Crespi n. 23 - 20159 Milano;**
- PEC (posta elettronica certificata), per i mittenti possessori, specificando in oggetto "recesso", a: **Zurich.Investments.Life@pec.zurich.it.**

Il recesso libera entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di invio della richiesta, quale risultante dal cartellino d'invio o dall'invio della PEC.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Società provvederà a restituire il premio corrisposto.

13. Documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione

Per ogni ipotesi di liquidazione delle prestazioni da effettuarsi da parte della Società dovrà essere preventivamente consegnata tutta la documentazione prevista dall'articolo "Pagamenti della Società" delle Condizioni contrattuali, tramite una delle seguenti modalità:

- lettera raccomandata A.R. a: **Zurich Investments Life S.p.A. - Life Claims & UW - Ufficio Life Claims - Via Benigno Crespi n. 23 - 20159 Milano;**
- PEC (posta elettronica certificata), per i mittenti possessori, specificando in oggetto "liquidazione delle prestazioni", a: **Zurich.Investments.Life@pec.zurich.it**

La Società effettuerà il pagamento entro 30 giorni dalla consegna di tutta la documentazione richiesta.

Ai sensi dell'articolo 2952, secondo comma, del Codice Civile, i diritti derivanti dal Contratto di assicurazione (diversi dal diritto al pagamento delle rate di premio) si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Le somme dovute, per prestazioni aggiuntive, a scadenza o per sinistro, devono essere tassativamente richiesti alla Società entro 10 anni rispettivamente dalla data di scadenza del contratto, dalla data di pagamento delle prestazioni aggiuntive, dalla data di richiesta di riscatto o dalla data dell'evento in caso di sinistro.

Le somme non richieste entro 10 anni non potranno più essere liquidate ai richiedenti, ma dovranno essere dalla Società, comunicati e devoluti al Fondo, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art.1 c. 343 Legge 23.12.2005 n. 266.

14. Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la Legge italiana.

15. Lingua

Il contratto, ogni documento ad esso allegato e le comunicazioni in corso di contratto sono redatti in italiano.

16. Reclami

Eventuali reclami possono essere presentati direttamente alla Compagnia o all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) secondo le disposizioni che seguono:

- Alla Compagnia

Vanno indirizzati i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto o dei sinistri.

I reclami devono contenere i seguenti elementi: nome, cognome e domicilio del reclamante, denominazione dell'impresa, dell'intermediario o dei soggetti di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

La Compagnia, ricevuto il reclamo, deve fornire risposta entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, all'indirizzo fornito dal reclamante.

I reclami devono essere inviati per iscritto a:

ZURICH INVESTMENTS LIFE S.p.A.

Ufficio Gestione Reclami

Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano

Fax numero: 02.2662.2243

E-mail: reclami@zurich.it

o tramite il sito internet della Compagnia www.zurich.it dove, nell'apposita sezione dedicata ai reclami, è predisposto un apposito modulo per l'inoltro dello stesso alla Compagnia.

- All'IVASS

Vanno indirizzati i reclami:

- aventi ad oggetto l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore), da parte della Compagnia, degli Intermediari e dei periti assicurativi da essa incaricati;
- nei casi in cui il reclamante non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo inoltrato alla Compagnia o in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia nel termine di 45 giorni.

Nei casi di cui sopra, i reclami devono essere inviati per iscritto a:

I.V.A.S.S.

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, Servizio Tutela degli Utenti,
Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma
Fax numero: 06.421.33.353/745

Per la presentazione del reclamo ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell'Istituto di Vigilanza (www.ivass.it) nella sezione relativa ai reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito della Compagnia www.zurich.it. La presentazione del reclamo ad IVASS può avvenire anche via PEC all'indirizzo ivass@pec.ivass.it.

I reclami indirizzati ad IVASS devono contenere i seguenti elementi:

- nome, cognome domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- denominazione dell'impresa, dell'intermediario o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela;
- copia del reclamo presentato alla Compagnia e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa, rispettivamente nell'ipotesi di mancata risposta nel termine di 45 giorni e nell'ipotesi di risposta ritenuta non soddisfacente;
- ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Ulteriori informazioni sulla presentazione e gestione dei reclami sono contenute nel Regolamento ISVAP n. 24/2008 e s.m.i., che l'Assicurato può consultare sul sito www.ivass.it.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente (individuabile al sito www.e.europa.eu/fin-nete) chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET

Nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo da parte della Compagnia, prima di interessare l'Autorità Giudiziaria, il reclamante potrà rivolgersi all'IVASS, come sopra delineato, oppure potrà avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:

- la mediazione civile, disciplinata dal D. Lgs. 28/2010 e s.m.i., quale condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti) attraverso la presentazione di una istanza all'Organismo di mediazione scelto liberamente dalla parte tra quelli territorialmente competenti. Tale Organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti, le quali vi partecipano con l'assistenza di un avvocato;
- l'arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., attivabile o in virtù di una clausola compromissoria se prevista all'interno del contratto (nelle condizioni contrattuali) o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo tra le parti volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia.

Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

17. Informativa in corso di contratto

La Società si impegna ad inviare tempestivamente al Contraente una comunicazione per qualsiasi variazione delle informazioni contenute nella presente Nota informativa o nel Regolamento della gestione separata, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.

La Società si impegna a trasmettere entro sessanta giorni dalla data prevista per la rivalutazione della rendita assicurata, l'estratto conto annuale contenente le seguenti informazioni minimali:

- cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto alla data di riferimento dell'estratto conto precedente e valore della rendita maturata alla data di riferimento dell'estratto conto precedente;
- dettaglio dei premi versati nell'anno di riferimento, con evidenza di eventuali premi in arretrato ed un'avvertenza sugli effetti derivanti dal mancato pagamento;
- importo della rendita assicurata alla data di riferimento dell'estratto conto precedente;
- importo della rendita assicurata alla data di riferimento dell'estratto conto;
- valore di riscatto maturato alla data di riferimento dell'estratto conto;
- tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata, spese di gestione, tasso annuo di rendimento retrocesso, tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni.

18. Conflitto di interessi

Ad oggi non esistono situazioni di conflitto di interessi per la gestione separata Zurich Style. La Società vigila per assicurare la tutela dei Contraenti dall'insorgere di possibili conflitti di interesse, in coerenza con quanto previsto dalla regolamentazione IVASS e con le procedure interne di cui si è dotata la Società stessa.

Per la quantificazione delle utilità ricevute e retrocesse agli Assicurati e per le utilità rappresentate dai servizi si rinvia al rendiconto annuale e al prospetto della composizione della gestione separata presenti sul sito della Società – www.zurich.it – e su alcuni quotidiani a tiratura nazionale.

E. Progetto esemplificativo delle prestazioni

La presente elaborazione costituisce una esemplificazione dello sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto previsti dal contratto. L'elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio, durata, periodicità di versamenti ed età dell'Assicurato.

Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:

a. Il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente;

b. una ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall'IVASS e pari, al momento di redazione del presente progetto, al 3,00%.

La misura di rivalutazione è determinata:

- sottraendo dal rendimento realizzato le spese di gestione pari allo 0,80%. Tale spesa di gestione viene incrementata dello 0,02% per ogni 0,10% aggiuntivo di rendimento superiore al 4%.***
- diminuendo tale risultato del tasso tecnico dell'1,00% già conteggiato nel calcolo del premio.***

I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che la Società è tenuta a corrispondere, laddove il contratto sia in regola con il versamento dei premi, in base alle condizioni di polizza e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.

I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall'IVASS sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo la Società. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.

SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RISCATTO IN BASE A:

Rendita differita a premio unico

A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO

- Tasso tecnico: 1,00%
- Et  dell'Assicurato: 40 anni
- Durata Differimento: 25 anni
- Anno nascita: 1975
- Rateazione Rendita: Annuale
- Sesso: qualsiasi
- Premio Unico: 15.000,00
- Rendita Iniziale: 778,94

Anni trascorsi	Premio versato	Cumulo premi	Rendita assicurata alla fine dell'anno	Capitale morte alla fine dell'anno	Valore di riscatto alla fine dell'anno
1	15.000,00	15.000,00	772,71	14.997,00	7.811,28
2		15.000,00	766,53	14.997,00	8.012,26
3		15.000,00	760,40	14.997,00	8.218,43
4		15.000,00	754,32	14.997,00	8.429,91
5		15.000,00	748,29	14.997,00	8.646,85
6		15.000,00	742,30	14.997,00	8.869,27
7		15.000,00	736,36	14.997,00	9.097,44
8		15.000,00	730,47	14.997,00	9.331,51
9		15.000,00	724,63	14.997,00	9.571,64
10		15.000,00	718,83	14.997,00	9.817,86
11		15.000,00	713,08	14.997,00	10.070,46
12		15.000,00	707,38	14.997,00	10.329,62
13		15.000,00	701,72	14.997,00	10.595,36
14		15.000,00	696,11	14.997,00	10.868,02
15		15.000,00	690,54	14.997,00	11.147,62
16		15.000,00	685,02	14.997,00	11.434,49
17		15.000,00	679,54	14.997,00	11.728,68
18		15.000,00	674,10	14.997,00	12.030,37
19		15.000,00	668,71	14.997,00	12.339,94
20		15.000,00	663,36	14.997,00	12.657,42
21		15.000,00	658,05	14.997,00	12.983,01
22		15.000,00	652,79	14.997,00	13.317,12
23		15.000,00	647,57	14.997,00	13.659,80
24		15.000,00	642,39	14.997,00	14.011,25
25		15.000,00	778,94		17.567,20

L'operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, il recupero dei premi versati non potr  avvenire nel caso del differimento.

B) TASSO DI RENDIMENTO FINANZIARIO

AVVERTENZA: Il tasso del 3,00% costituisce un'ipotesi di rendimento annuo costante ed è meramente indicativo. Pertanto non vi è nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente.

- Rendimento lordo Ivass: 3,00%
- Spese di gestione: 0,80%
- Rendimento attribuito: 2,20%
- Tasso tecnico dedotto: 1,00%
- Misura rivalutazione: 1,20%

Anni trascorsi	Premio versato	Cumulo premi	Rendita assicurata alla fine dell'anno	Capitale morte alla fine dell'anno	Valore di riscatto alla fine dell'anno
1	15.000,00	15.000,00	788,29	15.177,02	7.968,78
2		15.000,00	797,75	15.359,15	8.338,60
3		15.000,00	807,32	15.543,40	8.725,54
4		15.000,00	817,01	15.729,97	9.130,50
5		15.000,00	826,81	15.918,65	9.554,18
6		15.000,00	836,73	16.109,64	9.997,55
7		15.000,00	846,77	16.302,94	10.461,51
8		15.000,00	856,93	16.498,55	10.946,99
9		15.000,00	867,21	16.696,47	11.454,98
10		15.000,00	877,62	16.896,89	11.986,63
11		15.000,00	888,15	17.099,63	12.542,88
12		15.000,00	898,81	17.304,87	13.125,00
13		15.000,00	909,60	17.512,61	13.734,17
14		15.000,00	920,52	17.722,85	14.371,62
15		15.000,00	931,57	17.935,60	15.038,64
16		15.000,00	942,75	18.150,85	15.736,57
17		15.000,00	954,06	18.368,60	16.466,83
18		15.000,00	965,51	18.589,05	17.231,04
19		15.000,00	977,10	18.812,19	18.030,77
20		15.000,00	988,83	19.038,03	18.867,63
21		15.000,00	1.000,70	19.266,56	19.743,32
22		15.000,00	1.012,71	19.497,79	20.659,60
23		15.000,00	1.024,86	19.731,72	21.618,32
24		15.000,00	1.037,16	19.968,53	22.621,62
25		15.000,00	1.049,61		23.671,54

Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra esposte sono al lordo degli oneri fiscali

Rendita differita a premio annuo costante

A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO

- Tasso tecnico: 1,00%
- Et  dell'Assicurato: 40 anni
- Durata Differimento: 25
- Anno nascita: 1975
- Rateazione rendita: Annuale
- Sesso: qualsiasi
- Frazionamento premio: Annuale
- Premio Annuo Costante: 1.500,00
- Rendita Iniziale: 1.552,12

Anni trascorsi	Premio versato	Cumulo premi	Rendita assicurata alla fine dell'anno	Capitale morte alla fine dell'anno	Interruzione del pagamento dei premi		
					Valore di riscatto alla fine dell'anno	Rendita ridotta alla fine dell'anno	Rendita ridotta al termine del differimento
1	1.500,00	1.500,00	1.551,62	1.495,00	---	---	---
2	1.500,00	3.000,00	1.550,63	2.990,00	---	---	---
3	1.500,00	4.500,00	1.549,15	4.485,00	1.744,14	183,28	186,25
4	1.500,00	6.000,00	1.547,19	5.980,00	2.409,00	243,41	248,34
5	1.500,00	7.500,00	1.544,75	7.475,00	3.501,89	303,05	310,42
6	1.500,00	9.000,00	1.541,83	8.970,00	4.327,94	362,22	372,51
7	1.500,00	10.500,00	1.538,44	10.465,00	5.200,18	420,91	434,59
8	1.500,00	12.000,00	1.534,58	11.960,00	6.120,85	479,14	496,68
9	1.500,00	13.500,00	1.530,25	13.455,00	7.091,78	536,89	558,76
10	1.500,00	15.000,00	1.525,46	14.950,00	8.115,51	594,19	620,85
11	1.500,00	16.500,00	1.520,21	16.445,00	9.194,02	651,02	682,93
12	1.500,00	18.000,00	1.514,51	17.940,00	10.330,06	707,41	745,02
13	1.500,00	19.500,00	1.508,35	19.435,00	11.525,62	763,33	807,10
14	1.500,00	21.000,00	1.501,75	20.930,00	12.783,83	818,82	869,19
15	1.500,00	22.500,00	1.494,70	22.425,00	14.106,85	873,85	931,27
16	1.500,00	24.000,00	1.487,21	23.920,00	15.497,88	928,45	993,36
17	1.500,00	25.500,00	1.479,29	25.415,00	16.959,59	982,61	1.055,44
18	1.500,00	27.000,00	1.470,93	26.910,00	18.495,11	1.036,34	1.117,53
19	1.500,00	28.500,00	1.462,14	28.405,00	20.107,33	1.089,63	1.179,61
20	1.500,00	30.000,00	1.452,93	29.900,00	21.799,97	1.142,51	1.241,70
21	1.500,00	31.500,00	1.443,29	31.395,00	23.575,78	1.194,95	1.303,78
22	1.500,00	33.000,00	1.433,23	32.890,00	25.438,79	1.246,98	1.365,87
23	1.500,00	34.500,00	1.422,76	34.385,00	27.392,36	1.298,59	1.427,95
24	1.500,00	36.000,00	1.411,87	35.880,00	29.440,43	1.349,79	1.490,04
25	1.500,00	37.500,00	1.552,12		35.004,50		

L'operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, in questo caso, in caso di riscatto il recupero dei premi versati non potr  avvenire.

B) TASSO DI RENDIMENTO FINANZIARIO

AVVERTENZA: Il tasso del 3,00% costituisce un'ipotesi di rendimento annuo costante ed è meramente indicativo. Pertanto non vi è nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente.

- Rendimento lordo Ivass: 3,00%
- Spese di gestione: 0,80%
- Rendimento attribuito: 2,20%
- Tasso tecnico dedotto: 1,00%
- Misura rivalutazione: 1,20%

Anni trascorsi	Premio versato	Cumulo premi	Rendita assicurata alla fine dell'anno	Capitale morte alla fine dell'anno	Interruzione del pagamento dei premi		
					Valore di riscatto alla fine dell'anno	Capitale ridotto alla fine dell'anno	Capitale ridotto al termine del differimento
1	1.500,00	1.500,00	1.552,87	1.495,72	---	---	---
2	1.500,00	3.000,00	1.554,37	2.994,33	---	---	---
3	1.500,00	4.500,00	1.556,63	4.498,03	1.815,32	190,76	248,00
4	1.500,00	6.000,00	1.559,66	6.009,05	2.532,41	255,88	328,72
5	1.500,00	7.500,00	1.563,48	7.529,71	3.718,32	321,78	408,48
6	1.500,00	9.000,00	1.568,09	9.062,29	4.641,70	388,48	487,30
7	1.500,00	10.500,00	1.573,50	10.609,15	5.633,33	455,97	565,18
8	1.500,00	12.000,00	1.579,72	12.172,67	6.697,50	524,28	642,14
9	1.500,00	13.500,00	1.586,76	13.755,29	7.838,22	593,40	718,18
10	1.500,00	15.000,00	1.594,63	15.359,46	9.060,24	663,36	793,34
11	1.500,00	16.500,00	1.603,34	16.987,69	10.368,02	734,15	867,58
12	1.500,00	18.000,00	1.612,89	18.642,40	11.766,67	805,79	940,95
13	1.500,00	19.500,00	1.623,30	20.326,29	13.261,27	878,28	1.013,44
14	1.500,00	21.000,00	1.634,58	22.041,96	14.857,64	951,65	1.085,08
15	1.500,00	22.500,00	1.646,74	23.792,07	16.561,28	1.025,89	1.155,86
16	1.500,00	24.000,00	1.659,80	25.579,48	18.378,78	1.101,04	1.225,82
17	1.500,00	25.500,00	1.673,76	27.406,78	20.316,09	1.177,08	1.294,94
18	1.500,00	27.000,00	1.688,63	29.276,75	22.380,31	1.254,04	1.363,25
19	1.500,00	28.500,00	1.704,42	31.192,21	24.578,21	1.331,91	1.430,73
20	1.500,00	30.000,00	1.721,15	33.156,19	26.917,81	1.410,73	1.497,43
21	1.500,00	31.500,00	1.738,82	35.171,41	29.406,45	1.490,48	1.563,32
22	1.500,00	33.000,00	1.757,45	37.241,02	32.052,98	1.571,20	1.628,44
23	1.500,00	34.500,00	1.777,05	39.368,00	34.865,73	1.652,88	1.692,79
24	1.500,00	36.000,00	1.797,63	41.555,40	37.854,29	1.735,55	1.756,38
25	1.500,00	37.500,00	1.819,20		41.027,87		

Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra esposte sono al lordo degli oneri fiscali

Rendita differita a premio annuo rivalutabile

A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO

- Tasso tecnico: 1,00%
- Et  dell'Assicurato: 40 anni
- Durata Differimento: 25
- Anno nascita: 1975
- Rateazione Rendita: Annuale
- Sesso: qualsiasi
- frazionamento premio: Annuale
- Premio Annuo Iniziale: 1.500,00
- Rendita Iniziale: 1.552,12

Anni trascorsi	Premio versato	Cumulo premi	Rendita assicurata alla fine dell'anno	Capitale morte alla fine dell'anno	Interruzione del pagamento dei premi		
					Valore di riscatto alla fine dell'anno	Rendita ridotta alla fine dell'anno	Rendita ridotta al termine del differimento
1	1.500,00	1.500,00	1.539,70	1.495,00	---	---	---
2	1.500,00	3.000,00	1.527,38	2.990,00	---	---	---
3	1.500,00	4.500,00	1.515,16	4.485,00	1.730,24	181,82	186,25
4	1.500,00	6.000,00	1.503,04	5.980,00	2.380,10	240,49	248,34
5	1.500,00	7.500,00	1.491,02	7.475,00	3.445,84	298,20	310,42
6	1.500,00	9.000,00	1.479,09	8.970,00	4.241,43	354,98	372,51
7	1.500,00	10.500,00	1.467,26	10.465,00	5.075,64	410,83	434,59
8	1.500,00	12.000,00	1.455,52	11.960,00	5.950,05	465,77	496,68
9	1.500,00	13.500,00	1.443,88	13.455,00	6.866,04	519,80	558,76
10	1.500,00	15.000,00	1.432,33	14.950,00	7.825,14	572,93	620,85
11	1.500,00	16.500,00	1.420,87	16.445,00	8.829,09	625,18	682,93
12	1.500,00	18.000,00	1.409,50	17.940,00	9.879,57	676,56	745,02
13	1.500,00	19.500,00	1.398,22	19.435,00	10.978,13	727,07	807,10
14	1.500,00	21.000,00	1.387,03	20.930,00	12.126,86	776,74	869,19
15	1.500,00	22.500,00	1.375,93	22.425,00	13.327,29	825,56	931,27
16	1.500,00	24.000,00	1.364,92	23.920,00	14.581,48	873,55	993,36
17	1.500,00	25.500,00	1.354,00	25.415,00	15.891,39	920,72	1.055,44
18	1.500,00	27.000,00	1.343,17	26.910,00	17.259,06	967,08	1.117,53
19	1.500,00	28.500,00	1.332,42	28.405,00	18.686,60	1.012,64	1.179,61
20	1.500,00	30.000,00	1.321,76	29.900,00	20.176,19	1.057,41	1.241,70
21	1.500,00	31.500,00	1.311,19	31.395,00	21.730,09	1.101,40	1.303,78
22	1.500,00	33.000,00	1.300,70	32.890,00	23.350,61	1.144,62	1.365,87
23	1.500,00	34.500,00	1.290,29	34.385,00	25.039,97	1.187,07	1.427,95
24	1.500,00	36.000,00	1.279,97	35.880,00	26.800,85	1.228,77	1.490,04
25	1.500,00	37.500,00	1.552,12		35.004,50		

L'operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, in questo caso, in caso di riscatto il recupero dei premi versati non potr  avvenire.

B) TASSO DI RENDIMENTO FINANZIARIO

AVVERTENZA: Il tasso del 3,00% costituisce un'ipotesi di rendimento annuo costante ed è meramente indicativo. Pertanto non vi è nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente.

- Rendimento lordo Ivass: 3,00%
- Spese di gestione: 0,80%
- Rendimento attribuito: 2,20%
- Tasso tecnico dedotto: 1,00%
- Misura rivalutazione: 1,20%

Anni trascorsi	Premio versato	Cumulo premi	Rendita assicurata alla fine dell'anno	Capitale morte alla fine dell'anno	Interruzione del pagamento dei premi		
					Valore di riscatto alla fine dell'anno	Rendita ridotta alla fine dell'anno	Rendita ridotta al termine del differimento
1	1.500,00	1.500,00	1.570,75	1.495,00	---	---	---
2	1.518,00	3.018,00	1.589,60	3.026,00	---	---	---
3	1.536,22	4.554,22	1.608,68	4.593,66	1.837,01	193,04	250,97
4	1.554,65	6.108,87	1.627,98	6.198,60	2.577,94	260,48	334,63
5	1.573,31	7.682,18	1.647,52	7.841,55	3.807,53	329,50	418,28
6	1.592,19	9.274,37	1.667,29	9.523,14	4.781,14	400,15	501,94
7	1.611,30	10.885,67	1.687,30	11.244,10	5.836,81	472,44	585,59
8	1.630,64	12.516,31	1.707,55	13.005,12	6.980,33	546,42	669,26
9	1.650,21	14.166,52	1.728,04	14.806,89	8.217,19	622,09	752,91
10	1.670,01	15.836,53	1.748,78	16.650,10	9.553,98	699,51	836,57
11	1.690,05	17.526,58	1.769,77	18.535,55	10.997,18	778,70	920,23
12	1.710,33	19.236,91	1.791,01	20.463,96	12.553,60	859,68	1.003,88
13	1.730,85	20.967,76	1.812,50	22.436,05	14.230,94	942,50	1.087,55
14	1.751,62	22.719,38	1.834,25	24.452,68	16.036,85	1.027,18	1.171,20
15	1.772,64	24.492,02	1.856,26	26.514,60	17.979,80	1.113,76	1.254,86
16	1.793,91	26.285,93	1.878,54	28.622,56	20.068,54	1.202,27	1.338,53
17	1.815,44	28.101,37	1.901,08	30.777,48	22.312,18	1.292,73	1.422,17
18	1.837,23	29.938,60	1.923,89	32.980,14	24.721,07	1.385,20	1.505,83
19	1.859,28	31.797,88	1.946,98	35.231,32	27.305,43	1.479,70	1.589,49
20	1.881,59	33.679,47	1.970,34	37.531,80	30.076,44	1.576,27	1.673,14
21	1.904,17	35.583,64	1.993,98	39.882,57	33.045,75	1.674,94	1.756,80
22	1.927,02	37.510,66	2.017,91	42.284,44	36.226,07	1.775,76	1.840,46
23	1.950,14	39.460,80	2.042,12	44.738,22	39.630,22	1.878,75	1.924,11
24	1.973,54	41.434,34	2.066,63	47.244,96	43.272,39	1.983,96	2.007,77
25	1.997,22	43.431,56	2.091,43		47.167,39		

Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra esposte sono al lordo degli oneri fiscali.

=====

Zurich Investments Life S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota informativa.

**Il Rappresentante legale
Dott. Paolo Penco**



Informativa relativa all'accesso all'Area Clienti Riservata

La informiamo che, a seguito della conclusione del contratto, potrà richiedere le credenziali per accedere all'Area Clienti Riservata presente sul sito della Società, ove potrà consultare la sua posizione assicurativa. Le credenziali d'accesso le verranno rilasciate solo su sua specifica richiesta, per garantirle una consultazione sicura. Per ottenerle, la invitiamo a collegarsi all'indirizzo <https://areaclienti.zurich.it> e seguire le istruzioni riportate. Alla conclusione del processo avrà a disposizione le credenziali per la consultazione dell'area a lei riservata.

I dati e le informazioni contenute nella presente Nota informativa sono aggiornate al 1 Giugno 2016.

Condizioni contrattuali contratto di rendita vitalizia differita rivalutabile a premio unico

Parte I

Oggetto del contratto

Articolo 1

Prestazioni assicurate

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazione:

PRESTAZIONI IN CASO DI VITA: in base al presente contratto, la Società si impegna a corrispondere all'Assicurato, alla scadenza del periodo di differimento, una rendita vitalizia garantita pari al massimo tra:

- la rendita annua vitalizia inizialmente assicurata, rivalutata annualmente al tasso di rendimento di anno in anno riconosciuto e
- la rendita annua vitalizia inizialmente assicurata.

La rendita in erogazione al termine del periodo di differimento sarà pari alla rendita sopra definita rivalutata annualmente al tasso di rendimento di anno in anno riconosciuto con il minimo della rendita vitalizia garantita al termine del periodo di differimento.

PRESTAZIONI IN CASO DI DECESSO: in caso di decesso dell'Assicurato, verificatosi nel periodo di differimento, la Società garantisce il pagamento ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente, di un importo pari al massimo valore tra:

- il premio unico versato, al netto del caricamento implicito, rivalutato nella proporzione in cui la rendita annua, quale risulta all'anniversario della data di decorrenza della polizza che precede la data di decesso, sta a quella inizialmente assicurata e
- il premio unico versato al netto del caricamento implicito.

La rendita si rivaluta annualmente secondo le modalità stabilite al successivo art. 6 "Modalità di rivalutazione annuale della rendita".

Articolo 2

Durata del contratto e modalità di versamento dei premi

La durata del differimento del presente contratto varia da un minimo di 5 anni ad un massimo di 30 anni. La durata del contratto coincide con la vita dell'Assicurato.

Le prestazioni, di cui all'Art. 1, verranno erogate a condizione che il Contraente abbia regolarmente corrisposto il premio.

L'importo del premio unico è dovuto in via anticipata alla data di decorrenza del contratto.

La rendita annua minima assicurata non potrà essere inferiore a 500,00 euro né superiore a 60.000,00 euro.

Ogni pagamento deve essere effettuato presso l'Agenzia a cui è assegnata la polizza o presso la Direzione della Società.

In ogni caso il cumulo premi massimo, al netto dei premi relativi agli eventuali riscatti parziali, che il singolo Contraente può versare, tenendo conto di tutti i contratti collegati a gestioni separate sottoscritti con la Società, non potrà risultare complessivamente superiore a euro 1.000.000,00.

Il predetto limite massimo non crea alcun collegamento negoziale tra i diversi contratti collegati a gestioni separate sottoscritti dal medesimo Contraente, che restano pertanto giuridicamente indipendenti ed autonomi l'uno dall'altro.

Parte II

Conclusione del contratto e diritto di recesso

Articolo 3

Conclusione del contratto ed entrata in vigore dell'assicurazione

Il contratto si intende concluso nel momento in cui il Contraente, a seguito della sottoscrizione della proposta, completa di tutte le informazioni e documenti richiesti dalla vigente normativa, riceve da parte della Società la polizza debitamente sottoscritta o comunicazione scritta di accettazione della proposta. In quest'ultimo caso, la proposta e la comunicazione di accettazione costituiranno ad ogni effetto il documento di polizza.

L'assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il premio di sottoscrizione, dalle ore 24 del giorno di conclusione del contratto o del giorno indicato nella polizza quale data di decorrenza dell'Assicurazione, se successivo.

Articolo 4

Diritto di recesso dal contratto

Il Contraente può recedere dal contratto mediante lettera raccomandata A.R. o PEC (posta elettronica certificata) da inviare entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto. Il recesso libera entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di invio della richiesta, quale risultante dal cartellino d'invio o dall'invio della PEC. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società rimborserà al Contraente il premio corrisposto al netto della parte di premio relativa al rischio corso nel periodo per il quale il contratto ha avuto effetto.

Articolo 5

Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato

Le dichiarazioni rese dal Contraente e dall'Assicurato devono essere esatte e complete; dichiarazioni inesatte o reticenti relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni, nonché la cessazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del C.C. L'inesatta dichiarazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute.

Parte III

Regolamentazione nel corso del contratto

Articolo 6

Modalità di rivalutazione della rendita

Gli investimenti relativi agli impegni assunti con il presente contratto confluiscono in una specifica gestione delle attività denominata "Zurich Style", disciplinata dal relativo Regolamento che costituisce parte integrante del presente contratto.

Il valore delle attività gestite nella gestione separata "Zurich Style" non sarà inferiore all'importo delle Riserve Matematiche costituite per le polizze facenti parte della Gestione.

La Società dichiara entro il mese di dicembre di ogni anno il rendimento realizzato dalla gestione "Zurich Style".

Il **rendimento attribuito** ai Contraenti si ottiene sottraendo al rendimento realizzato la spesa di gestione pari allo 0,8%. Tale spesa viene incrementata dello 0,02% per ogni 0,10% aggiuntivo al 4% di rendimento realizzato dalla gestione separata.

La **misura annua di rivalutazione** si ottiene sottraendo al rendimento attribuito il tasso tecnico dell'1,00% già conteggiato nel calcolo della rendita assicurata iniziale.

La misura annua di rivalutazione così ottenuta viene riconosciuta alla ricorrenza anniversaria nel periodo dal 1/12 al 30/11 dell'anno successivo alla data di chiusura del periodo di osservazione del "Zurich Style".

Ciascuna rivalutazione viene applicata alla garanzia in essere comprensiva di quella derivante da eventuali precedenti rivalutazioni. Il valore della rendita rivalutata potrà aumentare, diminuire o rimanere invariato e verrà comunicato annualmente al Contraente.

Al termine del differimento l'Assicurato riceverà l'avviso di pagamento della rendita con la rateazione già indicata in polizza.

L'Assicurato può richiedere, 60 giorni prima della scadenza del differimento, che la rendita venga corrisposta con una rateazione diversa. In tal caso verrà effettuato il ricalcolo della rendita stessa come se il contratto fosse stato sottoscritto fin dall'origine con la rateazione richiesta. La rateazione può essere annuale, semestrale,

trimestrale o mensile.

La rendita viene erogata in via posticipata; conseguentemente la prima rata di rendita viene corrisposta al termine del periodo di rateazione prescelto.

La rendita si rivaluta ogni anno. La rivalutazione è applicata ad ogni ricorrenza annua successiva alla data di chiusura del periodo di osservazione del "Zurich Style".

La rendita in pagamento non può essere riscattata.

Il rendimento della Gestione Separata viene certificato annualmente da una Società di Revisione esterna alla Società (vedi Regolamento della Gestione Separata).

Articolo 7

Riscatto

Il Contraente sempre che sussistano le condizioni per richiedere il valore di riduzione, può richiedere a Zurich, a mezzo di lettera raccomandata o PEC (posta elettronica certificata), la corresponsione del valore di riscatto maturato sia durante il periodo di pagamento dei premi che in epoca successiva.

La Società si impegna a fornire informazioni e/o spiegazioni sui valori di riscatto dei contratti e corrisponderà al Contraente il valore di riscatto entro e non oltre 30 giorni dal momento in cui ha ricevuto la richiesta scritta da parte del Contraente.

Il valore di riscatto si ottiene scontando il capitale rivalutato, per il periodo che intercorre tra la data di richiesta di riscatto e la scadenza del contratto, al tasso annuo di sconto del 3,40%.

Il capitale rivalutato si ottiene moltiplicando la rendita annua rivalutata per il relativo coefficiente riportato nell'Allegato A, stabilito in relazione all'età dell'Assicurato al termine del differimento e al suo anno di nascita.

Al termine del differimento, qualora l'Assicurato sia in vita, il contratto è riscattabile ed il valore di riscatto si ottiene moltiplicando la rendita vitalizia garantita per il relativo coefficiente (sopra definito).

Il riscatto non è consentito durante il periodo di godimento della rendita. Il pagamento del valore di riscatto avviene nei confronti del Contraente.

Tuttavia nel caso di designazione irrevocabile di Beneficiario occorrerà un assenso scritto di quest'ultimo alla dichiarazione di riscatto del Contraente.

In caso di riscatto il Contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore ai premi versati.

Articolo 8

Opzioni

L'Assicurato può scegliere, mediante richiesta scritta, entro 60 giorni prima della scadenza contrattuale, alla Direzione della Società, l'erogazione della rendita in una delle seguenti forme:

- a) una rendita certa per i primi 5 anni e successivamente vitalizia: detta rendita certa è pagata in ogni caso all'Assicurato o, in caso di suo decesso, alle persone da lui designate; dopo i primi 5 anni la rendita continuerà ad essere corrisposta solo in caso di esistenza in vita dell'Assicurato;
- b) una rendita certa per i primi 10 anni e successivamente vitalizia: detta rendita certa è pagata in ogni caso all'Assicurato o, in caso di suo decesso, alle persone da lui designate; dopo i primi 10 anni la rendita continuerà ad essere corrisposta solo in caso di esistenza in vita dell'Assicurato;
- c) una rendita vitalizia reversibile su un'altra testa: detta rendita è corrisposta all'Assicurato finchè è in vita e successivamente, in misura totale o parziale a scelta dell'Assicurato stesso, al Beneficiario designato. L'identificazione della seconda testa assicurata e la percentuale di reversibilità della rendita (100%, 60% o 50%) devono essere stabilite al momento della richiesta dell'opzione;

I coefficienti di conversione saranno quelli in vigore alla data della richiesta.

Articolo 9

Prestiti

Il contratto prevede la concessione di prestiti nel caso in cui il Contraente sia in regola con il pagamento dei premi, nei limiti del 90% del valore di riscatto.

Nell'atto di concessione del prestito, la Società indica le condizioni ed il tasso di interesse da applicarsi, in via anticipata, al prestito stesso.

Articolo 10

Cessione, pegno e vincolo

In conformità con quanto disposto all'art. 1406 C.C., il Contraente può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto. Tale atto diventa efficace nel momento in cui la Società viene informata per iscritto dal Contraente dell'avvenuta cessione. Qualora l'Assicurato sia persona diversa dal Contraente è necessario l'assenso scritto dell'Assicurato. La Società ha l'obbligo di effettuare l'annotazione relativa all'avvenuta cessione su polizza o su appendice. La Società può opporre al terzo cessionario tutte le eccezioni derivanti dal presente contratto secondo quanto stabilito all'art. 1409 C.C.

La costituzione di un pegno sui crediti derivanti dal presente contratto produce effetti dal momento in cui la Società viene informata per iscritto dal Contraente dell'avvenuta costituzione di pegno. La

Società ha l'obbligo di effettuare l'annotazione dell'avvenuta costituzione di pegno sul credito su polizza o su appendice. Ai sensi dell'art. 2805 C.C. la Società può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che spettano verso il Contraente originario sulla base del presente contratto.

Il Contraente può vincolare le somme assicurate. Tale atto diventa efficace nel momento in cui la Società ne ha conoscenza. Qualora vi sia stata una designazione irrevocabile di un terzo Beneficiario, alla Società deve pervenire anche l'assenso scritto di tale Beneficiario. Nel momento in cui riceve notizia della costituzione di vincolo, corredata dall'assenso del Beneficiario, ove necessario, la Società ha l'obbligo di effettuare la relativa annotazione su polizza o su appendice.

Parte IV

Pagamenti della Società

Articolo 11

Beneficiari

Il Contraente designa il/i Beneficiario/i ai fini della prestazione in caso di decesso. La designazione dei Beneficiari e le sue eventuali modifiche o revoche devono essere comunicate alla Società per iscritto o disposte per testamento.

La designazione potrà essere revocata o modificata dal Contraente in qualsiasi momento ad eccezione dei seguenti casi:

- a) dopo che il Contraente abbia comunicato per iscritto alla Società di rinunciare al diritto di revoca ed il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di accettare il beneficio;
- b) da parte degli eredi al decesso del Contraente; e
- c) in seguito al verificarsi dell'evento assicurato, qualora il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società la propria intenzione di richiedere il beneficio.

Nei casi previsti dai punti (a), (b) che precedono, il Recesso, il Riscatto Totale o il Riscatto Parziale, la costituzione di pegno, vincolo e cessione del Contratto richiedono il consenso scritto del/i Beneficiario/i.

In mancanza di espressa designazione, Beneficiario delle Prestazioni Assicurate è il Contraente medesimo o, qualora quest'ultimo coincida con l'Assicurato, gli eredi testamentari o, in mancanza, i suoi eredi legittimi.

Qualora il Contraente designi espressamente più di un beneficiario, la ripartizione percentuale del beneficio tra i diversi Beneficiari dovrà essere specificata in modo chiaro per iscritto. In assenza di precise indicazioni, la ripartizione del beneficio avverrà in parti uguali.

Qualora i beneficiari siano genericamente gli eredi (siano essi legittimi o testamentari) la Società farà riferimento alle norme civilistiche (o al testamento) esclusivamente per l'individuazione corretta dei Beneficiari mentre il beneficio sarà suddiviso tra gli stessi in parti uguali, senza applicazione di eventuali quote previste dalla legge o dal testamento.

La liquidazione pertanto avverrà per "teste" in parti uguali e non per "stirpi" (ossia non saranno applicate, a titolo esemplificativo, le norme sulla Rappresentazione di cui agli articoli 467 e seguenti del Codice Civile o quelle in materia di legittimari di cui agli artt. 536 e seguenti del Codice Civile).

La ripartizione non avverrà in parti uguali, come sopra indicato, solo nel caso in cui il Contraente abbia espressamente ed inequivocabilmente indicato le quote per la ripartizione delle prestazioni assicurative in caso di decesso. Tali criteri di ripartizione specifici delle prestazioni assicurative possono essere comunicati alla Compagnia in qualsiasi momento o riportati nel testamento.

Articolo 12

Pagamenti della Società

La Società esegue i pagamenti, per riscatto o decesso, entro 30 giorni dal ricevimento della seguente documentazione di.

In caso di riscatto:

- richiesta di liquidazione sottoscritta dal Contraente comprensiva di codice IBAN nel caso di liquidazione a mezzo bonifico bancario;
- copia di documento di identità del Contraente in corso di validità anche alla data di pagamento da parte della Società;

In caso di decesso durante il differimento:

- Richiesta sottoscritta da ciascun Beneficiario, che dovrà contenere le seguenti informazioni:
 - a) nome, cognome e codice fiscale di ciascun Beneficiario e, relativamente ai Beneficiari che non siano anche Contraenti della Polizza, copia del tesserino contenente il codice fiscale;
 - b) IBAN di ciascun Beneficiario, in caso di pagamento con bonifico;
 - c) nome, cognome e (se conosciuto) codice fiscale dell'Assicurato;

- d) nome, cognome e (se conosciuto) codice fiscale del Contraente;
- e) numero di Polizza (se conosciuto);
- f) dichiarazione sottoscritta da ciascun Beneficiario contenente i dati richiesti dalla normativa F.A.T.C.A. (acronimo di "Foreign Account Tax Compliance Act") e in materia di scambio automatico di informazioni fiscali ai sensi della legge 18 giugno 2015 n. 95 (c.d. normativa DAC2 e CRS);
- g) dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali sottoscritta da ciascun Beneficiario (ai sensi della normativa in materia di privacy);
- h) dichiarazione contenente i dati richiesti dalla normativa antiriciclaggio sottoscritte da ciascun Beneficiario;

Al fine di agevolare i Beneficiari, Zurich mette a disposizione degli stessi presso le sedi degli Intermediari e sul proprio sito internet un fac simile di richiesta, per coloro che ritengono di farne uso.

- copia di documento di identità di ciascun Beneficiario in corso di validità anche alla data di pagamento da parte della Società;
- certificato di morte emesso dall'ufficiale di stato civile del Comune nel quale il decesso è avvenuto;
- relazione medica sulle cause del decesso dell'Assicurato, oppure copia della cartella clinica se il decesso dell'Assicurato sia avvenuto presso una struttura ospedaliera. I Beneficiari – al fine di agevolare il pagamento da parte della Società – potranno inviare, qualora disponibile, anche il modulo ISTAT relativo al decesso redatto e sottoscritto dal medico competente;
- se il Contraente non ha lasciato testamento, i Beneficiari dovranno inviare, alternativamente e a loro scelta, uno dei seguenti documenti dal quale risulti che il Contraente non ha lasciato testamento:
 - atto notorio redatto da un notaio
 oppure
 - dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata innanzi ad un pubblico ufficiale e contenente il consenso affinché la Società ne faccia uso secondo quanto disposto, anche in termini di sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere o di formazione o uso di atti falsi, dal D.P.R. n. 445/2000;
- se il Contraente ha lasciato testamento, copia del verbale di deposito e pubblicazione del testamento redatto da un pubblico ufficiale che precisi che il testamento sia l'ultimo che si conosce, abbia i requisiti di validità di forma e non sia stato impugnato da alcuno;
- se la designazione del beneficio sia stata fatta dal Contraente genericamente a favore degli eredi (ossia, sia priva di qualsiasi riferimento a specifici soggetti), i Beneficiari dovranno inviare, alternativamente e a loro scelta, uno dei seguenti documenti dal quale risulti chi sono gli eredi (siano essi legittimi o testamentari):
 - atto notorio redatto da un notaio
 oppure
 - dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata innanzi ad un pubblico ufficiale e contenente il consenso affinché la Società ne faccia uso secondo quanto disposto, anche in termini di sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere o di formazione o uso di atti falsi, dal D.P.R. n. 445/2000.

Inoltre, nel caso di eredi testamentari, i Beneficiari dovranno inviare copia del verbale di deposito e pubblicazione del testamento redatto da un pubblico ufficiale che precisi che il testamento sia l'ultimo che si conosce, abbia i requisiti di validità di forma e non sia stato impugnato da alcuno.

- nel caso di Beneficiari minorenni e/o incapaci e/o sottoposti ad amministrazione di sostegno, il Beneficiario dovrà fornire copia autenticata del decreto del Giudice Tutelare che:
 - i. autorizza la riscossione degli importi spettanti;
 - ii. individua il soggetto titolato a sottoscrivere la richiesta di pagamento indicata al punto A precedente;
 - iii. indica il conto corrente relativo alla tutela su cui effettuare l'accredito.

Il pagamento verrà effettuata tramite accredito delle somme sul conto corrente relativo alla tutela ed individuato nel provvedimento del Giudice Tutelare;

- nel caso in cui il pagamento debba essere effettuato anche a favore degli eredi del beneficiario, gli stessi dovranno fornire, alternativamente e a loro scelta, uno dei seguenti documenti dal quale risulti chi sono gli eredi del Beneficiario (siano essi legittimi o testamentari):
 - atto notorio redatto da un notaio
 oppure

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata innanzi ad un pubblico ufficiale e contenente il consenso affinché la Società ne faccia uso secondo quanto disposto, anche in termini di sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere o di formazione o uso di atti falsi, dal D.P.R. n. 445/2000.

Inoltre, nel caso di eredi testamentari, copia del verbale di deposito e pubblicazione del testamento del Beneficiario redatto da un pubblico ufficiale che precisi che il testamento sia l'ultimo che si conosce, abbia i requisiti di validità di forma e non sia stato impugnato da alcuno.

In caso di pagamento della rendita:

- il pagamento della rendita vitalizia annua dovuta viene effettuato al termine del differimento direttamente dalla Direzione della Società a seconda della rateazione prevista, dopo il ricevimento del certificato di esistenza in vita che dovrà essere consegnato ad ogni ricorrenza annuale.

In caso di decesso durante l'erogazione della rendita, il contratto si considera risolto e nulla è più dovuto dalla Società fatte salve le rate spettanti fino alla morte e non ancora liquidate.

La documentazione elencata viene richiesta dalla Società compatibilmente con quanto previsto dalle norme di legge applicabili.

In caso di necessità, o in presenza di situazioni di fatto che impongano particolari esigenze istruttorie, la Società può richiedere ulteriore documentazione probatoria. Le spese relative all'acquisizione della documentazione suddetta sono direttamente a carico dei Beneficiari.

Entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione elencata sopra, la Società comunicherà ai Beneficiari gli eventuali esiti negativi della valutazione svolta o, in caso di esito positivo, provvederà a pagare il Capitale Assicurato secondo le modalità indicate nella richiesta di pagamento.

Decorso il termine di trenta giorni sono dovuti gli interessi moratori previsti dalla Legge.

Parte V

Legge applicabile e fiscalità

Articolo 13

Rinvio alle norme di legge

L'assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è regolato dal contratto valgono le norme di legge.

Articolo 14

Imposte

Le imposte relative al presente contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari aventi diritto.

Articolo 15

Foro competente

Qualora il Contraente e/o l'Assicurato e/o il/i Beneficiario/i sia qualificabile come "consumatore" ai sensi del Codice del Consumo (art. 3, D.L.vo 206 del 2005 e smi), qualsiasi controversia derivante da o connessa all'interpretazione, applicazione o esecuzione del presente Contratto sarà sottoposta all'esclusiva competenza del foro di residenza o domicilio elettivo del consumatore.

Articolo 16

Normativa relativa a FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) e disposizioni concernenti lo Scambio Automatico di Informazioni, ai sensi della legge 18 giugno 2015 n. 95

Zurich non offre consulenza sul trattamento fiscale del Contratto. Per ricevere maggiori informazioni e dettagli su quanto riportato di seguito, si prega di consultare un consulente fiscale.

Obbligo di identificazione

Ai sensi della suddetta legge, la normativa richiede che la Società identifichi i Contraenti che siano cittadini statunitensi e/o abbiano la residenza fiscale in uno Stato diverso dall'Italia, e ne invii una comunicazione periodica alla Agenzia delle Entrate.

L'identificazione avviene in fase di assunzione della polizza ma anche durante tutta la vita del contratto principalmente mediante una o più richieste di autocertificazione da parte del Contraente.

Ogni volta che la Società riterrà che siano intervenute variazioni rispetto ad una autocertificazione, ne richiederà una nuova, non considerando più valida la precedente.

Per esempio la Società potrà richiedere una nuova autocertificazione se verrà a conoscenza di nuovi indizi che possano far presumere che il Contraente sia un cittadino statunitense e/o che abbia residenza fiscale in uno

Stato diverso dall'Italia.

Obbligo di comunicazione

Se il Contraente diventa cittadino statunitense e/o acquisisce la residenza fiscale di uno Stato diverso dall'Italia, ha l'obbligo di comunicare tale cambiamento per iscritto alla Società entro 60 giorni dall'evento che ha comportato la variazione. Se la Società verrà a conoscenza di nuovi indizi che possano far presumere che il Contraente sia un cittadino statunitense e/o con residenza fiscale in uno Stato diverso dall'Italia, potrà richiedere maggiori informazioni e chiarimenti per determinare la sua effettiva posizione fiscale.

In caso di mancata o non corretta comunicazione o autocertificazione da parte del Contraente, nei termini sopraindicati, la Società è obbligata a segnalare il Contraente all'Agenzia delle Entrate.

Articolo 17

Obbligo di adeguata verifica della clientela

Ai sensi dell' Art. 23 comma 1 – bis del D.Lgs. 231 del 21 novembre 2007 e successivi aggiornamenti ed integrazioni, nel caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica relativamente ai rapporti continuativi in essere o alle operazioni in corso di realizzazione, la Società pone fine al rapporto o all'esecuzione dell'operazione e restituisce al Contraente i fondi, gli strumenti e le altre disponibilità finanziarie di spettanza, liquidandone il relativo saldo attivo tramite bonifico bancario su un conto corrente bancario indicato dal Contraente ed allo stesso intestato.

Il trasferimento dei fondi è accompagnato da un messaggio che indica alla controparte bancaria che le somme sono restituite al Contraente per l'impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica.

Prima di avviare la procedura di restituzione di cui all'articolo 23, comma 1-bis, la Società dovrà contattare il Contraente, mediante comunicazione scritta, al fine di accertare la possibilità di completare agevolmente l'adeguata verifica entro 60 giorni dall'invio della stessa.

Nell'ipotesi in cui la Società non ottenga l'indicazione delle coordinate bancarie su cui effettuare il bonifico di restituzione entro 60 giorni dalla comunicazione scritta, provvederà a trattenere le disponibilità finanziarie del Contraente su un conto infruttifero.

Articolo 18

Embargo / sanzioni amministrative e commerciali

In deroga a qualsiasi previsione esplicitamente o implicitamente contraria contenuta nella presente Polizza, la Società non presta alcuna copertura assicurativa o riconosce alcun pagamento o fornisce alcuna prestazione o beneficio correlati all'assicurazione a favore di qualsiasi Contraente, Assicurato, Beneficiario o di terzi qualora tale copertura assicurativa, pagamento, prestazione, beneficio e/o qualsiasi affare o attività di tali soggetti violasse una qualsiasi legge, regolamento o norma applicabile in materia di sanzioni economiche e commerciali.

Articolo 19

Modifiche contrattuali

La Società modificherà le condizioni del presente Contratto, dandone tempestiva comunicazione per iscritto, nel caso di:

- cambiamenti nella legislazione applicabile ai prodotti assicurativi, ai contratti sulla vita e in generale al Contratto, che richiedano modifiche o integrazioni del Contratto medesimo; e
- cambiamenti al regime fiscale applicabile al Contratto, alla Società, ovvero agli strumenti finanziari sottostanti il contratto che abbiano un impatto sull'esecuzione del Contratto medesimo.

Regolamento della Gestione separata “Zurich Style”

Articolo 1

La gestione separata Zurich Style è un portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dalla Società, in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni dei contratti ad esso collegati.

La valuta di denominazione è espressa in Euro.

Il rendimento annuo della gestione separata Zurich Style viene calcolato al termine di ciascun mese solare, con riferimento al periodo di osservazione costituito dal mese stesso e dagli undici mesi consecutivi precedenti e si ottiene rapportando il risultato finanziario della gestione separata al valore medio dello stesso nel periodo medesimo.

Ai fini della certificazione si fa riferimento all'esercizio annuale che va dal 1° ottobre al 30 settembre dell'anno successivo. Alla chiusura dell'esercizio annuale vengono certificati anche i rendimenti annuali calcolati mensilmente al termine di ciascun periodo di osservazione.

Articolo 2

Obiettivo della Società è perseguire politiche di gestione e di investimento atte a garantire nel tempo un'equa partecipazione degli assicurati ai risultati finanziari della gestione separata Zurich Style.

Le politiche di investimento della gestione separata Zurich Style possono essere schematizzate come segue.

La componente prevalente degli investimenti è composta dalle obbligazioni, che possono essere sia a tasso fisso che a tasso variabile. La quota parte degli investimenti nel comparto obbligazionario è normalmente compresa tra l'80% ed il 100%, fatti salvi brevi sconfinamenti rispetto a tale intervallo dovuti ad oscillazioni di mercato.

All'interno del comparto obbligazionario prevalgono gli investimenti in titoli di Stato denominati in Euro emessi o garantiti da Stati appartenenti all'OCSE o da Enti pubblici o da Organizzazioni internazionali. La quota parte di tale tipologia di titoli è di norma superiore al 50% del totale degli investimenti obbligazionari.

In aggiunta ai titoli di Stato di cui sopra e per maggiore diversificazione, gli investimenti possono essere effettuati anche tramite obbligazioni emesse da società o enti creditizi, sempre denominati in Euro; questa componente ha di norma un peso in portafoglio inferiore al 50% del totale degli investimenti obbligazionari.

Le decisioni di investimento e/o disinvestimento vengono prese in accordo a quanto definito nella strategia della Società. Dette decisioni escludono meccanismi automatici di impiego e/o disimpiego degli attivi a fronte di eventi esterni di mercato (ad esempio, cambiamento di ratings).

Una componente minoritaria degli investimenti è composta da titoli azionari, tipicamente azioni quotate sui Mercati Regolamentati europei e, residualmente, anche su altri mercati. Non è consentito superare il limite del 15% nell'allocazione del comparto azionario, fatti salvi brevi sconfinamenti dovuti a oscillazioni di mercato.

Possono essere effettuati investimenti in azioni sia con grossa capitalizzazione, sia con capitalizzazione medio - piccola. Data la diversa natura dell'investimento azionario rispetto a quello obbligazionario (capitale di rischio rispetto ad un prestito), non sono effettuate considerazioni sul rating creditizio delle società emittenti in sede di scelta delle singole azioni.

Gli investimenti sono solitamente effettuati tramite singoli titoli, ma non si escludono investimenti in Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) e/o Organismi di Investimento Collettivi in Valori Mobiliari (OICVM), compresi gli Exchange Traded Fund (ETF) quotati sui mercati europei. Eventuali esposizioni in questi strumenti finanziari vanno ricomprese secondo la loro natura nei limiti quantitativi già esposti sopra per le azioni e le obbligazioni.

Possono essere effettuati investimenti nel settore immobiliare, anche tramite esposizioni indirette (ad esempio, quote di fondi immobiliari o partecipazioni in società immobiliari), con limite massimo del 5%.

La valuta di denominazione di tutti gli investimenti di cui sopra è l'Euro; è possibile effettuare sporadici investimenti denominati in valute diverse dall'Euro con un limite massimo dell'1%.

Si riepilogano di seguito, in forma schematica, i limiti di investimento per classi di attivo:

	Limite minimo	Limite massimo
Obbligazioni	80%	100%
Azioni	0%	15%
Immobiliare	0%	5%

Tenuto conto dei limiti di investimento sopra esposti, si desume che la generazione del rendimento della gestione separata Zurich Style è in larga parte attribuibile ad una efficiente ripartizione degli investimenti obbligazionari per diverse scadenze coerentemente con le caratteristiche dell'insieme delle polizze collegate alla gestione. La componente azionaria contribuisce anch'essa alla generazione del rendimento principalmente

grazie all'ammontare dei dividendi percepiti dalle azioni.

Non sono posti in essere investimenti con controparti correlate di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n. 25 del 27 maggio 2008 (Regolamento concernente la vigilanza sulle operazioni infragruppo di cui al titolo XV Capo III del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private).

Alcune esposizioni tramite strumenti finanziari derivati sono assunte in modo indiretto attraverso alcune obbligazioni a tasso variabile (ad esempio, cap e/o floor sulle cedole variabili) o tramite meccanismi che prevedano il rimborso anticipato del capitale (obbligazioni callable) o per il tramite di OICR/OICVM o comunque fondi di investimento nel senso più ampio del termine (compresi gli ETF) detenuti nel portafoglio della gestione separata. Eventuali impieghi diretti in strumenti finanziari derivati potrebbero essere assunti con finalità di copertura dei rischi finanziari al fine di migliorare il profilo di rischio della gestione stessa, nel rispetto dei limiti normativi di volta in volta applicabili.

Articolo 3

A Zurich Style non è dedicato un segmento di clientela definito. Il valore delle attività gestite da Zurich Style non potrà essere inferiore all'importo delle Riserve Matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa.

Sono possibili eventuali modifiche al presente Regolamento derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per l'assicurato.

Sulla gestione separata Zurich Style potranno gravare unicamente i seguenti costi:

- 1) spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione;
- 2) spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della gestione separata.

Non sono consentite altre forme di prelievo in qualsiasi modo effettuate.

Articolo 4

Il rendimento della gestione separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla società in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione.

Il tasso medio di rendimento della gestione separata, relativo al periodo di osservazione specificato all'articolo 1 del presente regolamento, è determinato rapportando il risultato finanziario della gestione separata alla giacenza media delle attività della gestione stessa. La giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della gestione separata.

A Zurich Style sono attribuiti, con il criterio della competenza, gli interessi maturati sui titoli dal momento della loro immissione. Possono essere reinvestiti al momento dell'incasso mediante acquisto di titoli, versamenti sul c/c bancario o altre attività fruttifere. Lo stesso vale per le plusvalenze realizzate in seguito al rimborso per estrazione, per fine prestito o realizzo. A Zurich Style è imputata la parte di capitale più il rateo di cedola maturato o pagato al momento dell'acquisto.

I titoli quotati sono immessi in Zurich Style al valore di acquisto, se comperati in pari data, o al valore di mercato desunto dal Listino ufficiale o di chiusura dei Mercati regolamentati di riferimento secondo quanto riportato dai quotidiani economici, dai siti Internet ufficiali dei Mercati stessi o dai circuiti internazionali di informazioni finanziarie (ad esempio Bloomberg o Reuters), se già posseduti dalla Società.

I titoli non quotati sono immessi in Zurich Style al valore comunicato da Istituti Bancari o da primarie SIM o comunque da professionisti terzi esperti di valutazione.

I titoli sono scaricati da Zurich Style in seguito a realizzo, rimborso anticipato o per naturale scadenza.

Le negoziazioni dei titoli sul mercato sono effettuate nel rispetto di quanto prescritto dalla regolamentazione di settore denominata MIFID.

Articolo 5

Il rendiconto riepilogativo della gestione separata ed il prospetto della composizione delle attività della gestione separata sono certificati da una Società di Revisione iscritta nell'apposito registro di cui all'art. 161 del Decreto Legislativo 58/98; la Società di Revisione attesta, inoltre, l'adeguatezza dell'ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società (Riserve Matematiche).

La gestione separata potrà essere oggetto di scissione o di fusione con altre gestioni separate istituite e gestite dalla Società esclusivamente quando tali operazioni siano volte a conseguire l'interesse dei contraenti.

In particolare, la fusione o la scissione potranno essere attuate quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- l'operazione persegua l'interesse dei contraenti coinvolti;
- le caratteristiche delle gestioni separate oggetto dell'operazione siano similari;
- le politiche di investimento delle gestioni separate oggetto dell'operazione siano omogenee;
- il passaggio dalla precedente gestione separata alla nuova avvenga senza oneri e spese per i contraenti;

- non si verificano soluzioni di continuità nella gestione della gestione separata.
La Società si impegna ad informare i contraenti sugli aspetti connessi alla scissione o alla fusione.
Il regolamento è parte integrante delle condizioni contrattuali.

**Il Rappresentante legale
Dott. Paolo Penco**



I dati e le informazioni contenute nelle presenti Condizioni contrattuali sono aggiornati al 1 giugno 2016.

Condizioni contrattuali contratto di rendita vitalizia differita rivalutabile a premio annuo costante

Parte I

Oggetto del contratto

Articolo 1

Prestazioni assicurate

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazione:

PRESTAZIONI IN CASO DI VITA: in base al presente contratto, la Società si impegna a corrispondere all'Assicurato, alla scadenza del periodo di differimento, una rendita posticipata annua vitalizia garantita pari al massimo tra:

- la rendita annua vitalizia inizialmente assicurata rivalutata annualmente al tasso di rendimento di anno in anno riconosciuto e
- la rendita annua vitalizia inizialmente assicurata.

La rendita in erogazione sarà pari alla rendita sopra definita rivalutata annualmente al tasso di rendimento di anno in anno riconosciuto con il minimo della rendita vitalizia garantita al termine del periodo di differimento.

PRESTAZIONI IN CASO DI DECESSO: In caso di decesso dell'Assicurato, verificatosi nel periodo di differimento, la Società garantisce il pagamento ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente di un importo pari al massimo tra:

- la somma dei premi versati, comprese eventuali frazioni, al netto del caricamento implicito, rivalutati fino alla ricorrenza annuale precedente la data di ricezione della denuncia di decesso, nella proporzione in cui la rendita assicurata rivalutata all'anniversario che precede la data del decesso sta alla rendita inizialmente assicurata e
- la somma dei premi versati, comprese eventuali frazioni, al netto del caricamento implicito.

La rendita si rivaluta annualmente secondo le modalità stabilite al successivo art. 6 " Modalità di rivalutazione annuale della rendita".

Articolo 2

Durata del contratto e modalità di versamento dei premi

La durata del differimento del presente contratto varia da un minimo di 5 anni ad un massimo di 30 anni. La durata del contratto coincide con la vita dell'Assicurato.

Le prestazioni di cui all'art.1 "Prestazioni assicurate" sono garantite a fronte del pagamento dei premi annui di importo costante, pagabili per tutta la durata del differimento.

Il premio annuo è dovuto in via anticipata per tutta la durata del differimento. La rendita annua minima assicurata non potrà essere inferiore a 500,00 euro né superiore a 60.000,00 euro.

Il premio dovrà essere corrisposto secondo la rateazione indicata nel documento di polizza. Il premio del primo anno anche se frazionato è dovuto per intero.

Ogni pagamento deve essere effettuato presso l'Agenzia a cui è assegnata la polizza o presso la Direzione della Società.

Parte II

Conclusione del contratto e diritto di recesso

Articolo 3

Conclusione del contratto ed entrata in vigore dell'assicurazione

Il contratto si intende concluso nel momento in cui il Contraente, a seguito della sottoscrizione della proposta, completa di tutte le informazioni e documenti richiesti dalla vigente normativa, riceve da parte della Società la polizza debitamente sottoscritta o comunicazione scritta di accettazione della proposta. In

quest'ultimo caso, la proposta e la comunicazione di accettazione costituiranno ad ogni effetto il documento di polizza.

L'assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stata pagata la prima rata di premio, dalle ore 24 del giorno di conclusione del contratto o del giorno indicato nella polizza quale data di decorrenza dell'Assicurazione, se successivo.

Articolo 4

Diritto di recesso dal contratto

Il Contraente può recedere dal contratto mediante lettera raccomandata A.R. o PEC (posta elettronica certificata) da inviare entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto. Il recesso libera entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di invio della richiesta, quale risultante dal cartellino d'invio o dall'invio della PEC. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società rimborserà al Contraente il premio corrisposto al netto della parte di premio relativa al rischio corso nel periodo per il quale il contratto ha avuto effetto.

Articolo 5

Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato

Le dichiarazioni rese dal Contraente e dall'Assicurato devono essere esatte e complete; dichiarazioni inesatte o reticenti relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni, nonché la cessazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del C.C. L'inesatta dichiarazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute.

Parte III

Regolamentazione nel corso del contratto

Articolo 6

Modalità di rivalutazione della rendita

Gli investimenti relativi agli impegni assunti con il presente contratto confluiscono in una specifica gestione delle attività denominata "Zurich Style", disciplinata dal relativo Regolamento che costituisce parte integrante del presente contratto.

Il valore delle attività gestite in "Zurich Style" non sarà inferiore all'importo delle Riserve Matematiche costituite per le polizze facenti parte della Gestione.

La Società dichiara entro il mese di dicembre di ogni anno il rendimento realizzato dalla gestione "Zurich Style".

Il **rendimento attribuito** ai Contraenti si ottiene sottraendo al rendimento realizzato la spesa di gestione pari allo 0,8%. Tale spesa viene incrementata dello 0,02% per ogni 0,10% aggiuntivo al 4% di rendimento realizzato dalla gestione separata.

La **misura annua di rivalutazione** si ottiene sottraendo al rendimento attribuito il tasso tecnico dell'1,00% già conteggiato nel calcolo della rendita assicurata iniziale.

La misura annua di rivalutazione così ottenuta viene riconosciuta alla ricorrenza anniversaria nel periodo dal 1/12 al 30/11 dell'anno successivo alla data di chiusura del periodo di osservazione di "Zurich Trend".

La rendita rivalutata, fermo restando l'ammontare annuo del premio, sarà determinata sommando alla rendita in vigore:

- un importo ottenuto moltiplicando la rendita inizialmente assicurata per la misura della rivalutazione ridotta nella proporzione in cui il numero degli anni trascorsi sta al numero degli anni di durata del contratto;
- un ulteriore importo ottenuto moltiplicando per la misura di rivalutazione, la differenza tra la rendita in vigore all'annualità precedente e quella inizialmente assicurata.

Ciascuna rivalutazione viene applicata alla garanzia in essere comprensiva di quella derivante da eventuali precedenti rivalutazioni. Il valore della rendita rivalutata potrà aumentare, diminuire o rimanere invariato e verrà comunicato annualmente al Contraente.

Al termine del differimento l'Assicurato riceverà l'avviso di pagamento della rendita con la rateazione già indicata in polizza.

L'Assicurato può richiedere, 60 giorni prima della scadenza del differimento, che la rendita venga corrisposta con una rateazione diversa. In tal caso verrà effettuato il ricalcolo della rendita stessa come se il contratto fosse stato sottoscritto fin dall'origine con la rateazione richiesta. La rateazione può essere annuale,

semestrale, trimestrale o mensile.

La rendita viene erogata in via posticipata; conseguentemente la prima rata di rendita viene corrisposta al termine del periodo di rateazione prescelto. La rendita si rivaluta ogni anno. La rivalutazione è applicata ad ogni ricorrenza annua successiva alla data di chiusura del periodo di osservazione della gestione separata "Zurich Style".

La rendita in pagamento non può essere riscattata.

Il rendimento della Gestione Separata viene certificato annualmente da una Società di Revisione esterna alla Società (vedi Regolamento della Gestione Separata).

Articolo 7

Interruzione del pagamento dei premi: risoluzione del contratto e riduzione della rendita assicurata

Il mancato pagamento anche di una sola rata di premio, trascorsi 30 giorni dalla relativa data di scadenza, determina i seguenti effetti:

- ***se il Contraente ha versato meno di tre annualità di premio il contratto si risolve ed i premi restano acquisiti dalla Società;***
- ***se, invece, sono state pagate almeno tre annualità di premio, il contratto rimane in vigore, libero da ulteriori premi, per il valore delle prestazioni ridotte con possibilità da parte del Contraente di richiedere la corresponsione del valore di riscatto calcolato secondo le Condizioni contrattuali.***

La rendita ridotta, da corrispondere se l'Assicurato è in vita al termine del differimento, si determina moltiplicando la rendita iniziale assicurata per il rapporto tra i premi pagati, comprese le eventuali frazioni, ed il numero dei premi annui pattuiti, ed aggiungendo al valore così ottenuto la differenza tra la rendita rivalutata alla data di decorrenza che precede la data di scadenza della prima rata non pagata, e la rendita inizialmente assicurata.

La rendita ridotta si rivaluta sommando alla rendita ridotta quale risulta all'anniversario precedente un importo ottenuto moltiplicando la stessa per la misura di rivalutazione così come definita all'art. 6 "Modalità di rivalutazione annuale della rendita".

La rendita vitalizia ridotta al termine del differimento sarà almeno pari alla rendita ridotta determinata moltiplicando la rendita assicurata iniziale per il rapporto tra i premi pagati comprese eventuali frazioni ed il numero dei premi annui pattuiti.

A giustificazione del mancato pagamento del premio, il Contraente non può, in nessun caso, opporre che la Società non gli abbia inviato avvisi di scadenza né provveduto all'incasso a domicilio.

Articolo 8

Riattivazione

L'assicurazione, nei casi di risoluzione del contratto, può essere riattivata entro dodici mesi dalla data di interruzione del pagamento dei premi. Il Contraente può chiedere di riattivare il contratto pagando le rate di premio arretrate aumentate degli interessi pari all'ultimo rendimento realizzato dalla "Zurich Style", per il periodo intercorso tra la data di scadenza e quella di riattivazione. La riattivazione del contratto ripristina le medesime prestazioni assicurate che si sarebbero ottenute qualora non si fosse verificata l'interruzione del pagamento dei premi. La riattivazione del contratto ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento di tutti i premi arretrati. Trascorsi 12 mesi dall'interruzione del pagamento dei premi il contratto non può più essere riattivato.

Articolo 9

Riscatto

Il Contraente sempre che sussistano le condizioni per richiedere il valore di riduzione, può richiedere a Zurich, a mezzo di lettera raccomandata o PEC (posta elettronica certificata), la corresponsione del valore di riscatto maturato sia durante il periodo di pagamento dei premi che in epoca successiva.

La Società corrisponderà al Contraente il valore di riscatto entro e non oltre 30 giorni dal momento in cui ha ricevuto la richiesta.

Il valore di riscatto si ottiene scontando il capitale ridotto, per il periodo che intercorre tra la data di richiesta di riscatto e la scadenza del contratto, al tasso annuo di sconto pari al 3,40% nel caso in cui siano trascorsi almeno 5 anni dalla data decorrenza e del 4,00% nel caso in cui gli anni trascorsi dalla data di decorrenza siano inferiori a 5. Tale capitale ridotto si ottiene moltiplicando la rendita ridotta per il relativo coefficiente riportato nell'Allegato A, stabilito in relazione all'età dell'Assicurato al termine del differimento e al suo anno di nascita.

Al termine del differimento, qualora l'Assicurato sia in vita, il contratto è riscattabile ed il valore di riscatto si ottiene moltiplicando la rendita annua, quale risulta rivalutata a tale data, per il relativo coefficiente (sopra definito).

Il riscatto non è consentito durante il periodo di godimento della rendita. Il pagamento del valore di riscatto

avviene nei confronti del Contraente.

Tuttavia nel caso di designazione irrevocabile di Beneficiario occorrerà un assenso scritto di quest'ultimo alla dichiarazione di riscatto del Contraente.

In caso di riscatto il Contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore ai premi versati.

Articolo 10

Opzioni

L'Assicurato può scegliere, mediante richiesta scritta, entro 60 giorni prima della scadenza contrattuale, alla Direzione della Società, l'erogazione della rendita in una delle seguenti forme:

- a) una rendita certa per i primi 5 anni e successivamente vitalizia: detta rendita certa è pagata in ogni caso all'Assicurato o, in caso di suo decesso, alle persone da lui designate; dopo i primi 5 anni la rendita continuerà ad essere corrisposta solo in caso di esistenza in vita dell'Assicurato;
- b) una rendita certa per i primi 10 anni e successivamente vitalizia: detta rendita certa è pagata in ogni caso all'Assicurato o, in caso di suo decesso, alle persone da lui designate; dopo i primi 10 anni la rendita continuerà ad essere corrisposta solo in caso di esistenza in vita dell'Assicurato;
- c) una rendita vitalizia reversibile su un'altra testa: detta rendita è corrisposta all'Assicurato finchè è in vita e successivamente, in misura totale o parziale a scelta dell'Assicurato stesso, al Beneficiario designato. L'identificazione della seconda testa assicurata e la percentuale di reversibilità della rendita (100%, 60% o 50%) devono essere stabilite al momento della richiesta dell'opzione.

I coefficienti di conversione saranno quelli in vigore alla data della richiesta.

Articolo 11

Prestiti

Il contratto prevede la concessione di prestiti nel caso in cui il Contraente sia in regola con il pagamento dei premi, nei limiti del 90% del valore di riscatto.

Nell'atto di concessione del prestito, la Società indica le condizioni ed il tasso di interesse da applicarsi, in via anticipata, al prestito stesso.

Articolo 12

Cessione, pegno e vincolo

In conformità con quanto disposto all'art. 1406 C.C., il Contraente può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto. Tale atto diventa efficace nel momento in cui la Società viene informata per iscritto dal Contraente dell'avvenuta cessione. Qualora l'Assicurato sia persona diversa dal Contraente è necessario l'assenso scritto dell'Assicurato. La Società ha l'obbligo di effettuare l'annotazione relativa all'avvenuta cessione su polizza o su appendice. La Società può opporre al terzo cessionario tutte le eccezioni derivanti dal presente contratto secondo quanto stabilito all'art. 1409 C.C.

La costituzione di un pegno sui crediti derivanti dal presente contratto produce effetti dal momento in cui la Società viene informata per iscritto dal Contraente dell'avvenuta costituzione di pegno. La Società ha l'obbligo di effettuare l'annotazione dell'avvenuta costituzione di pegno sul credito su polizza o su appendice. Ai sensi dell'art. 2805 C.C. la Società può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che spettano verso il Contraente originario sulla base del presente contratto.

Il Contraente può vincolare le somme assicurate. Tale atto diventa efficace nel momento in cui la Società ne ha conoscenza. Qualora vi sia stata una designazione irrevocabile di un terzo Beneficiario, alla Società deve pervenire anche l'assenso scritto di tale Beneficiario. Nel momento in cui riceve notizia della costituzione di vincolo, corredata dall'assenso del Beneficiario, ove necessario, la Società ha l'obbligo di effettuare la relativa annotazione su polizza o su appendice.

Parte IV

Pagamenti della Società

Articolo 13

Beneficiari

Il Contraente designa il/i Beneficiario/i ai fini della prestazione in caso di decesso. La designazione dei Beneficiari e le sue eventuali modifiche o revoche devono essere comunicate alla Società per iscritto o disposte per testamento.

La designazione potrà essere revocata o modificata dal Contraente in qualsiasi momento ad eccezione dei seguenti casi:

- a) dopo che il Contraente abbia comunicato per iscritto alla Società di rinunciare al diritto di revoca ed il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di accettare il beneficio;
- b) da parte degli eredi al decesso del Contraente; e
- c) in seguito al verificarsi dell'evento assicurato, qualora il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società la propria intenzione di richiedere il beneficio.

Nei casi previsti dai punti (a), (b) che precedono, il Recesso, il Riscatto Totale o il Riscatto Parziale, la costituzione di pegno, vincolo e cessione del Contratto richiedono il consenso scritto del/i Beneficiario/i.

In mancanza di espressa designazione, Beneficiario delle Prestazioni Assicurative è il Contraente medesimo o, qualora quest'ultimo coincida con l'Assicurato, gli eredi testamentari o, in mancanza, i suoi eredi legittimi.

Qualora il Contraente designi espressamente più di un beneficiario, la ripartizione percentuale del beneficio tra i diversi Beneficiari dovrà essere specificata in modo chiaro per iscritto. In assenza di precise indicazioni, la ripartizione del beneficio avverrà in parti uguali.

Qualora i beneficiari siano genericamente gli eredi (siano essi legittimi o testamentari) la Società farà riferimento alle norme civilistiche (o al testamento) esclusivamente per l'individuazione corretta dei Beneficiari mentre il beneficio sarà suddiviso tra gli stessi in parti uguali, senza applicazione di eventuali quote previste dalla legge o dal testamento.

La liquidazione pertanto avverrà per "teste" in parti uguali e non per "stirpi" (ossia non saranno applicate, a titolo esemplificativo, le norme sulla Rappresentazione di cui agli articoli 467 e seguenti del Codice Civile o quelle in materia di legittimari di cui agli artt. 536 e seguenti del Codice Civile).

La ripartizione non avverrà in parti uguali, come sopra indicato, solo nel caso in cui il Contraente abbia espressamente ed inequivocabilmente indicato le quote per la ripartizione delle prestazioni assicurative in caso di decesso. Tali criteri di ripartizione specifici delle prestazioni assicurative possono essere comunicati alla Compagnia in qualsiasi momento o riportati nel testamento.

Articolo 14

Pagamenti della Società

La Società esegue i pagamenti, per riscatto o decesso, entro 30 giorni dal ricevimento della seguente documentazione di.

In caso di riscatto:

- richiesta di liquidazione sottoscritta dal Contraente comprensiva di codice IBAN nel caso di liquidazione a mezzo bonifico bancario;
- copia di documento di identità del Contraente in corso di validità anche alla data di pagamento da parte della Società;

In caso di decesso durante il differimento:

- Richiesta sottoscritta da ciascun Beneficiario, che dovrà contenere le seguenti informazioni:
 - a) nome, cognome e codice fiscale di ciascun Beneficiario e, relativamente ai Beneficiari che non siano anche Contraenti della Polizza, copia del tesserino contenente il codice fiscale;
 - b) IBAN di ciascun Beneficiario, in caso di pagamento con bonifico;
 - c) nome, cognome e (se conosciuto) codice fiscale dell'Assicurato;
 - d) nome, cognome e (se conosciuto) codice fiscale del Contraente;
 - e) numero di Polizza (se conosciuto);
 - f) dichiarazione sottoscritta da ciascun Beneficiario contenente i dati richiesti dalla normativa F.A.T.C.A. (acronimo di "Foreign Account Tax Compliance Act") e in materia di scambio automatico di informazioni fiscali ai sensi della legge 18 giugno 2015 n. 95 (c.d. normativa DAC2 e CRS);
 - g) dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali sottoscritta da ciascun Beneficiario (ai sensi della normativa in materia di privacy);
 - h) dichiarazione contenente i dati richiesti dalla normativa antiriciclaggio sottoscritte da ciascun Beneficiario;

Al fine di agevolare i Beneficiari, Zurich mette a disposizione degli stessi presso le sedi degli Intermediari e sul proprio sito internet un fac simile di richiesta, per coloro che ritengono di farne uso.

- copia di documento di identità di ciascun Beneficiario in corso di validità anche alla data di pagamento da parte della Società;
- certificato di morte emesso dall'ufficiale di stato civile del Comune nel quale il decesso è avvenuto;
- relazione medica sulle cause del decesso dell'Assicurato, oppure copia della cartella clinica se il decesso dell'Assicurato sia avvenuto presso una struttura ospedaliera. I Beneficiari – al fine di agevolare il

pagamento da parte della Società – potranno inviare, qualora disponibile, anche il modulo ISTAT relativo al decesso redatto e sottoscritto dal medico competente;

- se il Contraente non ha lasciato testamento, i Beneficiari dovranno inviare, alternativamente e a loro scelta, uno dei seguenti documenti dal quale risulti che il Contraente non ha lasciato testamento:
 - atto notorio redatto da un notaio

oppure

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata innanzi ad un pubblico ufficiale e contenente il consenso affinché la Società ne faccia uso secondo quanto disposto, anche in termini di sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere o di formazione o uso di atti falsi, dal D.P.R. n. 445/2000;
- se il Contraente ha lasciato testamento, copia del verbale di deposito e pubblicazione del testamento redatto da un pubblico ufficiale che precisi che il testamento sia l'ultimo che si conosce, abbia i requisiti di validità di forma e non sia stato impugnato da alcuno;
- se la designazione del beneficio sia stata fatta dal Contraente genericamente a favore degli eredi (ossia, sia priva di qualsiasi riferimento a specifici soggetti), i Beneficiari dovranno inviare, alternativamente e a loro scelta, uno dei seguenti documenti dal quale risulti chi sono gli eredi (siano essi legittimi o testamentari):
 - atto notorio redatto da un notaio

oppure

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata innanzi ad un pubblico ufficiale e contenente il consenso affinché la Società ne faccia uso secondo quanto disposto, anche in termini di sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere o di formazione o uso di atti falsi, dal D.P.R. n. 445/2000.

Inoltre, nel caso di eredi testamentari, i Beneficiari dovranno inviare copia del verbale di deposito e pubblicazione del testamento redatto da un pubblico ufficiale che precisi che il testamento sia l'ultimo che si conosce, abbia i requisiti di validità di forma e non sia stato impugnato da alcuno.

- nel caso di Beneficiari minorenni e/o incapaci e/o sottoposti ad amministrazione di sostegno, il Beneficiario dovrà fornire copia autenticata del decreto del Giudice Tutelare che:
 - i. autorizza la riscossione degli importi spettanti;
 - ii. individua il soggetto titolato a sottoscrivere la richiesta di pagamento indicata al punto A precedente;
 - iii. indica il conto corrente relativo alla tutela su cui effettuare l'accredito.

Il pagamento verrà effettuata tramite accredito delle somme sul conto corrente relativo alla tutela ed individuato nel provvedimento del Giudice Tutelare;

- nel caso in cui il pagamento debba essere effettuato anche a favore degli eredi del beneficiario, gli stessi dovranno fornire, alternativamente e a loro scelta, uno dei seguenti documenti dal quale risulti chi sono gli eredi del Beneficiario (siano essi legittimi o testamentari):

- atto notorio redatto da un notaio

oppure

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata innanzi ad un pubblico ufficiale e contenente il consenso affinché la Società ne faccia uso secondo quanto disposto, anche in termini di sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere o di formazione o uso di atti falsi, dal D.P.R. n. 445/2000.

Inoltre, nel caso di eredi testamentari, copia del verbale di deposito e pubblicazione del testamento del Beneficiario redatto da un pubblico ufficiale che precisi che il testamento sia l'ultimo che si conosce, abbia i requisiti di validità di forma e non sia stato impugnato da alcuno.

In caso di pagamento della rendita:

- il pagamento della rendita vitalizia annua dovuta viene effettuato al termine del differimento direttamente dalla Direzione della Società a seconda della rateazione prevista, dopo il ricevimento del certificato di esistenza in vita che dovrà essere consegnato ad ogni ricorrenza annuale.

In caso di decesso durante l'erogazione della rendita, il contratto si considera risolto e nulla è più dovuto dalla Società fatte salve le rate spettanti fino alla morte e non ancora liquidate.

La documentazione elencata viene richiesta dalla Società compatibilmente con quanto previsto dalle norme di legge applicabili.

In caso di necessità, o in presenza di situazioni di fatto che impongano particolari esigenze istruttorie, la Società può richiedere ulteriore documentazione probatoria. Le spese relative all'acquisizione della documentazione suddetta sono direttamente a carico dei Beneficiari.

Entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione elencata sopra, la Società comunicherà ai Beneficiari gli eventuali esiti negativi della valutazione svolta o, in caso di esito positivo, provvederà a pagare il Capitale Assicurato secondo le modalità indicate nella richiesta di pagamento.

Decorso il termine di trenta giorni sono dovuti gli interessi moratori previsti dalla Legge.

Parte V

Legge applicabile e fiscalità

Articolo 15

Rinvio alle norme di legge

L'assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è regolato dal contratto valgono le norme di legge.

Articolo 16

Imposte

Le imposte relative al presente contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari aventi diritto.

Articolo 17

Foro competente

Qualora il Contraente e/o l'Assicurato e/o il/i Beneficiario/i sia qualificabile come "consumatore" ai sensi del Codice del Consumo (art. 3, D.L.vo 206 del 2005 e smi), qualsiasi controversia derivante da o connessa all'interpretazione, applicazione o esecuzione del presente Contratto sarà sottoposta all'esclusiva competenza del foro di residenza o domicilio elettivo del consumatore.

Articolo 18

Normativa relativa a FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) e disposizioni concernenti lo Scambio Automatico di Informazioni, ai sensi della legge 18 giugno 2015 n. 95

Zurich non offre consulenza sul trattamento fiscale del Contratto. Per ricevere maggiori informazioni e dettagli su quanto riportato di seguito, si prega di consultare un consulente fiscale.

Obbligo di identificazione

Ai sensi della suddetta legge, la normativa richiede che la Società identifichi i Contraenti che siano cittadini statunitensi e/o abbiano la residenza fiscale in uno Stato diverso dall'Italia, e ne invii una comunicazione periodica alla Agenzia delle Entrate.

L'identificazione avviene in fase di assunzione della polizza ma anche durante tutta la vita del contratto principalmente mediante una o più richieste di autocertificazione da parte del Contraente.

Ogni volta che la Società riterrà che siano intervenute variazioni rispetto ad una autocertificazione, ne richiederà una nuova, non considerando più valida la precedente.

Per esempio la Società potrà richiedere una nuova autocertificazione se verrà a conoscenza di nuovi indizi che possano far presumere che il Contraente sia un cittadino statunitense e/o che abbia residenza fiscale in uno Stato diverso dall'Italia.

Obbligo di comunicazione

Se il Contraente diventa cittadino statunitense e/o acquisisce la residenza fiscale di uno Stato diverso dall'Italia, ha l'obbligo di comunicare tale cambiamento per iscritto alla Società entro 60 giorni dall'evento che ha comportato la variazione. Se la Società verrà a conoscenza di nuovi indizi che possano far presumere che il Contraente sia un cittadino statunitense e/o con residenza fiscale in uno Stato diverso dall'Italia, potrà richiedere maggiori informazioni e chiarimenti per determinare la sua effettiva posizione fiscale.

In caso di mancata o non corretta comunicazione o autocertificazione da parte del Contraente, nei termini sopraindicati, la Società è obbligata a segnalare il Contraente all'Agenzia delle Entrate.

Articolo 19

Obbligo di adeguata verifica della clientela

Ai sensi dell' Art. 23 comma 1 – bis del D.Lgs. 231 del 21 novembre 2007 e successivi aggiornamenti ed
8.806 – 06.2016

integrazioni, nel caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica relativamente ai rapporti continuativi in essere o alle operazioni in corso di realizzazione, la Società pone fine al rapporto o all'esecuzione dell'operazione e restituisce al Contraente i fondi, gli strumenti e le altre disponibilità finanziarie di spettanza, liquidandone il relativo saldo attivo tramite bonifico bancario su un conto corrente bancario indicato dal Contraente ed allo stesso intestato.

Il trasferimento dei fondi è accompagnato da un messaggio che indica alla controparte bancaria che le somme sono restituite al Contraente per l'impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica.

Prima di avviare la procedura di restituzione di cui all'articolo 23, comma 1-bis, la Società dovrà contattare il Contraente, mediante comunicazione scritta, al fine di accertare la possibilità di completare agevolmente l'adeguata verifica entro 60 giorni dall'invio della stessa.

Nell'ipotesi in cui la Società non ottenga l'indicazione delle coordinate bancarie su cui effettuare il bonifico di restituzione entro 60 giorni dalla comunicazione scritta, provvederà a trattenere le disponibilità finanziarie del Contraente su un conto infruttifero.

Articolo 20

Embargo / sanzioni amministrative e commerciali

In deroga a qualsiasi previsione esplicitamente o implicitamente contraria contenuta nella presente Polizza, la Società non presta alcuna copertura assicurativa o riconosce alcun pagamento o fornisce alcuna prestazione o beneficio correlati all'assicurazione a favore di qualsiasi Contraente, Assicurato, Beneficiario o di terzi qualora tale copertura assicurativa, pagamento, prestazione, beneficio e/o qualsiasi affare o attività di tali soggetti violasse una qualsiasi legge, regolamento o norma applicabile in materia di sanzioni economiche e commerciali.

Articolo 21

Modifiche contrattuali

Zurich modificherà le condizioni del presente Contratto, dandone tempestiva comunicazione per iscritto, nel caso di:

- cambiamenti nella legislazione applicabile ai prodotti assicurativi, ai contratti sulla vita e in generale al Contratto, che richiedano modifiche o integrazioni del Contratto medesimo; e
- cambiamenti al regime fiscale applicabile al Contratto, alla Società, ovvero agli strumenti finanziari sottostanti il contratto che abbiano un impatto sull'esecuzione del Contratto medesimo.

Regolamento della Gestione Separata “Zurich Style.”

Articolo 1

La gestione separata Zurich Style è un portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dalla Società, in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni dei contratti ad esso collegati.

La valuta di denominazione è espressa in Euro.

Il rendimento annuo della gestione separata Zurich Style viene calcolato al termine di ciascun mese solare, con riferimento al periodo di osservazione costituito dal mese stesso e dagli undici mesi consecutivi precedenti e si ottiene rapportando il risultato finanziario della gestione separata al valore medio dello stesso nel periodo medesimo.

Ai fini della certificazione si fa riferimento all’esercizio annuale che va dal 1 ° ottobre al 30 settembre dell’anno successivo. Alla chiusura dell’esercizio annuale vengono certificati anche i rendimenti annuali calcolati mensilmente al termine di ciascun periodo di osservazione.

Articolo 2

Obiettivo della Società è perseguire politiche di gestione e di investimento atte a garantire nel tempo un’equa partecipazione degli assicurati ai risultati finanziari della gestione separata Zurich Style.

Le politiche di investimento della gestione separata Zurich Style possono essere schematizzate come segue.

La componente prevalente degli investimenti è composta dalle obbligazioni, che possono essere sia a tasso fisso che a tasso variabile. La quota parte degli investimenti nel comparto obbligazionario è normalmente compresa tra l’80% ed il 100%, fatti salvi brevi sconfinamenti rispetto a tale intervallo dovuti ad oscillazioni di mercato.

All’interno del comparto obbligazionario prevalgono gli investimenti in titoli di Stato denominati in Euro emessi o garantiti da Stati appartenenti all’OCSE o da Enti pubblici o da Organizzazioni internazionali. La quota parte di tale tipologia di titoli è di norma superiore al 50% del totale degli investimenti obbligazionari. In aggiunta ai titoli di Stato di cui sopra e per maggiore diversificazione, gli investimenti possono essere effettuati anche tramite obbligazioni emesse da società o enti creditizi, sempre denominati in Euro; questa componente ha di norma un peso in portafoglio inferiore al 50% del totale degli investimenti obbligazionari. Le decisioni di investimento e/o disinvestimento vengono prese in accordo a quanto definito nella strategia della Società. Dette decisioni escludono meccanismi automatici di impiego e/o disimpiego degli attivi a fronte di eventi esterni di mercato (ad esempio, cambiamento di ratings).

Una componente minoritaria degli investimenti è composta da titoli azionari, tipicamente azioni quotate sui Mercati Regolamentati europei e, residualmente, anche su altri mercati. Non è consentito superare il limite del 15% nell’allocazione del comparto azionario, fatti salvi brevi sconfinamenti dovuti a oscillazioni di mercato.

Possono essere effettuati investimenti in azioni sia con grossa capitalizzazione, sia con capitalizzazione medio - piccola. Data la diversa natura dell’investimento azionario rispetto a quello obbligazionario (capitale di rischio rispetto ad un prestito), non sono effettuate considerazioni sul rating creditizio delle società emittenti in sede di scelta delle singole azioni.

Gli investimenti sono solitamente effettuati tramite singoli titoli, ma non si escludono investimenti in Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) e/o Organismi di Investimento Collettivi in Valori Mobiliari (OICVM), compresi gli Exchange Traded Fund (ETF) quotati sui mercati europei. Eventuali esposizioni in questi strumenti finanziari vanno ricomprese secondo la loro natura nei limiti quantitativi già esposti sopra per le azioni e le obbligazioni.

Possono essere effettuati investimenti nel settore immobiliare, anche tramite esposizioni indirette (ad esempio, quote di fondi immobiliari o partecipazioni in società immobiliari), con limite massimo del 5%.

La valuta di denominazione di tutti gli investimenti di cui sopra è l’Euro; è possibile effettuare sporadici investimenti denominati in valute diverse dall’Euro con un limite massimo dell’1%.

Si riepilogano di seguito, in forma schematica, i limiti di investimento per classi di attivo:

	Limite	Limite
Obbligazioni	80%	100%
Azioni	0%	15%
Immobiliare	0%	5%

Tenuto conto dei limiti di investimento sopra esposti, si desume che la generazione del rendimento della gestione separata Zurich Style è in larga parte attribuibile ad una efficiente ripartizione degli investimenti obbligazionari per diverse scadenze coerentemente con le caratteristiche dell’insieme delle polizze collegate alla gestione. La componente azionaria contribuisce anch’essa alla generazione del rendimento

principalmente grazie all'ammontare dei dividendi percepiti dalle azioni.

Non sono posti in essere investimenti con controparti correlate di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n. 25 del 27 maggio 2008 (Regolamento concernente la vigilanza sulle operazioni infragruppo di cui al titolo XV Capo III del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private).

Alcune esposizioni tramite strumenti finanziari derivati sono assunte in modo indiretto attraverso alcune obbligazioni a tasso variabile (ad esempio, cap e/o floor sulle cedole variabili) o tramite meccanismi che prevedano il rimborso anticipato del capitale (obbligazioni callable) o per il tramite di OICR/OICVM o comunque fondi di investimento nel senso più ampio del termine (compresi gli ETF) detenuti nel portafoglio della gestione separata. Eventuali impieghi diretti in strumenti finanziari derivati potrebbero essere assunti con finalità di copertura dei rischi finanziari al fine di migliorare il profilo di rischio della gestione stessa, nel rispetto dei limiti normativi di volta in volta applicabili.

Articolo 3

A Zurich Style non è dedicato un segmento di clientela definito. Il valore delle attività gestite da Zurich Style non potrà essere inferiore all'importo delle Riserve Matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa.

Sono possibili eventuali modifiche al presente Regolamento derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per l'assicurato.

Sulla gestione separata Zurich Style potranno gravare unicamente i seguenti costi:

- 1) spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione;
- 2) spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della gestione separata.

Non sono consentite altre forme di prelievo in qualsiasi modo effettuate.

Articolo 4

Il rendimento della gestione separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla società in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione.

Il tasso medio di rendimento della gestione separata, relativo al periodo di osservazione specificato all'articolo 1 del presente regolamento, è determinato rapportando il risultato finanziario della gestione separata alla giacenza media delle attività della gestione stessa. La giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della gestione separata.

A Zurich Style sono attribuiti, con il criterio della competenza, gli interessi maturati sui titoli dal momento della loro immissione. Possono essere reinvestiti al momento dell'incasso mediante acquisto di titoli, versamenti sul c/c bancario o altre attività fruttifere. Lo stesso vale per le plusvalenze realizzate in seguito al rimborso per estrazione, per fine prestito o realizzo. A Zurich Style è imputata la parte di capitale più il rateo di cedola maturato o pagato al momento dell'acquisto.

I titoli quotati sono immessi in Zurich Style al valore di acquisto, se comperati in pari data, o al valore di mercato desunto dal Listino ufficiale o di chiusura dei Mercati regolamentati di riferimento secondo quanto riportato dai quotidiani economici, dai siti Internet ufficiali dei Mercati stessi o dai circuiti internazionali di informazioni finanziarie (ad esempio Bloomberg o Reuters), se già posseduti dalla Società.

I titoli non quotati sono immessi in Zurich Style al valore comunicato da Istituti Bancari o da primarie SIM o comunque da professionisti terzi esperti di valutazione.

I titoli sono scaricati da Zurich Style in seguito a realizzo, rimborso anticipato o per naturale scadenza.

Le negoziazioni dei titoli sul mercato sono effettuate nel rispetto di quanto prescritto dalla regolamentazione di settore denominata MIFID.

Articolo 5

Il rendiconto riepilogativo della gestione separata ed il prospetto della composizione delle attività della gestione separata sono certificati da una Società di Revisione iscritta nell'apposito registro di cui all'art. 161 del Decreto Legislativo 58/98; la Società di Revisione attesta, inoltre, l'adeguatezza dell'ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società (Riserve Matematiche).

La gestione separata potrà essere oggetto di scissione o di fusione con altre gestioni separate istituite e gestite dalla Società esclusivamente quando tali operazioni siano volte a conseguire l'interesse dei contraenti.

In particolare, la fusione o la scissione potranno essere attuate quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- l'operazione persegua l'interesse dei contraenti coinvolti;
- le caratteristiche delle gestioni separate oggetto dell'operazione siano simili;
- le politiche di investimento delle gestioni separate oggetto dell'operazione siano omogenee;

- il passaggio dalla precedente gestione separata alla nuova avvenga senza oneri e spese per i contraenti;
- non si verifichino soluzioni di continuità nella gestione della gestione separata.

La Società si impegna ad informare i contraenti sugli aspetti connessi alla scissione o alla fusione.

Il regolamento è parte integrante delle condizioni contrattuali.

Il Rappresentante legale
Dott. Paolo Penco



I dati e le informazioni contenute nelle presenti Condizioni contrattuali sono aggiornati al 1 giugno 2016.

Condizioni contrattuali contratto di rendita vitalizia differita rivalutabile a premio annuo con rivalutazione annua della rendita e del premio

Parte I

Oggetto del contratto

Articolo 1

Prestazioni assicurate

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazione:

PRESTAZIONI IN CASO DI VITA: in base al presente contratto, la Società si impegna a corrispondere all'Assicurato, alla scadenza del periodo di differimento una rendita vitalizia garantita pari al massimo tra:

- la rendita annua vitalizia inizialmente assicurata rivalutata annualmente al tasso di rendimento di anno in anno riconosciuto e
- la rendita annua vitalizia inizialmente assicurata.

La rendita in erogazione sarà pari alla rendita sopra definita rivalutata annualmente al tasso di rendimento di anno in anno riconosciuto, con il minimo della rendita vitalizia garantita al termine del periodo di differimento.

PRESTAZIONI IN CASO DI DECESSO: in caso di decesso dell'Assicurato, verificatosi nel corso del periodo di differimento, la Società garantisce il pagamento ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente un importo pari al massimo tra:

- l'ultimo premio pagato al netto del caricamento implicito, moltiplicato per il numero di premi annui pagati, comprese eventuali frazioni e
- l'importo del premio iniziale al netto del caricamento implicito, moltiplicato per il numero di premi annui pagati, comprese eventuali frazioni.

La rendita si rivaluta annualmente secondo le modalità stabilite al successivo art. 6 "Modalità di rivalutazione annuale della rendita".

Articolo 2

Durata del contratto e modalità di versamento dei premi

La durata del differimento del presente contratto varia da un minimo di 5 anni ad un massimo di 30 anni. La durata del contratto coincide con la vita dell'Assicurato.

Le prestazioni di cui all'art.1 "Prestazioni assicurate" sono garantite a fronte del pagamento dei premi annui di importo variabile, pagabili per tutta la durata del differimento.

Il premio annuo è dovuto in via anticipata per tutta la durata del differimento.

La rendita annua minima assicurata non potrà essere inferiore a 500,00 euro né superiore a 60.000,00 euro.

Il premio dovrà essere corrisposto secondo la rateazione indicata nel documento di polizza. Il premio del primo anno anche se frazionato è dovuto per intero.

Ogni pagamento deve essere effettuato presso l'Agenzia a cui è assegnata la polizza o presso la Direzione della Società.

Parte II

Conclusione del contratto e diritto di recesso

Articolo 3

Conclusione del contratto ed entrata in vigore dell'assicurazione

Il contratto si intende concluso nel momento in cui il Contraente, a seguito della sottoscrizione della

proposta, completa di tutte le informazioni e documenti richiesti dalla vigente normativa, riceve da parte della Società la polizza debitamente sottoscritta o comunicazione scritta di accettazione della proposta. In quest'ultimo caso,

la proposta e la comunicazione di accettazione costituiranno ad ogni effetto il documento di polizza. L'assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stata pagata la prima rata di premio, dalle ore 24 del giorno di conclusione del contratto o del giorno indicato nella polizza quale data di decorrenza dell'Assicurazione, se successivo.

Articolo 4

Diritto di recesso dal contratto

Il Contraente può recedere dal contratto mediante lettera raccomandata A.R. o PEC (posta elettronica certificata) da inviare entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto. Il recesso libera entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di invio della richiesta, quale risultante dal cartellino d'invio o dall'invio della PEC. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società rimborserà al Contraente il premio corrisposto al netto della parte di premio relativa al rischio corso nel periodo per il quale il contratto ha avuto effetto.

Articolo 5

Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato

Le dichiarazioni rese dal Contraente e dall'Assicurato devono essere esatte e complete; dichiarazioni inesatte o reticenti relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni, nonché la cessazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del C.C. L'inesatta dichiarazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute.

Parte III

Regolamentazione nel corso del contratto

Articolo 6

Modalità di rivalutazione della rendita

Gli investimenti relativi agli impegni assunti con il presente contratto confluiscono in una specifica gestione delle attività denominata "Zurich Style", disciplinata dal relativo Regolamento che costituisce parte integrante del presente contratto.

Il valore delle attività gestite nella gestione separata "Zurich Style" non sarà inferiore all'importo delle Riserve Matematiche costituite per le polizze facenti parte della Gestione.

La Società dichiara entro il mese di dicembre di ogni anno il rendimento realizzato dalla gestione "Zurich Style".

Il **rendimento attribuito** ai Contraenti si ottiene sottraendo al rendimento realizzato la spesa di gestione pari allo 0,8%. Tale spesa viene incrementata dello 0,02% per ogni 0,10% aggiuntivo al 4% di rendimento realizzato dalla gestione separata.

La **misura annua di rivalutazione** si ottiene sottraendo al rendimento attribuito il tasso tecnico dell'1,00% già conteggiato nel calcolo della rendita assicurata iniziale.

La misura annua di rivalutazione così ottenuta viene riconosciuta alla ricorrenza anniversaria nel periodo dal 1/12 al 30/11 dell'anno successivo alla data di chiusura del periodo di osservazione della "Zurich Style".

Ciascuna rivalutazione viene applicata alla garanzia in essere comprensiva di quella derivante da eventuali precedenti rivalutazioni. Il valore della rendita rivalutata potrà aumentare, diminuire o rimanere invariato e verrà comunicato annualmente al Contraente.

Al termine del differimento l'Assicurato riceverà l'avviso di pagamento della rendita con la rateazione già indicata in polizza.

L'Assicurato può richiedere, 60 giorni prima della scadenza del differimento, che la rendita venga corrisposta con una rateazione diversa. In tal caso verrà effettuato il ricalcolo della rendita stessa come se il contratto fosse stato sottoscritto fin dall'origine con la rateazione richiesta. La rateazione può essere annuale, semestrale, trimestrale o mensile.

La rendita viene erogata in via posticipata; conseguentemente la prima rata di rendita viene corrisposta al

termine del periodo di rateazione prescelto.

La rendita si rivaluta ogni anno. La rivalutazione è applicata ad ogni ricorrenza annua successiva alla data di chiusura del periodo di osservazione di "Zurich Style".

La rendita in pagamento non può essere riscattata.

Il rendimento della Gestione Separata viene certificato annualmente da una Società di Revisione esterna alla Società (vedi Regolamento della Gestione Separata).

Articolo 7

Rivalutazione del premio

Il premio dovuto si rivaluta ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto nella stessa misura in cui si rivaluta la rendita nel periodo di differimento, con il minimo del premio annuo iniziale. L'aumento del premio verrà comunicato di volta in volta al Contraente. Ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto il Contraente, con preavviso scritto di almeno tre mesi, ha la facoltà di rifiutare la rivalutazione del premio. In tal caso la rendita assicurata viene rivalutata con le modalità indicate nel successivo articolo.

In caso di vita dell'Assicurato al termine del differimento, qualora il contratto sia in regola con il pagamento dei premi e non sia stabilizzato, la Società unitamente alla liquidazione della prima rata di rendita erogherà al Beneficiario in caso di vita, l'eventuale differenza, se positiva, tra:

- la somma dei premi annui versati;
- il massimo tra:
 - il prodotto del premio annuo iniziale e il numero dei premi annui pattuiti;
 - la somma dei premi annui calcolati ad ogni anniversario di polizza rivalutando il premio nella stessa misura in cui si rivaluta la rendita assicurata, senza condizione di minimo.

Per premio annuo si intende il premio annuo versato al netto di eventuali interessi di frazionamento.

Articolo 8

Modalità di rivalutazione del capitale in caso di rifiuto della rivalutazione del premio

In caso di rifiuto della rivalutazione del premio il contratto si considera stabilizzato, cioè a premio costante. Ad ogni anniversario successivo alla stabilizzazione la rendita verrà rivalutata sommando alla rendita in vigore due importi:

- il primo ottenuto moltiplicando la rendita alla data della stabilizzazione per il rapporto tra il numero degli anni trascorsi e il numero degli anni di durata contrattuale, ulteriormente moltiplicato per la misura di rivalutazione;
- il secondo importo, ottenuto moltiplicando per la misura della rivalutazione, la differenza tra la rendita in vigore all'anniversario precedente e quella alla data di stabilizzazione.

Il rifiuto della rivalutazione del premio non pregiudica il diritto del Contraente di accettare successive rivalutazioni.

Articolo 9

Interruzione del pagamento dei premi: risoluzione del contratto e riduzione della rendita assicurata

Il mancato pagamento anche di una sola rata di premio, trascorsi 30 giorni dalla relativa data di scadenza, determina i seguenti effetti:

- **se il Contraente ha versato meno di tre annualità di premio il contratto si risolve ed i premi restano acquisiti dalla Società;**
- **se, invece, sono state pagate almeno tre annualità di premio, il contratto rimane in vigore, libero da ulteriori premi, per il valore delle prestazioni ridotte con possibilità da parte del Contraente di richiedere la corresponsione del valore di riscatto calcolato secondo le Condizioni contrattuali.**

La rendita ridotta, da corrispondere se l'Assicurato è in vita al termine del differimento, si determina moltiplicando la rendita annua quale risulta rivalutata all'anniversario che precede la data di scadenza della prima rata di premio non pagata, per il rapporto tra i premi pagati, comprese le eventuali frazioni, ed il numero dei premi annui pattuiti.

La rendita ridotta si rivaluta sommando alla rendita ridotta quale risulta all'anniversario precedente un importo ottenuto moltiplicando la stessa per la misura di rivalutazione così come definita all'art. 6 "Modalità di rivalutazione annuale della rendita".

La rendita vitalizia ridotta al termine del differimento sarà almeno pari alla rendita ridotta determinata moltiplicando la rendita assicurata iniziale per il rapporto tra i premi pagati comprese eventuali frazioni ed il numero dei premi annui pattuiti.

A giustificazione del mancato pagamento del premio, il Contraente non può, in nessun caso, opporre che la Società non gli abbia inviato avvisi di scadenza né provveduto all'incasso a domicilio.

Articolo 10

Riattivazione

L'assicurazione, nei casi di risoluzione del contratto, può essere riattivata entro dodici mesi dalla data di interruzione del pagamento dei premi. Il Contraente può chiedere di riattivare il contratto pagando le rate di premio arretrate aumentate degli interessi pari all'ultimo rendimento realizzato da "Zurich Style", per il periodo intercorso tra la data di scadenza e quella di riattivazione. La riattivazione del contratto ripristina le medesime prestazioni assicurate che si sarebbero ottenute qualora non si fosse verificata l'interruzione del pagamento dei premi. La riattivazione del contratto ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento di tutti i premi arretrati. Trascorsi 12 mesi dall'interruzione del pagamento dei premi il contratto non può più essere riattivato.

Articolo 11

Riscatto

Il Contraente sempre che sussistano le condizioni per richiedere il valore di riduzione, può richiedere a Zurich, a mezzo di lettera raccomandata o PEC (posta elettronica certificata), la corresponsione del valore di riscatto maturato sia durante il periodo di pagamento dei premi che in epoca successiva.

La Società corrisponderà al Contraente il valore di riscatto entro e non oltre 30 giorni dal momento in cui ha ricevuto la richiesta.

Il valore di riscatto si ottiene scontando il capitale ridotto, per il periodo che intercorre tra la data di richiesta di riscatto e la scadenza del contratto, al tasso annuo di sconto pari al 3,40% nel caso in cui siano trascorsi almeno 5 anni dalla data decorrenza e del 4,00% nel caso in cui gli anni trascorsi dalla data di decorrenza siano inferiori a 5.

Tale capitale ridotto si ottiene moltiplicando la rendita ridotta per il relativo coefficiente riportato nell'Allegato A, stabilito in relazione all'età dell'Assicurato al termine del differimento e al suo anno di nascita.

Al termine del differimento, qualora l'Assicurato sia in vita, il contratto è riscattabile ed il valore di riscatto si ottiene moltiplicando la rendita annua, quale risulta rivalutata a tale data, per il relativo coefficiente (sopra definito).

Il riscatto non è consentito durante il periodo di godimento della rendita. Il pagamento del valore di riscatto avviene nei confronti del Contraente.

Tuttavia nel caso di designazione irrevocabile di Beneficiario occorrerà un assenso scritto di quest'ultimo alla dichiarazione di riscatto del Contraente.

In caso di riscatto il Contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore ai premi versati.

Articolo 12

Opzioni

L'Assicurato può scegliere, mediante richiesta scritta, entro 60 giorni prima della scadenza contrattuale, alla Direzione della Società, l'erogazione della rendita in una delle seguenti forme:

- a) una rendita certa per i primi 5 anni e successivamente vitalizia: detta rendita certa è pagata in ogni caso all'Assicurato o, in caso di suo decesso, alle persone da lui designate; dopo i primi 5 anni la rendita continuerà ad essere corrisposta solo in caso di esistenza in vita dell'Assicurato;
- b) una rendita certa per i primi 10 anni e successivamente vitalizia: detta rendita certa è pagata in ogni caso all'Assicurato o, in caso di suo decesso, alle persone da lui designate; dopo i primi 10 anni la rendita continuerà ad essere corrisposta solo in caso di esistenza in vita dell'Assicurato;
- c) una rendita vitalizia reversibile su un'altra testa: detta rendita è corrisposta all'Assicurato finché è in vita e successivamente, in misura totale o parziale a scelta dell'Assicurato stesso, al Beneficiario designato. L'identificazione della seconda testa assicurata e la percentuale di reversibilità della rendita (100%, 60% o 50%) devono essere stabilite al momento della richiesta dell'opzione.

I coefficienti di conversione saranno quelli in vigore alla data della richiesta.

Articolo 13

Prestiti

Il contratto prevede la concessione di prestiti nel caso in cui il Contraente sia in regola con il pagamento dei premi, nei limiti del 90% del valore di riscatto.

Nell'atto di concessione del prestito, la Società indica le condizioni ed il tasso di interesse da applicarsi, in via anticipata, al prestito stesso.

Articolo 14

Cessione, pegno e vincolo

In conformità con quanto disposto all'art. 1406 C.C., il Contraente può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto. Tale atto diventa efficace nel momento in cui la Società viene informata per iscritto dal Contraente dell'avvenuta cessione. Qualora l'Assicurato sia persona diversa dal Contraente è necessario l'assenso scritto dell'Assicurato. La Società ha l'obbligo di effettuare l'annotazione relativa all'avvenuta cessione su polizza o su appendice. La Società può opporre al terzo cessionario tutte le eccezioni derivanti dal presente contratto secondo quanto stabilito all'art. 1409 C.C.

La costituzione di un pegno sui crediti derivanti dal presente contratto produce effetti dal momento in cui la Società viene informata per iscritto dal Contraente dell'avvenuta costituzione di pegno. La Società ha l'obbligo di effettuare l'annotazione dell'avvenuta costituzione di pegno sul credito su polizza o su appendice. Ai sensi dell'art. 2805 C.C. la Società può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che spettano verso il Contraente originario sulla base del presente contratto.

Il Contraente può vincolare le somme assicurate. Tale atto diventa efficace nel momento in cui la Società ne ha conoscenza. Qualora vi sia stata una designazione irrevocabile di un terzo Beneficiario, alla Società deve pervenire anche l'assenso scritto di tale Beneficiario. Nel momento in cui riceve notizia della costituzione di vincolo, corredata dall'assenso del Beneficiario, ove necessario, la Società ha l'obbligo di effettuare la relativa annotazione su polizza o su appendice.

Parte IV

Pagamenti della Società

Articolo 15

Beneficiari

Il Contraente designa il/i Beneficiario/i ai fini della prestazione in caso di decesso. La designazione dei Beneficiari e le sue eventuali modifiche o revoche devono essere comunicate alla Società per iscritto o disposte per testamento.

La designazione potrà essere revocata o modificata dal Contraente in qualsiasi momento ad eccezione dei seguenti casi:

- a) dopo che il Contraente abbia comunicato per iscritto alla Società di rinunciare al diritto di revoca ed il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di accettare il beneficio;
- b) da parte degli eredi al decesso del Contraente; e
- c) in seguito al verificarsi dell'evento assicurato, qualora il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società la propria intenzione di richiedere il beneficio.

Nei casi previsti dai punti (a), (b) che precedono, il Recesso, il Riscatto Totale o il Riscatto Parziale, la costituzione di pegno, vincolo e cessione del Contratto richiedono il consenso scritto del/i Beneficiario/i.

In mancanza di espressa designazione, Beneficiario delle Prestazioni Assicurate è il Contraente medesimo o, qualora quest'ultimo coincida con l'Assicurato, gli eredi testamentari o, in mancanza, i suoi eredi legittimi.

Qualora il Contraente designi espressamente più di un beneficiario, la ripartizione percentuale del beneficio tra i diversi Beneficiari dovrà essere specificata in modo chiaro per iscritto. In assenza di precise indicazioni, la ripartizione del beneficio avverrà in parti uguali.

Qualora i beneficiari siano genericamente gli eredi (siano essi legittimi o testamentari) la Società farà riferimento alle norme civilistiche (o al testamento) esclusivamente per l'individuazione corretta dei Beneficiari mentre il beneficio sarà suddiviso tra gli stessi in parti uguali, senza applicazione di eventuali quote previste dalla legge o dal testamento.

La liquidazione pertanto avverrà per "teste" in parti uguali e non per "stirpi" (ossia non saranno applicate, a titolo esemplificativo, le norme sulla Rappresentazione di cui agli articoli 467 e seguenti del Codice Civile o quelle in materia di legittimari di cui agli artt. 536 e seguenti del Codice Civile).

La ripartizione non avverrà in parti uguali, come sopra indicato, solo nel caso in cui il Contraente abbia espressamente ed inequivocabilmente indicato le quote per la ripartizione delle prestazioni assicurative in caso di decesso. Tali criteri di ripartizione specifici delle prestazioni assicurative possono essere comunicati alla Compagnia in qualsiasi momento o riportati nel testamento.

Articolo 16

Pagamenti della Società

La Società esegue i pagamenti, per riscatto o decesso, entro 30 giorni dal ricevimento della seguente documentazione di.

In caso di riscatto:

- richiesta di liquidazione sottoscritta dal Contraente comprensiva di codice IBAN nel caso di liquidazione a mezzo bonifico bancario;
- copia di documento di identità del Contraente in corso di validità anche alla data di pagamento da parte della Società;

In caso di decesso durante il differimento:

- Richiesta sottoscritta da ciascun Beneficiario, che dovrà contenere le seguenti informazioni:
 - a) nome, cognome e codice fiscale di ciascun Beneficiario e, relativamente ai Beneficiari che non siano anche Contraenti della Polizza, copia del tesserino contenente il codice fiscale;
 - b) IBAN di ciascun Beneficiario, in caso di pagamento con bonifico;
 - c) nome, cognome e (se conosciuto) codice fiscale dell'Assicurato;
 - d) nome, cognome e (se conosciuto) codice fiscale del Contraente;
 - e) numero di Polizza (se conosciuto);
 - f) dichiarazione sottoscritta da ciascun Beneficiario contenente i dati richiesti dalla normativa F.A.T.C.A. (acronimo di "Foreign Account Tax Compliance Act") e in materia di scambio automatico di informazioni fiscali ai sensi della legge 18 giugno 2015 n. 95 (c.d. normativa DAC2 e CRS);
 - g) dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali sottoscritta da ciascun Beneficiario (ai sensi della normativa in materia di privacy);
 - h) dichiarazione contenente i dati richiesti dalla normativa antiriciclaggio sottoscritte da ciascun Beneficiario;

Al fine di agevolare i Beneficiari, Zurich mette a disposizione degli stessi presso le sedi degli Intermediari e sul proprio sito internet un fac simile di richiesta, per coloro che ritengono di farne uso.

- copia di documento di identità di ciascun Beneficiario in corso di validità anche alla data di pagamento da parte della Società;
- certificato di morte emesso dall'ufficiale di stato civile del Comune nel quale il decesso è avvenuto;
- relazione medica sulle cause del decesso dell'Assicurato, oppure copia della cartella clinica se il decesso dell'Assicurato sia avvenuto presso una struttura ospedaliera. I Beneficiari – al fine di agevolare il pagamento da parte della Società – potranno inviare, qualora disponibile, anche il modulo ISTAT relativo al decesso redatto e sottoscritto dal medico competente;
- se il Contraente non ha lasciato testamento, i Beneficiari dovranno inviare, alternativamente e a loro scelta, uno dei seguenti documenti dal quale risulti che il Contraente non ha lasciato testamento:

- atto notorio redatto da un notaio

oppure

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata innanzi ad un pubblico ufficiale e contenente il consenso affinché la Società ne faccia uso secondo quanto disposto, anche in termini di sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere o di formazione o uso di atti falsi, dal D.P.R. n. 445/2000;
- se il Contraente ha lasciato testamento, copia del verbale di deposito e pubblicazione del testamento redatto da un pubblico ufficiale che precisi che il testamento sia l'ultimo che si conosce, abbia i requisiti di validità di forma e non sia stato impugnato da alcuno;
- se la designazione del beneficio sia stata fatta dal Contraente genericamente a favore degli eredi (ossia, sia priva di qualsiasi riferimento a specifici soggetti), i Beneficiari dovranno inviare, alternativamente e a loro scelta, uno dei seguenti documenti dal quale risulti chi sono gli eredi (siano essi legittimi o testamentari):

- atto notorio redatto da un notaio

oppure

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata innanzi ad un pubblico ufficiale e contenente il consenso affinché la Società ne faccia uso secondo quanto disposto, anche in termini di sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere o di formazione o uso di atti falsi, dal D.P.R. n. 445/2000.

Inoltre, nel caso di eredi testamentari, i Beneficiari dovranno inviare copia del verbale di deposito e pubblicazione del testamento redatto da un pubblico ufficiale che precisi che il testamento sia l'ultimo che si conosce, abbia i requisiti di validità di forma e non sia stato impugnato da alcuno.

- nel caso di Beneficiari minorenni e/o incapaci e/o sottoposti ad amministrazione di sostegno, il Beneficiario dovrà fornire copia autenticata del decreto del Giudice Tutelare che:
 - i. autorizza la riscossione degli importi spettanti;
 - ii. individua il soggetto titolato a sottoscrivere la richiesta di pagamento indicata al punto A precedente;
 - iii. indica il conto corrente relativo alla tutela su cui effettuare l'accredito.

Il pagamento verrà effettuata tramite accredito delle somme sul conto corrente relativo alla tutela ed individuato nel provvedimento del Giudice Tutelare;

- nel caso in cui il pagamento debba essere effettuato anche a favore degli eredi del beneficiario, gli stessi dovranno fornire, alternativamente e a loro scelta, uno dei seguenti documenti dal quale risulti chi sono gli eredi del Beneficiario (siano essi legittimi o testamentari):
 - atto notorio redatto da un notaiooppure
 - dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata innanzi ad un pubblico ufficiale e contenente il consenso affinché la Società ne faccia uso secondo quanto disposto, anche in termini di sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere o di formazione o uso di atti falsi, dal D.P.R. n. 445/2000.

Inoltre, nel caso di eredi testamentari, copia del verbale di deposito e pubblicazione del testamento del Beneficiario redatto da un pubblico ufficiale che precisi che il testamento sia l'ultimo che si conosce, abbia i requisiti di validità di forma e non sia stato impugnato da alcuno.

In caso di pagamento della rendita:

- il pagamento della rendita vitalizia annua dovuta viene effettuato al termine del differimento direttamente dalla Direzione della Società a seconda della rateazione prevista, dopo il ricevimento del certificato di esistenza in vita che dovrà essere consegnato ad ogni ricorrenza annuale.

In caso di decesso durante l'erogazione della rendita, il contratto si considera risolto e nulla è più dovuto dalla Società fatte salve le rate spettanti fino alla morte e non ancora liquidate.

La documentazione elencata viene richiesta dalla Società compatibilmente con quanto previsto dalle norme di legge applicabili.

In caso di necessità, o in presenza di situazioni di fatto che impongano particolari esigenze istruttorie, la Società può richiedere ulteriore documentazione probatoria. Le spese relative all'acquisizione della documentazione suddetta sono direttamente a carico dei Beneficiari.

Entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione elencata sopra, la Società comunicherà ai Beneficiari gli eventuali esiti negativi della valutazione svolta o, in caso di esito positivo, provvederà a pagare il Capitale Assicurato secondo le modalità indicate nella richiesta di pagamento.

Decorso il termine di trenta giorni sono dovuti gli interessi moratori previsti dalla Legge.

Parte V

Legge applicabile e fiscalità

Articolo 17

Rinvio alle norme di legge

L'assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è regolato dal contratto valgono le norme di legge.

Articolo 18

Imposte

Le imposte relative al presente contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari aventi diritto.

Articolo 19

Foro competente

Qualora il Contraente e/o l'Assicurato e/o il/i Beneficiario/i sia qualificabile come "consumatore" ai sensi del Codice del Consumo (art. 3, D.L.vo 206 del 2005 e smi), qualsiasi controversia derivante da o connessa all'interpretazione, applicazione o esecuzione del presente Contratto sarà sottoposta all'esclusiva competenza del foro di residenza o domicilio elettivo del consumatore.

Articolo 20

Normativa relativa a FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) e disposizioni concernenti lo Scambio Automatico di Informazioni, ai sensi della legge 18 giugno 2015 n. 95

Zurich non offre consulenza sul trattamento fiscale del Contratto. Per ricevere maggiori informazioni e dettagli su quanto riportato di seguito, si prega di consultare un consulente fiscale.

Obbligo di identificazione

Ai sensi della suddetta legge, la normativa richiede che la Società identifichi i Contraenti che siano cittadini statunitensi e/o abbiano la residenza fiscale in uno Stato diverso dall'Italia, e ne invii una comunicazione periodica alla Agenzia delle Entrate.

L'identificazione avviene in fase di assunzione della polizza ma anche durante tutta la vita del contratto principalmente mediante una o più richieste di autocertificazione da parte del Contraente.

Ogni volta che la Società riterrà che siano intervenute variazioni rispetto ad una autocertificazione, ne richiederà una nuova, non considerando più valida la precedente.

Per esempio la Società potrà richiedere una nuova autocertificazione se verrà a conoscenza di nuovi indizi che possano far presumere che il Contraente sia un cittadino statunitense e/o che abbia residenza fiscale in uno Stato diverso dall'Italia.

Obbligo di comunicazione

Se il Contraente diventa cittadino statunitense e/o acquisisce la residenza fiscale di uno Stato diverso dall'Italia, ha l'obbligo di comunicare tale cambiamento per iscritto alla Società entro 60 giorni dall'evento che ha comportato la variazione. Se la Società verrà a conoscenza di nuovi indizi che possano far presumere che il Contraente sia un cittadino statunitense e/o con residenza fiscale in uno Stato diverso dall'Italia, potrà richiedere maggiori informazioni e chiarimenti per determinare la sua effettiva posizione fiscale.

In caso di mancata o non corretta comunicazione o autocertificazione da parte del Contraente, nei termini sopraindicati, la Società è obbligata a segnalare il Contraente all'Agenzia delle Entrate.

Articolo 21

Obbligo di adeguata verifica della clientela

Ai sensi dell' Art. 23 comma 1 – bis del D.Lgs. 231 del 21 novembre 2007 e successivi aggiornamenti ed integrazioni, nel caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica relativamente ai rapporti continuativi in essere o alle operazioni in corso di realizzazione, la Società pone fine al rapporto o all'esecuzione dell'operazione e restituisce al Contraente i fondi, gli strumenti e le altre disponibilità finanziarie di spettanza, liquidandone il relativo saldo attivo tramite bonifico bancario su un conto corrente bancario indicato dal Contraente ed allo stesso intestato.

Il trasferimento dei fondi è accompagnato da un messaggio che indica alla controparte bancaria che le somme sono restituite al Contraente per l'impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica.

Prima di avviare la procedura di restituzione di cui all'articolo 23, comma 1-bis, la Società dovrà contattare il Contraente, mediante comunicazione scritta, al fine di accertare la possibilità di completare agevolmente l'adeguata verifica entro 60 giorni dall'invio della stessa.

Nell'ipotesi in cui la Società non ottenga l'indicazione delle coordinate bancarie su cui effettuare il bonifico di restituzione entro 60 giorni dalla comunicazione scritta, provvederà a trattenere le disponibilità finanziarie del Contraente su un conto infruttifero.

Articolo 22

Embargo / sanzioni amministrative e commerciali

In deroga a qualsiasi previsione esplicitamente o implicitamente contraria contenuta nella presente Polizza, la Società non presta alcuna copertura assicurativa o riconosce alcun pagamento o fornisce alcuna prestazione o beneficio correlati all'assicurazione a favore di qualsiasi Contraente, Assicurato, Beneficiario o di terzi qualora tale copertura assicurativa, pagamento, prestazione, beneficio e/o qualsiasi affare o attività di tali soggetti violasse una qualsiasi legge, regolamento o norma applicabile in materia di sanzioni economiche e commerciali.

Articolo 23

Modifiche contrattuali

Zurich modificherà le condizioni del presente Contratto, dandone tempestiva comunicazione per iscritto, nel caso di:

- cambiamenti nella legislazione applicabile ai prodotti assicurativi, ai contratti sulla vita e in generale al Contratto, che richiedano modifiche o integrazioni del Contratto medesimo; e
- cambiamenti al regime fiscale applicabile al Contratto, alla Società, ovvero agli strumenti finanziari sottostanti il contratto che abbiano un impatto sull'esecuzione del Contratto medesimo.

Regolamento della Gestione Separata “Zurich Style”

Articolo 1

La gestione separata Zurich Style è un portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dalla Società, in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni dei contratti ad esso collegati.

La valuta di denominazione è espressa in Euro.

Il rendimento annuo della gestione separata Zurich Style viene calcolato al termine di ciascun mese solare, con riferimento al periodo di osservazione costituito dal mese stesso e dagli undici mesi consecutivi precedenti e si ottiene rapportando il risultato finanziario della gestione separata al valore medio dello stesso nel periodo medesimo.

Ai fini della certificazione si fa riferimento all’esercizio annuale che va dal 1° ottobre al 30 settembre dell’anno successivo. Alla chiusura dell’esercizio annuale vengono certificati anche i rendimenti annuali calcolati mensilmente al termine di ciascun periodo di osservazione.

Articolo 2

Obiettivo della Società è perseguire politiche di gestione e di investimento atte a garantire nel tempo un’equa partecipazione degli assicurati ai risultati finanziari della gestione separata Zurich Style.

Le politiche di investimento della gestione separata Zurich Style possono essere schematizzate come segue.

La componente prevalente degli investimenti è composta dalle obbligazioni, che possono essere sia a tasso fisso che a tasso variabile. La quota parte degli investimenti nel comparto obbligazionario è normalmente compresa tra l’80% ed il 100%, fatti salvi brevi sconfinamenti rispetto a tale intervallo dovuti ad oscillazioni di mercato.

All’interno del comparto obbligazionario prevalgono gli investimenti in titoli di Stato denominati in Euro emessi o garantiti da Stati appartenenti all’OCSE o da Enti pubblici o da Organizzazioni internazionali. La quota parte di tale tipologia di titoli è di norma superiore al 50% del totale degli investimenti obbligazionari. In aggiunta ai titoli di Stato di cui sopra e per maggiore diversificazione, gli investimenti possono essere effettuati anche tramite obbligazioni emesse da società o enti creditizi, sempre denominati in Euro; questa componente ha di norma un peso in portafoglio inferiore al 50% del totale degli investimenti obbligazionari.

Le decisioni di investimento e/o disinvestimento vengono prese in accordo a quanto definito nella strategia della Società. Dette decisioni escludono meccanismi automatici di impiego e/o disimpiego degli attivi a fronte di eventi esterni di mercato (ad esempio, cambiamento di ratings).

Una componente minoritaria degli investimenti è composta da titoli azionari, tipicamente azioni quotate sui Mercati Regolamentati europei e, residualmente, anche su altri mercati. Non è consentito superare il limite del 15% nell’allocazione del comparto azionario, fatti salvi brevi sconfinamenti dovuti a oscillazioni di mercato.

Possono essere effettuati investimenti in azioni sia con grossa capitalizzazione, sia con capitalizzazione medio - piccola. Data la diversa natura dell’investimento azionario rispetto a quello obbligazionario (capitale di rischio rispetto ad un prestito), non sono effettuate considerazioni sul rating creditizio delle società emittenti in sede di scelta delle singole azioni.

Gli investimenti sono solitamente effettuati tramite singoli titoli, ma non si escludono investimenti in Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) e/o Organismi di Investimento Collettivi in Valori Mobiliari (OICVM), compresi gli Exchange Traded Fund (ETF) quotati sui mercati europei. Eventuali esposizioni in questi strumenti finanziari vanno ricomprese secondo la loro natura nei limiti quantitativi già esposti sopra per le azioni e le obbligazioni.

Possono essere effettuati investimenti nel settore immobiliare, anche tramite esposizioni indirette (ad esempio, quote di fondi immobiliari o partecipazioni in società immobiliari), con limite massimo del 5%.

La valuta di denominazione di tutti gli investimenti di cui sopra è l’Euro; è possibile effettuare sporadici investimenti denominati in valute diverse dall’Euro con un limite massimo dell’1%.

Si riepilogano di seguito, in forma schematica, i limiti di investimento per classi di attivo:

	Limite	Limite
Obbligazioni	80%	100%
Azioni	0%	15%
Immobiliare	0%	5%

Tenuto conto dei limiti di investimento sopra esposti, si desume che la generazione del rendimento della gestione separata Zurich Style è in larga parte attribuibile ad una efficiente ripartizione degli investimenti obbligazionari per diverse scadenze coerentemente con le caratteristiche dell’insieme delle polizze collegate

alla gestione. La componente azionaria contribuisce anch'essa alla generazione del rendimento principalmente grazie all'ammontare dei dividendi percepiti dalle azioni.

Non sono posti in essere investimenti con controparti correlate di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n. 25 del 27 maggio 2008 (Regolamento concernente la vigilanza sulle operazioni infragruppo di cui al titolo XV Capo III del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private).

Alcune esposizioni tramite strumenti finanziari derivati sono assunte in modo indiretto attraverso alcune obbligazioni a tasso variabile (ad esempio, cap e/o floor sulle cedole variabili) o tramite meccanismi che prevedano il rimborso anticipato del capitale (obbligazioni callable) o per il tramite di OICR/OICVM o comunque fondi di investimento nel senso più ampio del termine (compresi gli ETF) detenuti nel portafoglio della gestione separata. Eventuali impieghi diretti in strumenti finanziari derivati potrebbero essere assunti con finalità di copertura dei rischi finanziari al fine di migliorare il profilo di rischio della gestione stessa, nel rispetto dei limiti normativi di volta in volta applicabili.

Articolo 3

A Zurich Style non è dedicato un segmento di clientela definito. Il valore delle attività gestite da Zurich Style non potrà essere inferiore all'importo delle Riserve Matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa.

Sono possibili eventuali modifiche al presente Regolamento derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per l'assicurato.

Sulla gestione separata Zurich Style potranno gravare unicamente i seguenti costi:

- 1) spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione;
- 2) spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della gestione separata.

Non sono consentite altre forme di prelievo in qualsiasi modo effettuate.

Articolo 4

Il rendimento della gestione separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla società in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione.

Il tasso medio di rendimento della gestione separata, relativo al periodo di osservazione specificato all'articolo 1 del presente regolamento, è determinato rapportando il risultato finanziario della gestione separata alla giacenza media delle attività della gestione stessa. La giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della gestione separata.

A Zurich Style sono attribuiti, con il criterio della competenza, gli interessi maturati sui titoli dal momento della loro immissione. Possono essere reinvestiti al momento dell'incasso mediante acquisto di titoli, versamenti sul c/c bancario o altre attività fruttifere. Lo stesso vale per le plusvalenze realizzate in seguito al rimborso per estrazione, per fine prestito o realizzo. A Zurich Style è imputata la parte di capitale più il rateo di cedola maturato o pagato al momento dell'acquisto.

I titoli quotati sono immessi in Zurich Style al valore di acquisto, se comperati in pari data, o al valore di mercato desunto dal Listino ufficiale o di chiusura dei Mercati regolamentati di riferimento secondo quanto riportato dai quotidiani economici, dai siti Internet ufficiali dei Mercati stessi o dai circuiti internazionali di informazioni finanziarie (ad esempio Bloomberg o Reuters), se già posseduti dalla Società.

I titoli non quotati sono immessi in Zurich Style al valore comunicato da Istituti Bancari o da primarie SIM o comunque da professionisti terzi esperti di valutazione.

I titoli sono scaricati da Zurich Style in seguito a realizzo, rimborso anticipato o per naturale scadenza.

Le negoziazioni dei titoli sul mercato sono effettuate nel rispetto di quanto prescritto dalla regolamentazione di settore denominata MIFID.

Articolo 5

Il rendiconto riepilogativo della gestione separata ed il prospetto della composizione delle attività della gestione separata sono certificati da una Società di Revisione iscritta nell'apposito registro di cui all'art. 161 del Decreto Legislativo 58/98; la Società di Revisione attesta, inoltre, l'adeguatezza dell'ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società (Riserve Matematiche).

La gestione separata potrà essere oggetto di scissione o di fusione con altre gestioni separate istituite e gestite dalla Società esclusivamente quando tali operazioni siano volte a conseguire l'interesse dei contraenti.

In particolare, la fusione o la scissione potranno essere attuate quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- l'operazione persegua l'interesse dei contraenti coinvolti;
- le caratteristiche delle gestioni separate oggetto dell'operazione siano similari;

- le politiche di investimento delle gestioni separate oggetto dell'operazione siano omogenee;
- il passaggio dalla precedente gestione separata alla nuova avvenga senza oneri e spese per i contraenti;
- non si verifichino soluzioni di continuità nella gestione della gestione separata.

La Società si impegna ad informare i contraenti sugli aspetti connessi alla scissione o alla fusione.

Il regolamento è parte integrante delle condizioni contrattuali.

Il Rappresentante legale
Dott. Paolo Penco



I dati e le informazioni contenute nelle presenti Condizioni contrattuali sono aggiornati al 1 giugno 2016.

Allegato A

Tabella dei "coefficienti di conversione in capitale" in funzione dell'età dell'Assicurato al termine del differimento e al suo anno di nascita.

Età al termine di riferimento	Coefficiente
23	47,8081
24	47,2910
25	46,7683
26	46,2406
27	45,7081
28	45,1714
29	44,6308
30	44,0867
31	43,5395
32	42,9878
33	42,4312
34	41,8697
35	41,3031
36	40,7295
37	40,1482
38	39,5595
39	38,9654
40	38,3656
41	37,7603
42	37,1496
43	36,5336
44	35,9123
45	35,2866
46	34,6561
47	34,0210
48	33,3812
49	32,7370
50	32,0874
51	31,4330
52	30,7742
53	30,1110

Età al termine di riferimento	Coefficiente
54	29,4438
55	28,7726
56	28,0973
57	27,4179
58	26,7340
59	26,0455
60	25,3527
61	24,6564
62	23,9571
63	23,2557
64	22,5527
65	21,8484
66	21,1419
67	20,4324
68	19,7205
69	19,0065
70	18,2910
71	17,5750
72	16,8596
73	16,1465
74	15,4370
75	14,7322
76	14,0329
77	13,3400
78	12,6555
79	11,9833
80	11,3253
81	10,6833
82	10,0585
83	9,4505
84	8,8609
85	8,2932

Anno di nascita	Correttivo età al termine
Fino al 1907	+7
Dal 1908 al 1917	+6
Dal 1918 al 1921	+5
Dal 1922 al 1927	+4
Dal 1928 al 1938	+3
Dal 1939 al 1947	+2
Dal 1948 al 1957	+1
Dal 1958 al 1966	0
Dal 1967 al 1977	-1
Dal 1978 al 1989	-2
Dal 1990 al 2001	-3
Dal 2002 al 2014	-4
Dal 2015 al 2020	-5
Dal 2021 in poi	-6

Informativa ex art. 13 D.Lgs n. 196/2003 Codice in materia di trattamento dei dati personali

Gentile Cliente,

La nostra Società ha la necessità di trattare alcuni dei Suoi dati personali al fine di poterLe fornire i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi da Lei richiesti o in Suo favore previsti. Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 - "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" - (in prosieguo, il "**Codice**") forniamo pertanto qui di seguito l'informativa relativa al trattamento dei Suoi dati personali.

1. Finalità assicurative e contrattuali

I Suoi dati personali - anche sensibili¹ - saranno trattati dalla nostra Società al fine di fornirLe i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi da Lei richiesti o in Suo favore previsti anche con riguardo ad eventuali convenzioni a cui Lei abbia aderito o intenda aderire, nonché per ogni altra finalità connessa ad obblighi di legge, regolamenti, normativa comunitaria e per finalità strettamente connesse alle attività assicurative fornite dalla Società².

Il conferimento dei dati personali per tale finalità è facoltativo, ma un eventuale rifiuto di rispondere comporterà l'impossibilità per la nostra Società di fornirLe i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi di cui sopra.

2. Ulteriori finalità: marketing, invio di comunicazioni commerciali, ricerche di mercato e rilevazioni statistiche

Con il Suo consenso espresso, libero e facoltativo, i Suoi dati personali potranno altresì essere trattati dalla nostra Società,

(i) per finalità di marketing, invio di comunicazioni commerciali e vendita diretta di prodotti o servizi offerti direttamente dalla nostra Società o da soggetti terzi.

(ii) per condurre ricerche di mercato, indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti e per effettuare rilevazioni statistiche, al fine di migliorare i nostri prodotti e servizi.

(iii) per la comunicazione degli stessi a soggetti terzi, i quali potranno a loro volta trattarli per finalità di marketing, invio di comunicazioni commerciali e vendita diretta tramite posta, posta elettronica, telefono, fax e qualsiasi altra tecnica di comunicazione a distanza, in relazione a prodotti o servizi propri o offerti da soggetti terzi.

Il conferimento di tali dati personali ed il consenso al loro trattamento per tali finalità è libero e facoltativo ed un eventuale rifiuto non pregiudicherà in alcun modo la possibilità di fornirLe i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi richiesti e/o previsti.

3. Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle sopra indicate finalità, il trattamento dei dati avverrà sia attraverso strumenti informatici e/o elettronici, sia su supporto cartaceo e, comunque, mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza attraverso l'adozione delle misure di sicurezza prescritte dal Codice.

Nella nostra Società i dati personali sono trattati tramite dipendenti e collaboratori nominati "incaricati" e "responsabili" nell'ambito delle rispettive funzioni aziendali. Potrà ottenere un elenco completo dei responsabili del trattamento nominati dal Titolare del Trattamento contattando direttamente il nostro Servizio Clienti.

¹ L'art. 4 del dlgs. 196/2003 considera sensibili, ad esempio, i dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche o sindacali e alle convinzioni religiose.

² Nella finalità assicurativa sono contemplati, ad esempio, i seguenti trattamenti: predisposizione di preventivi, predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

4. Titolare del Trattamento

Il Titolare del Trattamento è il soggetto intestatario del contratto di assicurazione.

5. Ambito di comunicazione e diffusione

- 5.1** Con riferimento alla finalità di trattamento assicurative di cui al precedente paragrafo 1, i Suoi dati personali potrebbero essere comunicati alle categorie di soggetti indicate in nota, i quali potranno agire, a seconda dei casi, come titolari autonomi del trattamento o come responsabili esterni del trattamento³.
- 5.2** Con riferimento alla finalità di trattamento di cui al precedente paragrafo 2, con il Suo consenso espresso, libero e facoltativo, alcuni dei Suoi dati personali potranno essere comunicati alle categorie di soggetti terzi indicati in nota⁴.
- 5.3** I Suoi dati personali non saranno in nessun caso diffusi.
- 5.4** I suoi dati potrebbero essere trasferiti all'estero altresì in stati extra europei.

6. I suoi diritti (art 7 del Codice)

Ai sensi dell'art. 7 del Codice, Lei ha il diritto di ottenere in qualunque momento la conferma dell'esistenza o meno dei Suoi dati personali e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione. Lei ha inoltre il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento, nonché ad ogni trattamento per finalità commerciali e di marketing. Per esercitare i Suoi diritti la preghiamo di indirizzare la propria richiesta alla Società intestataria del contratto al seguente indirizzo: Via Benigno Crespi, 23, 20159 – Milano; oppure via Fax al numero 02.2662.2773 ovvero via E-mail al seguente indirizzo: privacy@it.zurich.com.

³ (i) Assicuratori, coassicuratori (ii) agenti di assicurazione, mediatori di assicurazione (iii) banche, Società di intermediazione mobiliare (SIM), intermediari finanziari; (iv) altri soggetti inerenti allo specifico rapporto, tra cui, a titolo esemplificativo, soggetti terzi che abbiano stipulato delle convenzioni con la Società (v) società del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd; (vi) legali; periti; medici; centri medici, (vii) società di servizi, fornitori, outsourcers (viii) società di servizi per il controllo delle frodi; società di investigazioni; (ix) società di recupero crediti; (x) ANIA e altri Aderenti per le finalità del Servizio Antifrode Assicurativa, organismi associativi e consortili, Autorità di Vigilanza competenti; (xi) Magistratura, Forze di Polizia e altre Autorità pubbliche.

⁴ Società del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd., fornitori di servizi, consulenti.

Glossario

Aliquota di retrocessione: la percentuale del rendimento conseguito dalla gestione separata "Zurich Style" degli investimenti che la società riconosce al Contraente.

Appendice: documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la società e il Contraente.

Assicurato: persona fisica sulla cui testa ricade la copertura assicurativa. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.

Beneficiario(i): persona/e fisica(che) o giuridica/e designata/e dal Contraente che riceverà(anno) LE prestazioni previste dal contratto.

Caricamenti: parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della società.

Cessione, pegno e vincolo: condizioni secondo cui il Contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tale atti divengono efficaci solo quando la società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un'appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle garanzie prestate richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.

Conclusione del contratto: momento in cui il Contraente, a seguito della sottoscrizione della proposta, riceve da parte della Società la polizza debitamente sottoscritta o comunicazione scritta di accettazione della proposta.

Condizioni contrattuali: insieme delle clausole che disciplinano il contratto.

Conflitto di interessi: insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della Società può collidere con quello del Contraente.

Contraente: persona fisica o giuridica che firma il contratto con la Società, si impegna al versamento del premio ed esercita i diritti contrattuali.

Contratto (di assicurazione sulla vita): contratto con il quale la società, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell'Assicurato.

Costi: oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati o sulle risorse finanziarie gestite dalla società.

Costi accessori (o spese di emissione): oneri costituiti da importi fissi assoluti a carico del Contraente per l'emissione del contratto. Nel caso in specie il contratto non prevede spese di emissione.

Dati storici: risultati ottenuti in termini di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata negli ultimi cinque anni.

Decorrenza della garanzia: momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.

Detraibilità fiscale: misura del premio versato che secondo la normativa vigente può essere portata in detrazione delle imposte sui redditi.

Durata contrattuale: periodo durante il quale il contratto è efficace. La durata del differimento del presente contratto varia da un minimo di 5 anni ad un massimo di 30 anni. La durata del contratto coincide con la vita dell'Assicurato.

Estratto conto annuale: riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto, che contiene l'aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto, quali il valore della rendita maturata e i premi versati. Il riepilogo comprende inoltre il tasso di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata "Zurich Style", l'aliquota di retrocessione riconosciuta e il tasso di rendimento retrocesso.

Fascicolo informativo: l'insieme della documentazione informativa da consegnare al Contraente, composto da:

- Scheda sintetica;
- Nota informativa;
- Condizioni contrattuali, comprensive del regolamento della gestione separata;
- Glossario;
- modulo di proposta.

Gestione separata "Zurich Style": fondo appositamente istituito da Zurich Life Investments S.p.A. gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i premi al netto dei costi versati dal Contraente.

Impignorabilità e inalienabilità: principio secondo cui le somme dovute al Contraente o all/Beneficiario/i non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare ai sensi dell'art.1923 del Codice Civile 1° comma.

Imposta sostitutiva: imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.

Ipotesi di rendimento: rendimento finanziario ipotetico fissato dall'IVASS, pari al 3%, per l'elaborazione dei progetti personalizzati da parte della società.

IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

Nota informativa: documento redatto secondo le disposizioni dell'IVASS che la società deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del contratto, e che contiene informazioni relative alla società, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative finanziarie della polizza.

Perfezionamento del contratto: momento in cui avviene il pagamento della prima rata di premio.

Periodo di osservazione: periodo di riferimento in base al quale viene determinato il rendimento finanziario della gestione separata.

Polizza: documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione.

Polizza caso vita: contratto di assicurazione sulla vita con il quale la società si impegna al pagamento di un capitale o di una rendita vitalizia nel caso in cui l'Assicurato sia in vita alla scadenza pattuita.

Polizza rivalutabile: contratto in cui il livello delle prestazioni varia in base al rendimento che la società ottiene investendo i premi raccolti nella gestione separata "Zurich Style".

Premio annuo costante: importo che il Contraente corrisponde annualmente, o secondo la rateazione prevista in polizza, per il periodo di differimento stabilito, a fronte delle prestazioni garantite dal contratto.

Premio annuo rivalutabile: importo che il Contraente corrisponde annualmente, o secondo la rateazione prevista in polizza, per il periodo di differimento stabilito, a fronte delle prestazioni garantite dal contratto che si rivaluta ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto nella stessa misura in cui si rivaluta la rendita.

Premio unico: importo che il Contraente corrisponde in soluzione unica alla società al momento del perfezionamento del contratto.

Prestazioni assicurate: importo della rendita acquisita proveniente dal versamento dei premi, al netto dei costi; importo della prestazione corrisposta al Beneficiario designato in caso di decesso dell'Assicurato durante il periodo di differimento del contratto.

Progetto personalizzato: ipotesi di sviluppo, effettuata in base al rendimento finanziario ipotetico indicato dall'IVASS, pari al 3%, delle prestazioni assicurate, redatta secondo lo schema previsto dall'IVASS e consegnato al Contraente.

Proposta: modulo sottoscritto dal Contraente, con il quale egli manifesta alla società la volontà di concludere il contratto in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.

Prospetto annuale della composizione della gestione separata "Zurich Style": riepilogo aggiornato annualmente dei dati sulla composizione degli strumenti finanziari e degli attivi in cui è investito il patrimonio della gestione separata.

Recesso: diritto del Contraente di far cessare gli effetti del contratto entro 30 giorni dalla sua sottoscrizione, viene così tutelata la facoltà di ripensamento del Contraente.

Regolamento della gestione separata "Zurich Style": l'insieme delle norme, riportate nelle Condizioni contrattuali, che regolano la gestione separata.

Rendiconto annuale della gestione separata "Zurich Style": riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata e all'aliquota di retrocessione di tale rendimento attribuita dalla società al contratto.

Rendimento finanziario: risultato finanziario della gestione separata nel periodo previsto dal regolamento della gestione stessa.

Rendita vitalizia immediata: il pagamento immediato di una rendita vitalizia finché l'Assicurato è in vita.

Rendita vitalizia differita: il pagamento, nel caso di esistenza in vita dell'Assicurato al termine del periodo di differimento, di una rendita vitalizia a partire dal termine del differimento e finché l'Assicurato è in vita.

Rendita vitalizia reversibile: il pagamento di una rendita vitalizia da corrispondersi fino al decesso dell'Assicurato e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di una seconda persona fino a che questa è in vita.

Ricorrenza annuale: l'anniversario della data di decorrenza del contratto.

Riscatto del contratto: è il diritto del Contraente di interrompere il contratto, nel corso della durata contrattuale, richiedendo anticipatamente la corresponsione del valore totale o parziale delle prestazioni assicurate maturate al momento del calcolo del riscatto totale.

Riserva matematica: importo che deve essere accantonato dalla Società per far fronte agli impegni nei confronti degli Assicurati assunti contrattualmente. La legge impone alle Società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui essa viene investita.

Rivalutazione: incremento riconosciuto ogni anno alla rendita assicurata sulla base del rendimento realizzato da "Zurich Style", cui è collegato il contratto.

Scheda sintetica: documento informativo sintetico redatto secondo le disposizioni dell'IVASS che la società deve consegnare al Contraente prima della conclusione del contratto, descrivendone le principali caratteristiche in maniera sintetica per fornire al Contraente uno strumento semplificato di orientamento, in modo da consentirgli di individuare le tipologie di prestazioni assicurate, le garanzie di rendimento, i costi e i dati storici di rendimento della gestione separata a cui sono collegate le prestazioni.

Sconto di premio: operazione attraverso la quale la società riconosce al Contraente una riduzione del premio applicato. Per la tipologia di contratto in esame, non sono previsti sconti.

Società di revisione: società diversa dalla Società che controlla e certifica i risultati della gestione separata, è PricewaterhouseCoopers – con Sede legale e amministrativa a Milano – Italia – Via Monte Rosa, 91 – Iscritta al n. 43 Albo Consob – Recapito telefonico +39 02667201.

Sostituto di imposta: soggetto obbligato, all'atto della corresponsione di emolumenti, all'effettuazione di una ritenuta, che può essere a titolo di acconto o a titolo definitivo, e al relativo versamento.

Spese di emissione: vedi costi accessori

Tassazione ordinaria: determinazione dell'imposta che si attua applicando le aliquote stabilite dalla normativa fiscale sul reddito complessivo del contribuente.

Tassazione separata: metodo di calcolo dell'imposta da applicare a redditi a formazione pluriennale, previsto dal legislatore per evitare i maggiori oneri per il contribuente che deriverebbero dall'applicazione delle aliquote progressive dell'imposta sui redditi.

Tasso tecnico: rendimento finanziario annuo e composto, pari all'1,00%, che la Società riconosce nel calcolare la rendita assicurata iniziale.

Valuta di denominazione: valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali. Nel caso di specie è l'euro.

Unità di misura legali: ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 29/10/2009 (in attuazione della Direttiva 2009/3/CE) l'unità di misura temporale base è il "secondo" e quelle derivate il "minuto", l' "ora" e il "giorno". Pertanto laddove siano menzionate unità di misura temporali quali l' "anno" o il "mese", il riferimento alle stesse andrà inderogabilmente inteso rispettivamente a "365 giorni" e "30 giorni".

*Il Rappresentante legale
Dott. Paolo Penco*



I dati e le informazioni contenute nel presente Glossario sono aggiornati al 1 giugno 2016



PROPOSTA DI ASSICURAZIONE SULLA VITA

PUNTO VENDITA		COORDINATE DI RETE		MANDATO	
CONTRAENTE - DATI ANAGRAFICI (Allegare copia del documento di identità valido del Contraente)					
Cognome (o Ragione Sociale)			Nome		Sesso M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>
C.F.			Data di nascita		
Comune di nascita			Provincia di nascita		Stato di nascita
Cittadinanza		Cittadinanza		Telefono	
Green card:		SI <input type="checkbox"/>		NO <input type="checkbox"/>	
Paga le tasse negli Stati Uniti d'America/US Territories: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Se Si, TIN/ GIIN:					
Ha la Residenza Fiscale in uno Stato diverso dall'Italia? SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>					
Se Si: stato residenza 1:			Codice di Identificazione Fiscale NIF1		
stato residenza 2:			Codice di Identificazione Fiscale NIF2		
Indirizzo di residenza ai sensi del codice civile /Sede: via, numero civico					
C.A.P. di residenza		Località di residenza		Provincia di residenza	
Indirizzo di corrispondenza: via, numero civico					
C.A.P. di corrispondenza		Località di corrispondenza		Provincia di corrispondenza	
SEDE ATTIVITA' PREVALENTE (indicare Comune)			Codice PREVALENTE ATTIVITA' SVOLTA: (*) - Sezione A		
CODICE SOTTOGRUPPO			CODICE GRUPPO/RAMO		
Per Persona Giuridica					
Allegare:		VISURA CAMERALE		ALTRO, specificare:	
Codice TIPO SOCIETÀ (*) (sezione B)					
Se il cliente è un'organizzazione non profit, indicare la classe di beneficiari cui si rivolgono le attività svolte. Classe di beneficiari:					
Il Contraente Persona Giuridica è un'Entità Non Finanziaria Passiva così come definita dal Decreto Ministeriale 28/12/2005 in attuazione della Legge 28 Giugno 2015 nr 95, Art 1, Lettera gg e riferimenti successivi? SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>					
Ai sensi degli artt. 15 e successivi, D. Lgs. 231/2001 e successive modificazioni e integrazioni, in caso di Contraente Persona fisica, fornire le seguenti dichiarazioni:					
Contraente: Dichiaro <input type="checkbox"/> di essere Persona Politicamente Esposta <input type="checkbox"/> di non essere Persona Politicamente Esposta					
Se "Persona Politicamente Esposta" (P.E.P. *) indicare l'origine dei fondi					
<input type="checkbox"/> Stipendio <input type="checkbox"/> Patrimonio personale <input type="checkbox"/> Altro specificare _____					
LEGALE RAPPRESENTANTE - DATI ANAGRAFICI (solo per Contraente Persona Giuridica) (Allegare copia del documento di identità valido del Legale Rappresentante)					
Cognome			Nome		Sesso M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>
C.F.			Data di nascita		
Comune di nascita			Provincia di nascita		
Indirizzo di residenza /domicilio: via, numero civico					
C.A.P.		Località di residenza /domicilio		Provincia di residenza /domicilio	
ESTREMI DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO					
Tipo documento			Numero documento		
Ente di rilascio			Località di rilascio		
Data di rilascio			Data di scadenza		
INFORMAZIONI RIGUARDANTI L'ESECUTORE(**)					
Ai sensi dell'Articolo 13 del Reg. IVASS 5/2014:					
Contraente: Dichiaro <input type="checkbox"/> non sussiste un esecutore <input type="checkbox"/> sussiste un esecutore del quale fornisco tutte le informazioni necessarie ed aggiornate di cui sono a conoscenza					
Contraente: Dichiaro che la relazione tra il sottoscritto e l'esecutore è la seguente: <input type="checkbox"/> Nucleo Familiare <input type="checkbox"/> Altro					
Il presente esecutore <input type="checkbox"/> è munito di delega, che si allega alla presente proposta/polizza <input type="checkbox"/> è privo di delega					
INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL TITOLARE EFFETTIVO					
Dichiaro sotto la mia responsabilità che: <input type="checkbox"/> non sussiste un titolare effettivo <input type="checkbox"/> sussiste un titolare effettivo del rapporto del quale fornisco tutte le informazioni necessarie ed aggiornate di cui sono a conoscenza					
MODALITA' DI ACCREDITO DELLE EVENTUALI PRESTAZIONI RICORRENTI					
<input type="checkbox"/> CON BONIFICO C/O ISTITUTO BANCARIO: AGENZIA/FILIALE:					
CODICE IBAN:					

(*) Vedere retro per Istruzioni Compilazione PERSONA FISICA e PERSONA GIURIDICA.

(**) "Esecutore": il soggetto a cui siano conferiti i poteri di rappresentanza per operare in nome e per conto del cliente o del beneficiario. Se trattasi di soggetto non persona fisica, la persona fisica alla quale in ultima istanza sia attribuito il potere di agire in nome e per conto del cliente. Si precisa che per esecutore si intende un soggetto diverso dal Contraente, Assicurato e Legale rappresentante. Ai sensi dell'Articolo 29 del Reg. IVASS 5/2014, il pagamento dei premi assicurativi può essere corrisposto da un soggetto privo di delega se tale versamento rappresenta un obbligo contrattuale. Nel caso di premi/versamenti aggiuntivi non previsti dal contratto, IVASS stabilisce che l'esecutore debba essere in possesso di una delega.

ASSICURATO - DATI ANAGRAFICI										
Cognome					Nome			Sesso	M	F
C.F.		Professione			Data di nascita		Età	Anni	Mesi	
Comune di nascita					Provincia di nascita		Stato di nascita			
Cittadinanza			Cittadinanza			Telefono				
Indirizzo di residenza: via, numero civico										
C.A.P. di residenza			Località di residenza				Provincia di residenza			
G E S T I O N E S D D (da non utilizzare per tariffe a premio unico)										
Indicazione del conto corrente da addebitare intestato al Contraente										
Banca					Agenzia					
IBAN					Gestione SDD:					
					SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>					
CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO										
<input type="checkbox"/> Zurich Invest (premio unico) Mod. 8.0036 Tariffa.....			<input type="checkbox"/> Zurich Replay Plus (premio unico) Mod. 8.0037 Tariffa.....			<input type="checkbox"/> good job (premio unico) Mod. 8.970 Tariffa.....				
<input type="checkbox"/> TRACCIA (premio annuo) Mod. 8.953 Tariffa.....			<input type="checkbox"/> Zurich Grandi Pass. (premio annuo) Mod. 8.700 Tariffa.....			<input type="checkbox"/> Taboo Mod. 8.964 Tariffa.....				
<input type="checkbox"/> Zurich Progetto Mod. 8.338 Tariffa.....			<input type="checkbox"/> IO DECIDO (rendita) Mod. Tariffa.....			<input type="checkbox"/> TCM Gruppo Agenti Zurich Convenzione 0222283 Tariffa 550G				
<input type="checkbox"/> Mod. Tariffa.....			<input type="checkbox"/> Mod. Tariffa.....			<input type="checkbox"/> Mod. Tariffa.....				
Decorrenza			Durata			Scadenza				
<input type="checkbox"/> Premio di ingresso (solo per PUR) Euro.....			<input type="checkbox"/> Premio lordo di rata Euro.....			<input type="checkbox"/> Premio annuo di tariffa Euro.....				
Frazionamento prima rata					Frazionamento rate successive					
<input type="checkbox"/> Capitale assicurato / Rendita Euro.....					<input type="checkbox"/> Frazionamento rendita					
<input type="checkbox"/> MALATTIA GRAVE Capitale assicurato Euro.....			<input type="checkbox"/> COMPLEMENTARE INFORTUNI Capitale assicurato Euro.....			<input type="checkbox"/> COMPLEMENTARE INVALIDITA'				

Beneficiari caso vita

Beneficiario generico _____

Cognome _____ Nome _____ Nucleo Familiare* Altro

Cod. Fisc.

Data di nascita (gg/mm/aaaa) ____/____/____ Comune di nascita _____ % del Beneficio: _____, ____

Cognome _____ Nome _____ Nucleo Familiare* Altro

Cod. Fisc.

Data di nascita (gg/mm/aaaa) ____/____/____ Comune di nascita _____ % del Beneficio: _____, ____

* Ai sensi dell'Art.13 del Reg. IVASS 5/2014, il Contraente dichiara la relazione con il Beneficiario designato. La relazione tra il Contraente ed il Beneficiario si intende nella categoria familiare ove il Beneficiario sia coniuge, convivente, padre, madre, figlio o figliastro o qualsiasi altra persona che conviva nella stessa unità familiare del Contraente.

Beneficiari caso morte

Beneficiario generico _____

Cognome _____ Nome _____ Nucleo Familiare* Altro

Cod. Fisc.

Data di nascita (gg/mm/aaaa) ____/____/____ Comune di nascita _____ % del Beneficio: _____, ____

Cognome _____ Nome _____ Nucleo Familiare* Altro

Cod. Fisc.

Data di nascita (gg/mm/aaaa) ____/____/____ Comune di nascita _____ % del Beneficio: _____, ____

Cognome _____ Nome _____ Nucleo Familiare* Altro

Cod. Fisc.

Data di nascita (gg/mm/aaaa) ____/____/____ Comune di nascita _____ % del Beneficio: _____, ____

Cognome _____ Nome _____ Nucleo Familiare* Altro

Cod. Fisc.

Data di nascita (gg/mm/aaaa) ____/____/____ Comune di nascita _____ % del Beneficio: _____, ____

* Ai sensi dell'Art.13 del Reg. IVASS 5/2014, il Contraente dichiara la relazione con il Beneficiario designato. La relazione tra il Contraente ed il Beneficiario si intende nella categoria familiare ove il Beneficiario sia coniuge, convivente, padre, madre, figlio o figliastro o qualsiasi altra persona che conviva nella stessa unità familiare del Contraente.

Modalità di pagamento del premio - Il versamento del premio può essere effettuato:

- nel caso di polizza sottoscritta attraverso un Intermediario assicurativo scelto dal cliente ed autorizzato all'incasso dalla Società attraverso i seguenti mezzi di pagamento: assegno non trasferibile intestato alla Società o all'Intermediario assicurativo, o bonifico bancario su c/c intestato all' Intermediario assicurativo, o bancomat o carta di credito/debito se disponibile presso l'Intermediario assicurativo;
- nel caso di contratto sottoscritto presso un Istituto Bancario, attraverso il seguente mezzo di pagamento: addebito in conto corrente bancario a seguito di disposizione rilasciata dal Contraente contestualmente alla sottoscrizione della proposta. È data comunque facoltà al Contraente di effettuare il versamento a mezzo rimessa bancaria diretta.

Assicurando: Cognome e Nome Data di nascita
 Professione

Dichiarazioni dell'Assicurando

L'Assicurando pratica sports pericolosi? (es. freeclimbing, alpinismo, sub, parapendio, paracadutismo, etc.) SI Se SI specificare: Quali? Prende parte a gare o competizioni sportive?
 Come professionista o come dilettante? NO

L'Assicurando nell'esercizio della sua professione, è esposto a speciali pericoli? (es. contatti con: materie vefeniche, esplosive, linee elettriche alta tensione, fonditura, lavori su impalcatura o tetti) SI Se SI specificare: Quali?
 NO

L'Assicurando guida con continuità autocarri o autotreni? (specificare la merce trasportata) SI
 NO

Dichiarazioni sanitarie per assunzione del rischio - garanzia CASO MORTE

1. È mai stato ricoverato in Case di cura, Ospedali, ecc. o si è mai sottoposto ad interventi chirurgici (salvo per appendicectomia, ernia inguinale, adenotonsillectomia, chirurgia estetica, parto, emorroidi, ragadi, varici, lesioni a menischi o legamenti, fratture di arti, estrazioni dentali, deviazione del setto nasale, alluce valgo)? SI Se SI specificare: Per quali cause - In che anno - Per quanto tempo - Diagnosi
 NO
 Se SI specificare se guarito senza conseguenze: SI NO

2. Ha sofferto o soffre di malattie:
 - dell'apparato respiratorio? (asma, bronchite, enfisema, pleurite, tubercolosi, tumori, altre malattie o disturbi) SI Se SI specificare: Quali - In che anno - Per quanto tempo - Diagnosi
 NO
 Se SI specificare se guarito senza conseguenze: SI NO

- dell'apparato cardiocircolatorio? (infarto, angina pectoris, ipertensione, valvulopatie, varici degli arti inferiori, altre malattie o disturbi) SI Se SI specificare: Quali - In che anno - Per quanto tempo - Diagnosi
 NO
 Se SI specificare se guarito senza conseguenze: SI NO

IN CASO DI IPERTENSIONE DICHIARI I VALORI PRESSORI:

- dell'apparato digerente? (gastroduodenite, ulcera gastroduodenale, coliti ulcerose, epatite virale, cirrosi epatica, calcolosi della colecisti, tumori, altre malattie e disturbi) SI Se SI specificare: Quali - In che anno - Per quanto tempo - Diagnosi
 NO
 Se SI specificare se guarito senza conseguenze: SI NO

- dell'apparato genito-urinario? (nefriti, calcolosi, ipertrofia prostatica, tumori, alterazioni del ciclo o disturbi genitali) SI Se SI specificare: Quali - In che anno - Per quanto tempo - Diagnosi
 NO
 Se SI specificare se guarito senza conseguenze: SI NO

- dell'apparato muscolo-scheletrico? (artriti, artrosi, tumori, altre malattie o disturbi) SI Se SI specificare: Quali - In che anno - Per quanto tempo - Diagnosi
 NO
 Se SI specificare se guarito senza conseguenze: SI NO

- del sistema nervoso o della psiche? (epilessia, parest, paralisi, tumori, nevrosi, ansia, depressioni, schizofrenia, altre malattie o disturbi) SI Se SI specificare: Quali - In che anno - Per quanto tempo - Diagnosi
 NO
 Se SI specificare se guarito senza conseguenze: SI NO

- del sistema endocrino metabolico? (diabete, alterazioni del colesterolo o degli altri grassi del sangue, alterazioni dell'ipofisi, della tiroide, del surrene, altre malattie o disturbi) SI Se SI specificare: Quali - In che anno - Per quanto tempo - Diagnosi
 NO
 Se SI specificare se guarito senza conseguenze: SI NO

- del sangue? (anemie, emorragie, leucemie, linfomi altre malattie o disturbi) SI Se SI specificare: Quali - In che anno - Per quanto tempo - Diagnosi
 NO
 Se SI specificare se guarito senza conseguenze: SI NO

- del sistema immunitario? (artrite reumatoide, sindrome di Syogren, positività ad HIV, etc.) SI Se SI specificare: Quali - In che anno - Per quanto tempo - Diagnosi
 NO
 Se SI specificare se guarito senza conseguenze: SI NO

3. Fa o ha fatto uso di sostanze stupefacenti o di alcolici oppure ha in questo momento patologie che prevedono un trattamento farmacologico superiore a 30 giorni consecutivi? SI Se SI specificare: Quali - In che anno - Da quanto tempo - Quantità giornaliera -
 NO
 Se SI specificare se guarito senza conseguenze: SI NO

4. Fa o ha fatto uso di tabacco? SI Se SI specificare: Da quanti anni - Quantità giornaliera -
 NO
 SI Da quanti anni _____

5. Si è sottoposto negli ultimi 12 mesi a indagini diagnostiche od esami ematochimici (ad es. risonanza magnetica, ecografie, TAC, scintigrafie, radiografie, biopsie, colonscopia, ECG) che abbiano dato esiti fuori dalla norma? Oppure è in attesa di effettuare indagini diagnostiche particolari? SI Se SI specificare: Quali - Diagnosi
 NO

6. Dichiaro: altezza e peso attuali: cm. Kg.

Dichiarazioni sanitarie per garanzia aggiuntiva MALATTIA GRAVE

7. Nella sua parentela consanguinea (madre, padre, fratelli, sorelle) ci sono stati casi di malattie del cuore o della circolazione, ictus, tumore, diabete, malattie renali o malattie ereditarie prima dell'età di 65 anni? SI Se SI specificare: Quali - Grado di parentela - A che età - Presenza in vita (SI/NO)
 NO

8. Assume abitualmente medicinali? SI Se SI specificare: Quali - Da quanto tempo - Per quale motivo
 NO

9. Dichiaro: pressione arteriosa: Max. Min.

Il sottoscritto Assicurando:

1. **Dichiara** di dare il consenso all'assicurazione sulla propria vita ai sensi dell'art. 1919 cod. civ.
2. **Dichiara** che le informazioni fornite nella presente proposta, necessarie alla valutazione del rischio da parte della Società, sono veritiere e complete e che ne assumo ogni responsabilità anche se sono state scritte da altri.
3. **Proscioglie** dal segreto professionale e legale medici ed Enti che possono o potranno avermi curato o visitato e le altre persone alle quali la Società credesse in ogni tempo di rivolgersi per informazioni.
4. Prende atto delle seguenti avvertenze relative alla compilazione del questionario sanitario:
 - a) **le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione;**
 - b) **prima della sottoscrizione del questionario, il soggetto di cui alla lettera a) deve verificare l'esattezza delle dichiarazioni riportate nel questionario;**
 - c) **anche nei casi non espressamente previsti dalla Società, l'Assicurando può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare l'effettivo stato di salute; la Società, anche tramite i propri Intermediari, darà evidenza del costo a carico dell'Assicurando prima dell'effettuazione degli accertamenti richiesti.**

.....
Luogo e data di compilazione

.....
Firma (leggibile) dell'Assicurando

Revoca della proposta e recesso del contratto

Il contraente può revocare la proposta fino al momento della conclusione del contratto, mediante richiesta scritta inviata all'Impresa con lettera raccomandata A.R. contenente gli elementi identificativi della proposta.

Entro il termine di trenta giorni dalla conclusione del contratto, il contraente può esercitare il diritto di recesso, mediante richiesta scritta inviata all'Impresa con lettera raccomandata A.R., contenente gli elementi identificativi del contratto. Il recesso ha l'effetto di liberare il contraente e l'Impresa da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto, con decorrenza dalle ore 24.00 del giorno di ricezione della comunicazione scritta di recesso. L'Impresa rimborsa quindi al contraente, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta scritta di recesso, l'importo del premio dovuto al netto delle eventuali di spese di emissione previste dal contratto.

Il sottoscritto Contraente:

1. Prende atto che il contratto si intende perfezionato e concluso nel momento in cui il Contraente, a seguito della sottoscrizione della proposta, riceve da parte della Società la polizza debitamente sottoscritta o comunicazione scritta di accettazione della proposta. In quest'ultimo caso, la proposta e la comunicazione di accettazione costituiranno ad ogni effetto il documento di polizza.
L'assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il premio di sottoscrizione, dalle ore 24 del giorno di conclusione del contratto o del giorno indicato nella polizza quale data di decorrenza dell'Assicurazione, se successivo.
2. **Dichiara di aver ricevuto e preso visione del FASCICOLO INFORMATIVO** composto da:
 - a) Scheda sintetica
 - b) Nota informativa
 - c) Condizioni contrattuali
 - d) Modulo di proposta
 - c₁) Regolamento della gestione separata (quando prevista)
3. **Dichiara di aver ricevuto e preso visione del progetto esemplificativo personalizzato** (quando previsto).
4. Consapevole della responsabilità penale derivante da mendaci affermazioni in tal sede, **dichiara** che i dati identificativi del titolare del rapporto/dell'operazione riprodotti negli appositi campi della presente proposta corrispondono al vero ed altresì dichiara di aver fornito ogni informazione di cui è a conoscenza, anche relativamente all'eventuale titolare effettivo del rapporto/dell'operazione.

Dichiarazione di responsabilità del soggetto che ha effettuato l'operazione per conto del Contraente

Dichiaro che i dati relativi al Contraente sono stati da me forniti e che gli stessi corrispondono a verità

.....
Firma (leggibile) del Contraente

.....
Firma (leggibile) dell'Intermediario

.....
Luogo e data di compilazione

ATTENZIONE: VIETATO PER L'INTERMEDIARIO INCASSARE SU PROPOSTA

Consenso al trattamento ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 196/2003

a) Finalità assicurative di cui al punto 1) dell'Informativa.

Io sottoscritto/a, ricevuta e letta l'Informativa, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 196/2003, **presto il mio consenso** al trattamento dei miei dati personali, anche sensibili, per le finalità assicurative:

Nome e Cognome/denominazione

Data e Firma

Contraente _____

Assicurato _____
(se diverso dal Contraente)

b) Ulteriori finalità di cui al punto 2) dell'Informativa.

Io sottoscritto/a, ricevuta e letta l'Informativa, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 196/2003, nonché dell'art. 58 del D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), **presto il mio specifico, libero e facoltativo consenso** al trattamento dei miei dati personali non sensibili

- | | SI | NO |
|--|--------------------------|--------------------------|
| (i) per finalità di marketing, invio di materiale pubblicitario e vendita tramite strumenti automatizzati (quali ad esempio fax, sms, posta elettronica), nonché strumenti tradizionali quali posta e telefono e qualsiasi altra tecnica di comunicazione a distanza, in relazione a prodotti o servizi offerti dalla Società ovvero a prodotti o servizi offerti da soggetti terzi, nonché per consentire alla Società di condurre ricerche di mercato. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| (ii) per consentire alla Società di effettuare rilevazioni statistiche, al fine di migliorare i propri prodotti e servizi. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| (iii) per la comunicazione degli stessi a soggetti terzi, i quali potranno a loro volta trattarli per finalità di marketing, invio di comunicazioni commerciali e vendita diretta tramite posta, posta elettronica, telefono, fax e qualsiasi altra tecnica di comunicazione a distanza, in relazione a prodotti o servizi propri od offerti da soggetti terzi. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Nome e Cognome/denominazione

Data e Firma

Contraente _____

SPAZIO RISERVATO ALL'INTERMEDIARIO Valutazione ai sensi del D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche e integrazioni**Valutazione dell'intermediario:**

- A Reticenza nel fornire le informazioni richieste
- B Poca trasparenza della struttura di controllo
- C Inusualità della transazione e/o delle modalità operative o della tempistica
- D L'interposizione di terzi senza alcuna motivazione commerciale apprezzabile
- E Comportamento che non denota anomalie

.....
Luogo e data di compilazione

.....
Firma (leggibile) dell'Intermediario

Informativa relativa all'accesso all'Area Clienti Riservata

La informiamo che, a seguito della conclusione del contratto, potrà richiedere le credenziali per accedere all'Area Clienti Riservata presente sul sito della Società, ove potrà consultare la sua posizione assicurativa. Le credenziali d'accesso le verranno rilasciate solo su sua specifica richiesta, per garantirle una consultazione sicura.

Per ottenerle, la invitiamo a collegarsi all'indirizzo <https://areaclienti.zurich.it> e seguire le istruzioni riportate.

Alla conclusione del processo avrà a disposizione le credenziali per la consultazione dell'area a lei riservata.

Zurich Investments Life S.p.A.

Società a socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia - Sede e Direzione:
Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano - Tel. +39.0259661 - Fax +39.0259662603
Capitale sociale €164.000.000 i.v. - Iscritta all'Albo Imprese IVASS il 3.1.08 al n. 1.00027
Società appartenente al Gruppo Zurich Italia, iscritto all'Albo Gruppi IVASS il 28.5.08 al n. 2
C.F./R.I. Milano 02655990584, P.IVA 08921640150
Imp. aut. con D.M. del 7.11.1953 (G.U. 3.2.1954 n. 27)
Indirizzo PEC: zurich.investments.life@pec.zurich.it - www.zurich.it

06.2016 - 8.806

